Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 286 del 7 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 153

LEGGE 11 novembre 1994, n. **672**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

VOLUME PRIMO

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 novembre 1994, n. **672.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

b) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;

c) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;

d) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 125 dell'accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica ceca e dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonché dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1° febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993.

ACCORDO EUROPEO

CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ROMANIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte,

e la ROMANIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Romania e i valori comuni che condividono,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Romania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Romania al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 22 ottobre 1990,

CONSIDERANDO le possibilità di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Romania,

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Romania si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti e di completare, con l'assistenza della Comunità, il passaggio della Romania a un nuovo sistema politico ed economico che rispetti lo stato di diritto e i diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che si basi su un sistema multipartitico con elezioni libere e democratiche e che proceda alla liberalizzazione dell'economia al fine di istituire un'economia di mercato,

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Romania per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di

Parigi per una nuova Europa, nel documento "La sfida del cambiamento" della Conferenza CSCE di Helsinki e nella Carta europea dell'energia,

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità uno dei suoi fondamenti,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Romania, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn,

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Romania un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Romania in materia di libero scambio, e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

CONSAPEVOLI della necessità di creare le condizioni necessarie per la libertà di stabilimento, per la libertà di prestare servizi e per la libera circolazione dei capitali,

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Romania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Romania è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

PER IL REGNO DEL BELGIO :

Willy CLAES,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO DI DANIMARCA :

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus KINKEL,
Ministro federale degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA ELLENICA :

Michel PAPACONSTANTINOU,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO DI SPAGNA :

Javier SOLANA,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

Roland DUMAS,
Ministro di Stato,
Ministro degli Affari esteri ;

PER L'IRLANDA :

Dick SPRING,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA ITALIANA :

Emilio COLOMBO,
Ministro degli Affari esteri

PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO :

Jacques POOS,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI :

P. KOOIJMANS,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE :

J.M. DURAO BARROSO,
Ministro degli Affari esteri ;

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

Douglas HURD,
Ministro degli Affari esteri ;

PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli Affari esteri del Regno di Danimarca,
Presidente in esercizio delle Comunità economiche europee ;

Léon BRITTAN,
Membro della Commissione ;

H. VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione ;

PER LA ROMANIA :

Nicolae VACAROIU,
Primo ministro ;

Teodor Viorel MELESCANU,
Ministro di Stato,
Ministro degli Affari esteri ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono :

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico della Romania;

- gettare le basi della cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale;

- sostenere gli sforzi della Romania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato, e consolidarne la democrazia;

- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Romania nella Comunità. A tal fine, la Romania dovrà adoperarsi per soddisfare a tutti i requisiti.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le parti si instaura un dialogo politico continuativo, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunità e la Romania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Romania e contribuisce

a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico:

- favorisce la piena integrazione della Romania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica;

- conduce a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti;

- contribuisce al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilità in tutta Europa.

ARTICOLO 3

1. Tra le parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

ARTICOLO 4

Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari rumeni, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra;

- utilizzando appieno i canali diplomatici;

- inserendo la Romania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito

della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali della presente associazione.

ARTICOLO 7

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato e il sostegno concesso dalla Comunità tramite il presente accordo costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e l'andamento delle riforme economiche della Romania sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Comunità e la Romania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio basata su obblighi reciproci ed equilibrati, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la Nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Romania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Romania elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Romania diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti. a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni

entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Romania e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 40 % del dazio di base;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI, sono aboliti in base al calendario riportato nel suddetto allegato.

4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati IV, V e VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario :

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 60 % del dazio di base;

- sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 50 % del dazio di base;

- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 35 % del dazio di base;

- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 20 % del dazio di base;

- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.

5. I prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VII beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni in Romania entro i limiti di contingenti annui aumentati progressivamente in conformità a quanto previsto in tale allegato. I dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi eccedenti i massimali di cui sopra vengono progressivamente smantellati in base al calendario di cui al paragrafo 4.

6. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

7. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Romania.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Romania abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, fatta eccezione per la tassa dello 0,5% ad valorem per le formalità doganali, che sarà abolita in base al seguente calendario:

- al termine del terzo anno, la tassa è ridotta allo 0,25 % ad valorem;

- entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la tassa è eliminata.

ARTICOLO 14

1. La Comunità e la Romania aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Romania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Romania all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle

elencate nell'allegato IX, che sono progressivamente ridotte e saranno eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Romania.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Romania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunità.

CAPITOLO II

Agricoltura

ARTICOLO 19

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Romania.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n° 3687/91.

ARTICOLO 20

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 21

1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Romania applicate ai sensi del regolamento (CEE) n° 3420/83 del Consiglio nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Romania elencati negli allegati XIa e XIb beneficiano della riduzione dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.

3. All'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità.

4. La Comunità e la Romania si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIIa, XIIb e XIII, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità, del ruolo dell'agricoltura nell'economia rumena, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Romania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

6. Vista la necessità di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunità e della Romania, nonché l'intenzione della Romania di diventare membro della Comunità, le parti si consultano regolarmente in sede di Consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalità pratiche delle rispettive politiche.

ARTICOLO 22

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Prodotti della pesca

ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Romania coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 24

1. La Comunità e la Romania si riconoscono a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIV e XV in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni esposte nei suddetti allegati. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21.

2. Quando la situazione lo consentirà, il Consiglio di associazione esaminerà la possibilità di concludere un accordo sui prodotti della pesca tra le parti.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n° 1, 2 o 3.

ARTICOLO 26

1. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Romania, né si aumentano quelli già applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Romania, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

3. Tutti i nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, tutti gli oneri d'effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali dazi o oneri, e tutte le nuove restrizioni quantitative, tutti gli oneri di effetto equivalente o tutti gli

aumenti di tali restrizioni o oneri introdotti in Romania successivamente all'inizio dei negoziati sono aboliti entro e non oltre l'entrata in vigore dell'accordo.

4. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Romania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 27

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 28

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Romania sanciti nel presente accordo.

·ARTICOLO 29

La Romania può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Romania informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Romania fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 30

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

ARTICOLO 31

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

ARTICOLO 32

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;

o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 33

Gli Stati membri e la Romania adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Romania rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 34

1. Nel caso in cui la Comunità o la Romania assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far

fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

ARTICOLO 35

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 36

L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse nazionali; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

ARTICOLO 37

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Romania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

ARTICOLO 38

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42. salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Romania accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 39

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Romania accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

ARTICOLO 40

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Romania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Romania o degli Stati membri.

ARTICOLO 42

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori rumeni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Romania e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 44

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Romania, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Romania nei modi specificati all'articolo 89.

CAPITOLO II

Stabilimento

ARTICOLO 45

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini rumeni e per le attività di società e cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini comunitari e per le attività di società e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVII. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per alcune attività economiche, la Romania modifica dette leggi e regolamenti in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per quanto riguarda i settori e gli aspetti specificati nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attività bancarie di cui alla legge n. 33 del 1991, la Romania accorda progressivamente, e comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini e alle proprie società per lo stabilimento di società e cittadini della Comunità. Per quanto riguarda le suddette attività bancarie, il trattamento nazionale è riconosciuto entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, la Romania non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano

discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini rumeni.

5. Ai fini del presente accordo,

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;

b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;

c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto i), Il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIII e l'inserimento di aspetti e questioni compresi negli allegati XVI e XVII nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1-4 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Romania e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata di tali periodi di transizione per determinati aspetti o questioni.

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le società comunitarie stabilite in territorio rumeno hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda la proprietà pubblica, i terreni e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Tale diritto non comprende lo stabilimento ai fini di svolgere attività di compravendita o di agenzia nel settore delle proprietà immobiliari e delle risorse naturali.
La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite in Romania entro e non oltre il termine dei primi cinque anni a partire dalla data in vigore del presente accordo.

La Romania riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 46

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

ARTICOLO 47

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Romania l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Romania e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 48

Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, per motivi cautelari.

ARTICOLO 49

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società rumena" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Romania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Romania. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Romania dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Romania, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Romania.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Romania stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Romania e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Romania, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Romania in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunità e della Romania si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Romania.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 50

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XVIII. Il Consiglio di associazione può ampliare e modificare il campo di applicazione dell'allegato XVIII.

ARTICOLO 51

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Romania può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione;

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Romania;

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini rumeni in un determinato settore o ramo d'attività in Romania;

- o siano nuove industrie in Romania.

Le suddette misure :

(i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo;

(ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione;

(iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Romania successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Romania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle società o ai cittadini rumeni.

Su richiesta della Romania, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessità, il Consiglio di associazione può decidere di prolungare il periodo di cui al punto a) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Romania riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Romania consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Romania, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Romania consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Romania può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

ARTICOLO 52

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

ARTICOLO 53

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Romania e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Romania e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Romania, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "società", è il seguente:

a) alti dirigenti superiori di una società principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :

- direzione della società oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa;

- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;

- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.

b) Persone impiegate da una società che possiedano un'elevata o non comune :

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche;

- preparazione essenziale per l'attività della società, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.
Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la società interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

ARTICOLO 54

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Esse non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 55

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini rumeni e da società o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

Prestazione di servizitra la Comunità e la Romania

ARTICOLO 56

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o rumeni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Romania e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Romania, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.

Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti :

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;

c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

5) Durante il periodo transitorio, la Romania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 58

Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

ARTICOLO 59

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS)

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Romania conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Romania nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

TITOLO V

PAGAMENTI CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

Pagamenti correnti e movimenti di capitale

ARTICOLO 60

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati membri e la Romania rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Romania come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Romania, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Romania e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Romania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 62

1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

ARTICOLO 63

In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta rumena ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Romania può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Romania nell'ambito del FMI.

La Romania applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Romania informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO II

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

ARTICOLO 64

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Romania :

(i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

(ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Romania, o in una sua parte sostanziale;

(iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Romania venga valutato tenendo conto del fatto che la Romania va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Romania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III :

- la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli

articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Romania ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto c) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 65

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o piu Stati membri o la Romania abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Romania secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Romania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento del presente accordo i principi del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del
documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

ARTICOLO 67

1. La Romania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Romania riconosce un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo in base a qualsiasi accordo bilaterale.

ARTICOLO 68

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. A decorrere dall'entrata in vogore del presente accordo, le imprese rumene definite all'articolo 49 dell'accordo possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 49 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Romania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Romania a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese

rumene. Le imprese comunitarie stabilite in Romania a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Romania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Romania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

CAPITOLO III

Ravvicinamento delle legislazioni

ARTICOLO 69

Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Romania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Romania a quella della Comunità. La Romania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 70

Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, previdenza sociale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 71

La Comunità fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 72

1. La Comunità e la Romania avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Romania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Romania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

ARTICOLO 73

Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;

- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato rumeni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

- la ristrutturazione dei singoli settori;

- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita;

- il trasferimento di tecnologia e know-how.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Romania, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Romania.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue :

- la creazione e miglioramento, in Romania, di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti,
- la conclusione di accordi tra Stati membri e Romania per la promozione e la tutela degli investimenti,
- l'applicazione di adeguate disposizioni per il trasferimento dei capitali,
- il miglioramento della tutela degli investimenti,
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica in Romania,
- scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

ARTICOLO 75

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a :

- promuovere il rispetto, da parte della Romania, delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari;
- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformità europee;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Romania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC).

3. La Comunità fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative :

- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche e attività in materia di scienza e di tecnologia;

- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);

- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;

- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuovè tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

- partecipazione della Romania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 77

Istruzione e formazione

1. Le parti cooperano al fine di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Romania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità della Romania. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sarà istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto, si potrebbe anche contemplare una partecipazione della Romania ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti settori :

- riforma del sistema scolastico e di formazione rumeno;

- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;

- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;

- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;

- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;

- insegnamento delle lingue comunitarie;

- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria e sviluppo di un'infrastruttura adeguata per la traduzione tra il romeno e le lingue comunitarie;

- sviluppo della teledidattica e delle nuove tecnologie di formazione;

- concessione di borse di studio e di ricerca;

- fornitura di materiali ed attrezzature per la formazione.

Al fine di promuovere l'integrazione della Romania rispetto al livello comunitario delle strutture scolastiche e degli istituti di ricerca, come sancito dall'articolo 76, la Comunità prende misure adeguate per facilitare la cooperazione della Romania con le opportune istituzioni europee. Tale collaborazione può comprendere la partecipazione della Romania alle attività delle suddette istituzioni, nonché l'apertura di filiali di tali istituzioni in Romania. Gli obiettivi dell'apertura di queste filiali dovrebbero concentrarsi sulla preparazione di studiosi, professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione a intervenire nel processo di integrazione europea e di cooperazione con le istituzioni comunitarie.

ARTICOLO 78

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Romania, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione dell'impiego dei terreni agricoli, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- migliorare la produttività, la qualità e l'efficienza mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antiinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Romania;

- sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (compresi i trattamenti di ionizzazione), ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli;

- creare e promuovere un'efficace cooperazione per quanto riguarda i sistemi informativi in campo agricolo;

- sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualità compatibili con i modelli comunitari;

- scambiare informazioni relative alla politica agricola e legislativa;

- fornire assistenza tecnica e trasferire know-how alla Romania in merito al sistema di fornitura di latte alle scuole.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

ARTICOLO 79

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.

2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori :

- formulazione e pianificazione della politica energetica;

- gestione e formazione nel settore energetico;

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;

- sviluppo delle risorse energetiche;

- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

- settore dell'energia nucleare;

- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;

- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura;

- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, che potrebbe comprendere incentivi per la costituzione di joint venture;

- trasferimento di tecnologia e know how, ivi comprese, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficienti.

ARTICOLO 80

Cooperazione nel settore nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori :

- misure industriali per la sicurezza operativa delle centrali nucleari rumene;
- sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;
- sviluppo della legislazione e dei regolamenti rumeni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

ARTICOLO 81

Ambiente

1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.

2. La cooperazione punterà a combattere il deterioramento dell'ambiente, in particolare nei seguenti settori :

- controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;

- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;

- riassetto ecologico;

- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;

- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;

- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (Danubio, Mar Nero);

- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;

- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento chimico;

- protezione delle foreste;

- salvaguardia della biodiversità;

- pianificazione dell'uso del territorio, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- uso di strumenti economici e fiscali;

- cambiamento del clima planetario;

- istruzione e consapevolezza ambientale.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite :

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'uso sicuro e non nocivo per l'ambiente delle biotecnologie;

- programmi di formazione;

- attività di ricerca comuni;

- ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);

- cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà stata creata dalla Comunità) e internazionale;

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;

- studi di impatto ambientale.

ARTICOLO 82

Gestione delle risorse idriche

Le parti collaborano in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare :

- utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri;

- armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica);

- modernizzazione della ricerca e sviluppo (R e S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

ARTICOLO 83

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Romania di :

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;

- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Romania, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;

- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;

- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni;

- la fornitura di risorse per sviluppare le infrastrutture dei trasporti in Romania.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti :

- costruzione e ammodernamento della rete stradale, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;

- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;

- ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, per quanto riguarda i trasporti;

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;

- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti in conformità a quanto previsto all'articolo 76.

ARTICOLO 84

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive;

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;

- attività di formazione e consulenza;

- trasferimenti di tecnologia;

- designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;

- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;

- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari :

- ammodernamento della rete di telecomunicazioni rumena e integrazione nelle reti europea e mondiale;

- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;

- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;

- gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana

- ammodernamento dei servizi postali e rediotelevisivi della Romania, ivi compresi gli aspetti legali e regolamentari.

ARTICOLO 85

Banche, assicurazioni, altri servizi finanziari e cooperazione nel settore della revisione dei conti

1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Romania.

a) La cooperazione si concentra sui seguenti elementi :

- adozione di un sistema contabile compatibile con le norme europee;

- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;

- sviluppo della vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;

- compilazione di glossari terminologici;
- scambio di informazioni sulle leggi in vigore e in fase di preparazione.

b) A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

2. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di revisione dei conti in Romania, basati su metodi e procedure uniformi della Comunità.

ARTICOLO 86

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità rumene, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Romania per giungere all'introduzione della piena convertibilità del leu e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo rumeno a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 87

Riciclaggio del denaro

1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 88

Sviluppo regionale

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure :

- scambio di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Romania per l'elaborazione di tali politiche;

- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;

- scambi di funzionari o esperti;

- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 89

Cooperazione nel settore sociale

1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende :

- assistenza tecnica;

- scambi di esperti;

- cooperazione tra imprese;

- informazione e di formazione;

- cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti :

- organizzazione del mercato del lavoro;

- ammodernamento dei servizi di collocamento e di consulenza professionale,

- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;

- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo prende la forma di studi e di fornitura dei servizi di esperti, di informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale rumeno alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 90

Turismo

Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare :

- agevolando il turismo e incoraggiando gli scambi turistici tra giovani;

- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;

- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;

- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.);

- tramite la partecipazione della Romania alle opportune organizzazioni turistiche europee;

- armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo;

- scambiandosi notizie e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo;

- tramite assistenza tecnica per lo sviluppo commerciale di infrastrutture che favoriscano il settore turistico.

ARTICOLO 91

Piccole e medie imprese

1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra PMI comunitarie e rumene.

2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:

- instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;

- fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;

- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

ARTICOLO 92

Informazione e comunicazioni

La Comunità e la Romania prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati rumeni dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

ARTICOLO 93

Tutela dei consumatori

1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità.

2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti :

- scambi di informazioni e di esperti;

- accesso alle banche dati della Comunità;

- attività di formazione e assistenza tecnica.

ARTICOLO 94

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e la correttezza delle prassi commerciali, e a ravvicinare il sistema doganale rumeno a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- gli scambi di informazioni;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata;
- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Romania;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 95

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il

processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Romania.

2. In particolare, le parti cooperano al fine di :

- rafforzare l'apparato statistico della Romania;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica e sociale;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche;
- costruire banche dati.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 96

Economia

1. La Comunità e la Romania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Romania :

- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;
- analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Romania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 97

Droghe

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a rendere più efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori :

- elaborazione e attuazione delle normative nazionali;

- creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;

- formazione di personale e ricerca;

- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La cooperazione in questo campo comprende assistenza tecnica e amministrativa al fine di stabilire norme adeguate contro l'uso illecito dei prodotti in questione, equivalenti a quelle adottate

dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

ARTICOLO 98

Pubblica amministrazione

Le parti promuovono la cooperazione tra autorità della pubblica amministrazione, ivi compresa la creazione di programmi di scambi, al fine di migliorare la reciproca comprensione della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 99

1. Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Romania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti agli affari culturali;

- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo;

- la divulgazione delle realizzazioni culturali eccezionali, ivi compresa la formazione di specialisti rumeni nel settore.

2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi rumeno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. La Comunità incoraggia il settore rumeno degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA.

Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 100

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 101, 102, 104 e 105, fatto salvo l'articolo 103, la Romania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca

europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

ARTICOLO 101

Tale assistenza finanziaria è coperta :

- sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n° 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Romania e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo;

- dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilità; a seguito di consultazioni con la Romania, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Romania per gli anni successivi.

ARTICOLO 102

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 103

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Romania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa rumena;

- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Romania in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Romania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Romania per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 104

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia rumena, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Romania.

ARTICOLO 105

Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G 24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 106

È istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si

riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 107

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo rumeno.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo rumeno, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 108

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

ARTICOLO 109

1. Ciascuna delle parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 110

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo rumeno, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 108.

ARTICOLO 111

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 112

È istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento rumeno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

ARTICOLO 113

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento rumeno.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento rumeno, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 114

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 115

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 116

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura :

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge

e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 117

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Romania nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Romania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini rumeni o tra aziende o imprese rumene.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 118

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Romania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Romania nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 119

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro dell'accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 121

I protocolli nn. 1-7 e gli allegati I-XIX sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 122

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 123

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Romania.

ARTICOLO 124

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 125

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Romania sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990 e il protocollo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Romania firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990.

ARTICOLO 126

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Romania, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini

dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, per "data di entrata in vigore dell'accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e

- il 1° gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1° gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n° 7.

Fatto a Bruxelles, addi' primo febbraio millenovecentonovantatre.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo

CODICE NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	- Ovoalbumina:
	-- Altra:
3502 10 91	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	---- altra
ex 3502 90	- Altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	--- lattoalbumina:
3502 90 51	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	---- altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (cannabis sativa L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO II a

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA

	CODICE NC	
	2501 00 31	
	2501 00 51	
	2501 00 91	
	2501 00 99	
	2503 90 00	
	2511 20 00	
	2513 19 00	
	2513 29 00	
	2516 12 10	
	2516 22 10	
	2516 90 10	
	2518 20 00	
	2518 30 00	
	2526 20 00	
	2530 40 00	
	2804 61 00	
	2804 69 00	
	2805 11 00	
	2805 19 00	
	2805 21 00	
	2805 22 00	
	2805 30 10	
	2805 30 90	
	2805 40 10	
ex	2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui
	2844 30 19	
ex	2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui
	3201 20 00	
	3201 30 00	
	3201 90 10	
ex	3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale
	4104 10 91	
	4105 11 91	
	4105 11 99	
	4105 12 10	
	4105 12 90	
	4105 19 10	
	4105 19 90	
	4106 11 90	
	4106 12 00	
	4106 19 00	
	4107 10 10	
	4107 29 10	
	4107 90 10	
	4403 10 10	

7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 90
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7202 50 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 93 00
7202 99 30
7202 99 80

7602 00 19

7801

7901
7903

8101 10 00
8101 91 10
8101 91 90
8102 10 00
8102 91 10
8102 91 90
8103 10 10
8103 10 90
8104 11 00
8104 19 00
8107 10 00
8108 10 10
8108 10 90
8109 10 10
8109 10 90
8110 00 11
8110 00 19

8111 00 11
8111 00 19
8112 20 31
8112 20 39
8112 30 10
8112 40 11
8112 40 19
8112 91 10
8112 91 31
8112 91 39
8112 91 90
8113 00 10

ALLEGATO II b

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

CODICE NC

2818.20 00
2818 30 00

7601

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

CODICE NC	(1) CONTINGENTE (3) TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	(2) MASSIMALE (3) TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
2523 10 00	15 674	
21 00		
29 00		
30 00		
90 10		
90 30		
90 90		
2815 20		232
2836 20 00	3 059	
2836 30 00		
2836 60 00		1 036
2841 30 00	440	
2902 50 00		9 040
2903 51		394

1) Per le importazioni eccedenti i contingenti indicati, la Comunità applica i dazi doganali previsti dall'accordo.

2) Per le importazioni eccedenti i massimali indicati, la Comunità può reintrodurre i dazi doganali previsti dall'accordo.

3) Gli importi sono aumentati del 20% l'anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

4) In deroga a quanto previsto alla nota (3), questo importo è aumentato del 20% l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(5) Campers, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3.

(6) Altri veicoli, nuovi, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cm3 ma inferiore o uguale a 3 000 cm3.

(7) Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cm3.

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO [illegible] migliaia di ECU
2905 11 00	9 261	
2905 14 90	011	
2914 11 00		1 540
2915 31 00		532
2917 12 10		27[illegible]
2918 21 00		210
2918 22 00		197
2921 19 30		260

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
2923 10 10		301
2926 10 00		3 144
2933 61 00	1 506 (4)	
2941 30 00		5 191
3102 10 10	419	
3102 30 10 3102 30 90	1 125	
3102 40 10 3102 40 90	2 541	
3102 80 00	1 420	

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
3102 10 91		290
10 99		
21 00		
29 10		
29 90		
50 90		
60 00		
70 00		
90 00		
3105		
	077	
3923 21 00		4 829
4011 10 00		6 615
4011 20 00		
4011 30 90		
4011 91 00		
4011 99 00		
4012 10 90		
4012 20 90		
4012 90 10		
4012 90 90		
4013 10 10		
4013 10 90		
4013 90 90		

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
4202 11 10		6 615
4202 11 90		
4202 12 91		
4202 12 99		
4202 19 91		
4202 19 99		
4202 21 00		
4202 22 90		
4202 29 00		
4202 31 00		
4202 32 90		
4202 39 00		
4202 91 10		
4202 91 50		
4202 91 90		
4202 92 91		
4202 92 95		
4202 92 99		
4202 99 10		
4202 99 90		
4203 10 00		6 946
4203 21 00		
4203 29 91		
4203 29 99		
4203 30 00		
4203 40 00		
4302 30 10		2 536

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE [illegible]	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE [illegible]
4303		
4411	6 300 (4)	
4418 10 00		10 766
4418 20 10		
4418 20 90		
4418 30 10		
4418 30 90		
4418 40 00		
4418 90 00		
6401	4 000 (4)	
6908		4 025
6911	050 (4)	
7004	2 200 (4)	

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
7013	4 000 (4)	
7207 19 39	476	
7207 20 79		
7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98		
7217 11 10 7217 11 91 7217 11 99 7217 12 10 7217 12 90	2 009	

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
7217 13 11		
7217 13 19		
7217 13 91		
7217 13 99		
7217 19 10		
7217 19 90		
7217 21 00		
7217 22 00		
7217 23 00		
7217 29 00		
7304 10 10	8 682	
7304 10 30		
7304 10 90		
7304 20 91		
7304 20 99		
7304 31 91		
7304 31 99		
7304 39 10		
7304 39 51		
7304 39 59		
7304 39 91		
7304 39 93		
7304 39 99		
7304 41 90		
7304 49 10		
7304 49 91		
7304 49 99		
7304 51 11		
7304 51 19		
7304 51 91		
7304 51 99		
7304 59 10		
7304 59 31		

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
7304 59 39		
7304 59 91		
7304 59 93		
7304 59 99		
7304 90 90		
7305 11 00		
7305 12 00		
7305.19 00		
7305 20 10		
7305 20 90		
7305 31 00		
7305 39 00		
7305 90 00		
7306 10 11		
7306 10 19		
7306 10 90		
7306 20 00		
7306 30 21		
7306 30 29		
7306 30 51		
7306 30 59		
7306 30 71		
7306 30 78		
7306 30 90		
7306 40 91		

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
7306 40 99		
7306 50 91		
7306 50 99		
7306 60 31		
7306 60 39		
7306 60 90		
7306 90 00		
7318 15 81		1 300 (4)
8203 20 10		3 087
8203 20 90		
8482 10 10		3 500 (4)
8527 11 10		4 631
8527 11 90		
8527 21 10		
8527 21 90		
8527 29 00		
8527 31 10		
8527 31 91		
8527 31 99		
8527 32 90		
8527 39 10		
8527 39 91		
8527 39 99		
8527 90 91		
8527 90 99		

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
8528 10 61		
8528 10 69		
8528 10 80		
8528 10 91		
8528 10 98		
8528 20 20		
8528 20 71		
8528 20 73		
8528 20 79		
8528 20 91		
8528 20 99		
8529 10 20		
8529 10 31		
8529 10 39		
8529 10 40		
8529 10 50		
8529 10 70		
8529 10 90		
8529 90 70		
8529 90 98		
8539 10 90		1 968
8539 21 30		
8539 21 91		
8539 21 99		
8539 22 10		
8539 22 90		
8539 29 31		
8539 29 39		
8539 29 91		
8539 29 99		

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE migliaia di ECU
8703 21 10		84 507
8703 22 11		
8703 22 19		
8703 23 11		
8703 23 19		
8703 31 10		
8703 32 11		
8703 32 19		
8703 33 11*10(5)		
8703 33 19*10(6)		
8703 90 90*11(7)		
9401 20 00	23 000 (4)	
9401 30 10		
9401 30 90		
9401 40 00		
9401 50 00		
9401 61 00		
9401 69 00		
9401 71 00		
9401 79 00		
9401 80 00		
9401 90 90		
9403 10 10	65 000 (4)	
9403 10 51		
9403 10 59		
9403 10 91		
9403 10 93		
9403 10 99		

CODICE NC	CONTINGENTE [illegible] DI BASE [illegible]	MASSIMALE [illegible]
9403 20 91		
9403 20 99		
9403 30 11		
9403 30 19		
9403 30 91		
9403 30 99		
9403 40 00		
9403 50 00		
9403 60 10		
9403 60 30		
9403 60 90		
9403 70 90		
9403 90 10		
9403 90 30		
9403 90 90		
9405 91 19	1 103	

Allegato IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1

25020000
25031000
25039000
25041000
25049000
25085000
25086000
25111000
25120000
25131100
25131900
25132100
25132900
25172000
75173000
25281000
25289000
25301000
25302000
26040080
26050000
26100000
26122010
26122090
26140010
26140090
26151000
26159010
26159090
26171000
26179000
26190091
26190093
26190095
26190099
27040011
27040090
27050000
27060000
27079100
27090010
27090090
27100071
27100075
27100079
27111100
27111211
27111219
27111291
27111293
27111299
27111310
27111330
27111390
27111400
27111900
27112100
27112900
27141000
27149000
27150000
27160000
28012000
28013010
28013090
28020000
28051100
28051900
28052100
28052200
28053010
28053090
28054010
28054090
28251000
28252000
28253000
28254000
28256010
28256090
28257000
28258000
28273400
28273500
28273700
28311000
28319000
28342200
28351000
28352100
28352400
28352510
28352590
28352610
28352690
28352900
28353100
28353910
28353930
28353950
28353980
28369100
28369200
28369300
28371100
28371900
28372000
28380000
28411000
28415000
28416000
28417000
28418000
28419010
28419030
28419090
28431010
28431090
28432100
28432900
28433000
28439010
28439090
28441000
28442011
28442019
28442091
28442099
28443011
28443019
28443051
28443059
28443090
28444000
28445000
28461000
28469000
29269090
29362800
30011010
30011090
30012010
30012090
30019010
30019091
30019099
30021010
30021091
30021095
30021099
30022000
30023100
30023900
30029010
30029030
30029050
30029090
30061010
30061090
30062000
30063000
30064000
30065000
30066011
30066019
30066090
31010000
32011000
32012000
32019010
32019090
32030011
32030019
32030090
33011110
33011190
33011210
33011290
33011310
33011390
33011410
33011490
33011910
33011990
33030090
33074100
33074900
33079000
34060011
34060019
34060090
34070000
37019100
37019900
37023900
37024100
37024200
37024300
37024400
37025110
37025190
37025210
37025290
37025300
37025400
37025500
37025610
37025690

37029110
37029190
37029210
37029290
37029310
37029390
37029410
37029490
37029500
38011000
38012010
38012090
38013000
38019000
38021000
38029000
38030010
38030090
38051010
38051030
38051090
38052000
38059000
38061010
38061090
38062000
38063000
38069000
38151100
38151200
38151900
38159000
38180010
38180090
38210000
38220000
38231000
38233000
38236011
38236019
38236091
38236099
38239010
38239020
38239030
38239040
38239050
38239060
38239070
38239081
38239083
38239085
38239087
38239091
38239093
38239095
38239096
38239097
38239098
39073000
39131000
39139010
39139090
39140000
39169011
39169013
39169015
39169019
39169051
39169059
39169090
39172191
39172291
39172391
39172991
39173110
39173310
39173991
39174010
39181010
39181090
39189000
39204111
39204119
39204191
39204199
39269010
40011000
40012100
40012200
40012910
40012990
40013000
40024100
40082910
40095010
40113010
40121010
40122010
40141000
40149010
40149090
40151100
40151910
40151990
40159000
40161010
40169310
40169910
40170091
41011010
41011090
41012100
41012200
41012900
41013010
41013090
41014000
41021010
41021090
41022100
41031010
41031090
41032000
41039000
41041010
41041030
41041091
41041095
41041099
41042100
41042210
41042290
41042900
41043111
41043119
41043130
41043190
41043910
41043990
41051110
41051191
41051199
41051210
41051290
41051910
41051990
41052000
41061110
41061190
41061200
41061900
41062000
41072100
41072910
41072990
41079010
41079090
41080010
41080090
41090000
41100000
41110000
43017010
43017090
43040000
44011000
44012100
44012200
44013010
44013090
44020000
44031010
44031091
44031099
44032000
44033100
44033200
44033300
44033410
44033430
44033450
44033470
44033490
44033510
44033590
44039100
44039200
44039910
44039990
44041000
44042000
44050000
44071010
44071030
44071050
44071071
44071079
44071091
44071093
44071099
44072110
44072131
44072139
44072150
44072190
44072210
44072231
44072239
44072250
44072290
44072310
44072330
44072350
44072390
44079911
44079919
44079931
44079939
44079951
44079959
44079991
44079993
44079999

44082010
44082030
44082050
44082091
44082099
44121100
45011000
45019000
45020000
45031000
45039000
45041000
45049010
45049090
47010010
47010090
47020000
47031100
47031900
47032100
47032900
47041100
47041900
47042100
47042900
47050000
47061000
47069100
47069210
47069290
47069300
47071000
47072000
47073010
47073090
47079010
47079090
48112100
48189010
48189090
48239010
48239020
48239030
48239051
48239071
48239079
48239090
49011000
49019100
49019900
49021000
49029000
49030000
49040000
51021010
51021030

51021050
51021090
51022000
51081010
51081090
51082010
51082090
51091010
51091090
51100000
51130000
52021000
52029100
52029900
52030000
52061100
52061200
52061300
52061400
52061510
52061590
52062100
52062200
52062300
52062400
52062510
52062590
52063100
52063200
52063300
52063400
52063510
52063590
52064100
52064200
52064300
52064400
52064510
52064590
52071000
52079000
53031000
53039000
53041000
53049000
53051100
53051900
53052100
53052900
53059100
53059900
53062011
53062019
53062090
53071010
53071090

53072000
53081000
53089011
53089013
53089019
56021011
56021019
56021031
56021035
56021039
56021090
56022100
56022910
56022990
56029000
56030010
56030091
56030093
56030095
56030099
56081111
56081119
56081191
56081199
56081911
56081919
56081931
56081939
56081991
56081999
56089000
59050031
59050039
59061010
59061090
59069100
59069910
59069990
59070000
59080000
59090010
59090090
59111000
59112000
59113111
59113119
59113190
59113210
59113290
59114000
59119010
59119090
63011000
64023010
64023090
64031100

64034000
65069200
65069900
66020000
68041000
68042100
68042212
68042218
68042230
68042250
68042290
68042300
68043000
68051000
68052000
68053010
68053090
68062010
68062090
68069000
68129010
68131010
68131090
68139010
68139090
68141000
68149010
68149090
68152000
69031000
69032010
69032090
69039010
69039090
69060000
70010010
70010091
70010099
70021000
70022010
70022090
70023100
70023200
70023900
70072110
70171000
70172000
70179000
70200010
70200030
70200090
71011000
71012100
71012200
71021000
71022100

71022900
71023100
71023900
71031000
71039100
71039900
71041000
71042000
71049000
71051000
71059000
71061000
71069110
71069190
71069210
71069291
71069299
71070000
71081100
71081200
71081310
71081330
71081350
71081390
71082000
71090000
71101100
71101910
71101930
71101950
71101990
71102100
71102900
71103100
71103900
71104100
71104900
71110000
71121000
71122000
71129000
72021900
72026000
72027000
72028000
72029100
72029200
72029919
72029930
72029980
72051000
72052100
72052900

72071290
72071919
72071939
72071990
72072019
72072039
72072059
72072079
72072090
72099090
73043110
73043920
73044110
73044930
73045130
73045950
73049010
73063010
73064010
73065010
73066010
73121010
7312[illegible]010
73192000
73193000
73199000
73201011
73201019
73201090
73202020
73202081
73202089
73209010
73209030
73209090
73241010
73249010
73262010
74011000
74012000
74020000
74031100
74031200
74031300
74031900
74032100
74032200
74032300
74032900
74040010
74040091
74040099
74050000
74130010
74160000
74191000
74199100
74199900
75011000
75012000
75021000
75022000
75030010
75030090
75040000
75080010
75080090
76081010
76082010
78011000
78019100
78019910
78019991
78019999
78020010
78020090
78060010
78060090
79011100
79011210
79011230
79011290
79012000
79020000
79031000
79039000
80011000
80012000
80020000
81011000
81019110
81019190
81019200
81019300
81019900
81021000
81029110
81029190
81029200
81029300
81029900
81031010
81031090
81039010
81039090
81041100
81041900
81042000
81043000
81049010
81049090
81051010
81051090
81059000
81060010
81060090
81071000
81079000
81081010
81081090
81089010
81089030
81089050
81089070
81089090
81091010
81091090
81099000
81100011
81100019
81100090
81110011
81110019
81110090
81121100
81121900
81122010
81122031
81122039
81122090
81123010
81123090
81124011
81124019
81124090
81129110
81129131
81129139
81129190
81129910
81129930
81129990
81130010
81130090
82083010
82083090
82084000
82089000
82100010
82100090
82121010
82121090
82122000
82129000
83021010
83022010
83024210
83024910
83026010
83026090

83071010
83071090
83079010
83079090
84011000
84012000
84013000
84014010
84014090
84042000
84049000
84071010
84081070
84081080
84081090
84089010
84091010
84091090
84099100
84111110
84111190
84111211
84111213
84111219
84112110
84112211
84112219
84118110
84118210
84119110
84119910
84121010
84122110
84122910
84123110
84123910
84128091
84129010
84131910
84132010
84133010
84135010
84136010
84137010
84138110
84139110
84141010
84141030
84142010
84143010
84145110
84145190
84145910
84148010
84148021
84149010

84158110
84158190
84158210
84158310
84159010
84181010
84183010
84184010
84186110
84186190
84186910
84186991
84186999
84189910
84189990
84193100
84193200
84193900
84195010
84195090
84196000
84198110
84198191
84198199
84198910
84198930
84198980
84199010
84199090
84211910
84212110
84212310
84212910
84213110
84213910
84219900
84241010
84249000
84251110
84251910
84253110
84253910
84254210
84254910
84269910
84281010
84282010
84283310
84283910
84289010
84311000
84313100
84313990
84314920
84314980
84451100

84451200
84451300
84451900
84452000
84453010
84453090
84454000
84459000
84461000
84462100
84462900
84463000
84471100
84471200
84472091
84472093
84472099
84479000
84481100
84481900
84483100
84483200
84483310
84483390
84483900
84484100
84484200
84484900
84485110
84485190
84485900
84490000
84521011
84521019
84521090
84522100
84522900
84523000
84524000
84529000
84531000
84532000
84538000
84539000
84561000
84562000
84563000
84569000
84601100
84641000
84642011
84642019
84642090
84649000
84678100
84678900

84679100
84679200
84679900
84691000
84692100
84692900
84693100
84693900
84711010
84711090
84712010
84712040
84712050
84712060
84712090
84719110
84719140
84719150
84719160
84719190
84719210
84719290
84719310
84719340
84719350
84719360
84719390
84719910
84719930
84719990
84733010
84733090
84751000
84752000
84759000
84771000
84772000
84781000
84789000
84791000
84798910
84798930
84798950
84798960
84798980
84799010
84799092
84799098
84819000
84831010
84833010
84834010
84835010
84836010
84839010
84841010

84849010
84859010
84859030
84859051
84859053
84859055
84859059
84859070
84859090
85012010
85013110
85013210
85013310
85013410
85013450
85014010
85014090
85015110
85015190
85015210
85015310
85016110
85016210
85016310
85021110
85021210
85021310
85022010
85023010
85024010
85030010
85030091
85030099
85041010
85043110
85043210
85043310
85044010
85045010
85071010
85072010
85073010
85074010
85078010
85079010
85111010
85112010
85113010
85114010
85115010
85118010
85141010
85141091
85141099
85142010
85142090
85143010
85143090
85144000
85149010
85149090
85153100
85153911
85153913
85153919
85153990
85158010
85158090
85159000
85181010
85182110
85182210
85182910
85183010
85184010
85185010
85189000.
85191000
85192100
85192900
85194000
85201000
85209010
85211010
85219000
85221000
85229010
85229030
85229091
85229099
85251010
85251090
85252010
85252090
85253010
85253091
85253099
85261011
85261013
85261019
85261090
85269111
85269119
85269190
85269210
85269290
85271110
85279010
85279091
85279099
85291010
85299010
85301000
85308000
85309000
85311010
85311090
85312010
85312090
85318010
85318090
85319000
85329000
85339000
85391010
85401110
85401130
85401150
85401180
85402010
85402030
85402090
85404100
85404200
85409100
85409900
85438010
85439010
85443010
86090010
86090090
87021091
87031010
87031090
87032410
87033311
87042110
87042210
87042310
87043110
87043210
87091110
87091910
87099010
87099090
88011010
88019010
88019091
88019099
88021110
88021210
88022010
88023010
88024010
88025000
88031010
88032010
88033010
88039091
88051010
88051090
88052010
88052090
90011010
90011090
90013000
90019010
90019090
90029010
90029091
90029099
90061000
90062000
90063000
90064000
90065100
90065200
90065300
90065900
90066100
90066210
90066290
90066900
90069110
90069190
90069900
90071100
90071900
90081000
90082000
90083000
90089000
90099010
90099090
90141010
90142011
90142013
90142015
90142019
90142090
90149010
90149090
90181100
90181900
90182000
90183110
90183190
90183210
90183290
90183900
90184100
90184900
90185010
90185090

90189010
90189020
90189030
90189041
90189049
90189050
90189060
90189090
90191010
90191090
90192000
90200010
90200090
90211100
90211910
90211990
90212910
90212990
90213010
90213090
90214000
90215000
90219010
90219090
90221100
90221900
90222100
90222900

90223000
90229010
90229090
90249000
90251110
90251910
90252010
90258010
90259010
90259090
90261010
90262010
90268010
90269010
90269090
90271010
90271090
90272010
90272090
90273000
90274000
90275000
90278011
90278019
90278091
90278099
90279010
90279090

90291010
90292010
90299010
90301010
90302010
90303110
90303910
90304010
90308110
90308910
90309010
90318010
90319010
90321010
90322010
90328110
90328910
90329010
90330000
91040010
91091910
91099010
92081000
92089000
92099200
92099300
92099400
92099910

92099990
94011010
94021000
94029000
94032010
94037010
94051010
94056010
94059210
94059910
95063100
95063200
95063910
95063990
95069100
95069910
95069990
96011000
96121010
96121090
96122000
97011000
97019000
97020000
97030000
97040000
97050000
97060000

Allegato V

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

25292100
25292200
25293000
27129039
27129090
27132000
27139010
27139090
28011000
28046100
28046900
28047000
28048000
28049000
28181000
28332300
28332400
28332500
28332700
28332910
28332930
28332950
28332970
28332990
28391100
28391900
28392000
28399010
28399090
28500010
28500030
28500050
28500070
28500090
29031200
29031300
29033010
29034069
29034098
29051700
29051990
29053990
29061100
29061300
29061400
29061900
29062100
29062910
29062990
29081010
29081090

29082000
29089090
29142100
29142300
29143000
29144100
29144900
29145000
29151100
29151200
29151300
29152300
29152400
29152900
29153100
29153300
29153500
29153910
29153930
29153950
29153990
29156010
29156090
29157015
29157020
29157025
29157030
29157080
29159010
29159090
29181200
29181930
29181990
29214210
29214290
29214310
29214390
29214400
29214910
29214990
29221100
29221200
29221300
29221900
29222100
29222200
29222900
29223000
29224100
29224200
29224910

29224930
29224990
29225000
29291000
29299000
29301000
29304000
29309080
29310010
29310020
29310030
29310090
29321100
29321300
29321900
29322100
29322910
29322990
29329010
29329030
29329050
29329070
29329090
29331110
29331190
29331910
29331990
29332100
29332910
29332990
29333100
29333910
29333990
29334010
29334090
29335110
29335130
29335190
29335910
29335990
29336910
29336990
29337900
29339010
29339030
29339050
29339060
29339070
29339090
29341000
29342010

29342030
29342050
29342090
29343010
29343090
29349010
29349030
29349040
29349050
29349060
29349070
29349080
29349090
29350000
29361000
29362100
29362200
29362300
29362400
29362500
30031000
30032000
30033100
30033900
30034000
30039010
30039090
30049011
30049019
30049091
30049099
32071010
32071090
32072010
32072090
32073000
32074010
32074090
32121010
32121090
32129010
32129031
32129039
32129090
33012110
33012190
33012210
33012290
33012310
33012390
33012410

33012490
33012510
33012590
33012610
33012690
33012911
33012931
33012951
33012953
33012955
33012957
33012959
33012991
33013000
33019010
33019090
39033000
39051100
39059000
39061000
39069000
39072011
39092000
39093000
39100000
39111000
39119010
39119090
40070000
43018010
43018030
43018050
43018090
43021910
43021920
43021941
43021949
43021970
43021990
43023051
43023055
43023071
43023075
44061000
44069000
48021000
48022000
48112900
48113100
48113900
49051000
49059100
49059900
49060000
49070010
49070030
49070091

49070099
49081000
49089000
49090010
49090090
49100000
49111000
49119110
49119180
49119900
68022200
68022900
68029200
68029910
68029990
68030010
68030090
68061000
68151000
73090010
73090030
73090051
73090059
73090090
73121030
73121050
73121071
73121075
73121079
73121091
73121095
73121099
73129090
73202085
74071000
74072110
74072190
74072210
74072290
74072900
74091100
74091900
74092100
74092900
74093100
74093900
74094011
74094019
74094091
74094099
74099010
74099090
74151000
74152100
74152900
74153100
74153210

74153290
74153900
74181000
74182000
75051100
75051200
75052100
75052200
75071100
75071200
76082030
76082091
76082099
76161000
76169091
76169099
80051000
80052000
80060000
80070000
82111000
82119110
82119190
82119210
82119290
82119310
82119390
82119400
82141000
82142000
82149000
83030010
83030030
83030090
83111010
83111090
83112000
83113000
83119000
84072111
84072119
84072191
84072199
84072930
84072950
84072970
84072990
84082031
84082035
84082037
84082051
84082055
84082057
84089021
84089031
84089033
84089036

84089037
84089051
84089055
84089057
84089071
84089075
84145930
84238150
84238190
84238210
84238291
84238299
84238910
84238990
84239000
84511000
84512110
84512190
84512900
84513010
84513090
84514000
84515000
84518010
84518090
84519000
84681000
84682000
84688000
84689000
84761110
84761190
84761910
84761990
84769000
84807100
84811011
84811019
84812010
84812090
84813010
84813091
84813099
84814010
84814090
84818011
84818019
84818031
84818039
84818051
84818059
84818061
84818063
84818069
84818071
84818073
84818079
84818081

84818065
84818067
84818099
85015291
85015399
85049011
85049019
85049090
85163190
85165000
85166070
85167100
85167200
85171000
85172000
85173000
85174000
85178110
85178190
85178200
85179010
85179091
85179099
85241000
85242110
85242190
85242210
85242290
85242310
85242390
85249010
85249091
85249099
85389010
85389090
85394010
85394030
85394090
85401210
85401230
85401290
85403010
85403090
85404900
85408100
85408911
85408919
85408990
85421110
85421130
85421141
85421143
85421145
85421151
85421152
85421153
85421155
85421161
85421163
85421165
85421166
85421172
85421176
85421181
85421183
85421185
85421187
85421192
85421193
85421194
85421199
85421910
85421920
85421930
85421950
85421970
85421990
85422010
85422050
85422090
86080030
86080091
86080099
87081010
87082110
89039110
89039191
89039193
89039199
89039210
89039291
89039299
89039910
89039991
89039999
90015020
90015041
90015049
90015080
90021100
90021900
90022010
90022090
90051010
90051090
90053000
90059000
90072100
90072900
90079110
90079190
90079200
90091100
90091200
90092100
90092210
90092290
90093000
90101000
90102000
90103000
90109000
90171010
90171090
90172011
90172019
90172030
90172090
90173010
90173090
90178010
90178090
90179000
91101200
91101900
91109000
91111000
91112010
91118000
91119000
91121000
91128000
91129000
91131010
91131090
91132000
91141000
91142000
91143000
91144000
91149000
95041000
95042010
95042090
95043010
95043030
95043050
95043090
95049010
95049090
95061110
95061190
95061200
95061910
95061990
95062100
95062910
95062990
95064010
95064090
95065100
95065910
95065990
95066100
95066210
95066290
95066910
95066990
95067010
95067030
95067090
96081010
96081030
96081091
96081099
96082000
96083100
96083910
96083990
96084000
96085000
96086010
96086090
96089100
96089910
96089930
96089991
96089999
96091010
96091090
96092000
96099010
96099090
96131000
96132010
96132090
96133000
96138000
96139000
96141000
96142010
96142090
96149000

ALLEGATO VI

1. I dazi doganali applicabili all'importazione in Romania dei prodotti originari della Comunità sotto elencati sono aboliti in base al seguente calendario:

   all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
   - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 70% del dazio di base;
   - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
   - sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
   - otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
   - nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti allo 0% del dazio di base.

   87 03 21 10
   87 03 22 11
   87 03 23 11
   87 03 23 19
   87 03 31 10
   87 03 32 11
   87 03 33 19
   87 03 90 10

2. I dazi doganali applicabili all'importazione in Romania dei prodotti originari della Comunità sotto elencati sono aboliti in base al seguente calendario:

   - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti all'80% del dazio di base;
   - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 60% del dazio di base;
   - sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 40% del dazio di base;
   - otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 20% del dazio di base;
   - nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti allo 0% del dazio di base.

   87 03 21 90
   87 03 22 19
   87 03 22 90
   87 03 23 90
   87 03 24 90
   87 03 31 90
   87 03 32 19
   87 03 32 90
   87 03 33 90
   87 03 90 90

ALLEGATO VII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 5

Codice NC 84 07 34 10
84 07 34 91
84 08 20 10

Il contingente tariffario annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 5 per i prodotti sopra elencati è di 20.000 unità per il 1993. Il contingente tariffario è aumentato ogni anno del 10% del quantitativo iniziale."

ALLEGATO VIII

Entro la fine dell'ottavo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le misure che vietano l'immatricolazione di automobili usate importate di otto o più anni, calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione.

I prodotti soggetti alle suddette misure sono i seguenti:

87 02 10 19
87 02 10 99
87 02 90 19
87 02 90 39

87 03 21 90
87 03 22 90
87 03 23 90
87 03 24 90
87 03 31 90
87 03 32 90
87 03 33 90

87 04 21 39
87 04 21 99
87 04 22 99
87 04 23 99
87 04 31 99
87 04 31 99
87 04 32 99

ALLEGATO IX

Elenco di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3

A. Elenco di merci temporaneamente non ammesse all'esportazione per il 1992

Energia elettrica
Carbone e carboni da coke
Mattonelle di carbon fossile
Concentrati di metalli non ferrosi, di oro e di argento
Gas naturali e liquefatti
Petrolio greggio
Olio combustibile, cherosene e combustibili liquidi per riscaldamento
Idrocarburi aromatici (paraxilene, miscele di isomeri dello xilene, cicloesanone e cicloesanolo)
Prodotti intermedi per fibre o filati s.ntetici o artificiali (fenolo, propilene)
Avanzi e materiali rinnovabili contenenti metalli preziosi e rari
Avanzi non ferrosi e di carta (escluse le croste di piombo-rame)
Metalli non ferrosi in blocchi (piombo, zinco, stagno e loro leghe) esclusi i blocchi di leghe secondarie di bronzo e di ottone e le leghe per saldatura sotto forma di barre e fili (cavi)
Fili laminati e trafilati, barre estruse di rame
Zolfo tecnico
Diamanti greggi naturali
Collezioni di mineralogia (dendriti)
Medicinali per uso umano e veterinario e materie prime impiegate nell'industria farmaceutica rumena, ad eccezione di quelle elencate nell'Allegato C.
Protesi, prodotti ortopedici e ovatte per uso medico
Ceppi, travi, legname da lavoro, traversine ferroviarie, alberi di Natale ecc.
Legna da ardere, legno per cellulosa, pannelli di particelle e pannelli di fibre di legno
Legname, di legno duro o dolce e tavolette di legno (inclusi i parchetti e gli zoccoli di quercia)
Impiallacciature (di ogni tipo di legno)
Cellulosa e emicellulosa
Bozzoli di seta, di tipo "Bombix Mori"
Pelli gregge bovine
Pelli gregge ovine e caprine

B. Elenco di merci per le quali sono previsti dei contingenti all'esportazione per il 1992

Cavi e fili di rame, isolati e smaltati
Ferro-leghe (ferrocromo, ferro-silico-manganese, ferrosilicio e silicio metallico)
Rottami di ferro, rotaie usate
Alluminio primario e secondario in blocchi
Leghe secondarie di bronzo e di ottone in blocchi, incluse le leghe per saldatura sotto forma di barre e fili
Croste di piombo-rame
Rame elettrolizzabile ottenuto da concentrati di rame di importazione
Benzine (a condizione che il mercato interno sia regolarmente rifornito)
Olio Diesel
Oli minerali naftenici
Concimi chimici ottenuti da azoto e urea
Compensati di faggio
Pannelli
Parchetti di faggio
Pannelli di particelle
Casse di legno per agrumi
Legname e semilavorati di conifere, di faggio e vari legni dolci (p. es. pioppo)
Telai e stipiti di porte e finestre
Taccuini
Benzene
Toluene
Tereftalato di dimetile
Acrilonitrile
Glicole etilenico
Marmo non lavorato

C. Elenco di materie prime e di medicinali per i quali sono previsti dei contingenti all'esportazione per il 1992

Cloramfenicolo pastiglie
Calcio pantotenato (in massa)
Estere dietilmalonico (in massa)
Vitamina K3 per mangimi (in massa)
Calcio gluconato iniettabile
Glucosio iniettabile (destrosio)
"Pharyngosept" compresse
Aspirina (in massa)
Sodio benzoato
Acido benzoico 99
Acido salicilico
"Romazulan" fiale
Insulina fiale
Idrocortisone acetato 25 mg/5/1
"Heligal" compresse x 20
Silimarina compresse x 80

Lanatoside compresse x 60
"Apilarnil potent" x 40
"Apilarnil potent" x 40 compresse
"Adenostop" 100 ml.
Penicillina G sterile
Penicillina G sodica
Tetraciclina (in massa)
Oxitetraciclina (in massa)
Oxitetraciclina per mangimi al 10%
Streptomicina fiale
Streptomicina (in massa)
Nistatina (in massa)
Cloxacillina (in massa)
"Efitard" fiale
Cloramfenicolo emisuccinato fiale
"Moldamine" fiale
"Pell-amar" unguento, crema, gel e in massa
Vitamina B-12 per uso veterinario
Oxacillina fiale x 500 mg.
meticillina fiale x 1g.
Eritromicina lattobionato fiale
"Phosphobion" fiale
Gerovital H3 fiale
Gerovital H3 pastiglie
Aslavital fiale
Aslavital pastiglie
"Pell-amar" pillole
Sulfatiazolo (in massa)
Ftalilsulfatiazolo compresse
Clorochina fosfato compresse
Sulfanilamide (in massa)
Calcio gluconato fiale
DL-metionina
Chinina solfato
Tolbutamide (in massa)
Paracetamolo (in massa)
Salicilato di metile (in massa)
Sulfochinoxaleina (in massa)
Fenolftaleina (in massa)
Cloramina B
Saccarina sodica
Salicilamide
"Saprosan"
Nicotinamide
Nipagina
Fenacetina
Nipasol
Isoottil salicilato
Ciclammato sodico
Clorsoxazone
Piracetam
Meclofenoxato
"Scobutil"
Piperazina adipato
Colina ditartrato
Nicotinato di metile
Colchico semi

ALLEGATO X

Merci di cui all'articolo 18

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO XI a

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2[1]

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50%

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant.	Anno 2 quant.	Anno 3 quant.	Anno 4 quant.	Anno 5 quant.
0207 1079 0207 2351 0207 2359	Oche ...	100	110	120	130	140
0207 3953 0207 4311						
0207 3961 0207 4323						
ex 0207 3965 ex 0207 4331	Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3967 ex 0207 4341	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche, fresche, refrigerate o congelate					
0207 3971 0207 4351						
0207 3975 0207 4361						
ex 0207 3981 ex 0207 4371	Parti dette "paltò di oca", fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3985 ex 0207 4390	Frattaglie di oca, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate					
1601 0091 1601 0099	Salsicce, stagionate Altri	600	660	710	760	820
1602 4110	Conserve di carne della specie suina domestica	1000	1090	1180	1270	1360
1602 4210 1602 4911 1602 4913 1602 4915 1602 4919 1602 4930 1602 4950						

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

ALLEGATO XI b

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2[1]

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50%.

	CODICE NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio
	0101 1910	Cavalli vivi, destinati alla macellazione (2)	ESENTE
	0101 1990	Altri	12
	0203 1190	Carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, esclusa quella domestica	ESENTE
	0203 1290		
	0203 1990		
	0203 2190		
	0203 2290		
	0203 2990		
	0206 1099	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o	
	0206 2100	congelate, di animali	2
	0206 2999	della specie bovina	
	0207 3100	Fegati grassi di oche o di anatre	ESENTE(3)
	0207 5010		
	0208 1010	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
	0208 1090	Diverse da quelle di conigli domestici	ESENTE
	0208 2000	Cosce di rane	
	0208 9030	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	ESENTE
	0409 0000	Miele naturale	25
	0602 9959	Altre piante di pieno campo, escluse le vivaci	12
	0603 9000	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi	7
	0604 9110	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori ...	7
		Freschi	
	0604 9910	Semplicemente essiccati	2
	0604 990	Altri	14
	0707 0019	Cetrioli o cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex	0709 3000	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
	0709 6099	Pimenti	5
ex	709 9090	Zucche e zucchine, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
ex	0709 9090	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	
	0712 2000	Cipolle, secche	8
ex	0712 3000	Funghi, esclusi quelli coltivati	6
ex	0712 9090	Barbaforte (Cochlearia armoracia)	ESENTE
		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati ...	
	0713 1090	Altri	2
	0713 3390	Fagioli comuni, non destinati alla semina	ESENTE
	0713 3990	Altri fagioli, non destinati alla semina	ESENTE
ex	0807 1010	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5
ex	0809 2010	Ciliegie acide (prunus cerasus), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio	(4) 11
ex	0809 2090	Ciliegie acide (prunus cerasus), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile	11

	0809 4090	Prugnole	7
	0810 2010	Fragole (5)	9
	0810 2090	Altri (5)	5
	0810 3010	Ribes nero (cassis), fresco (5)	9
	0810 3030	Ribes rosso, fresco	9
	0810 4030	Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus")(5)	ESENTE
	0811 1090	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)	13
	0811 2031	Lamponi (5)	14
	0811 2039	Ribes nero (cassis) (5)	10
	0811 2059	More di rovo o di gelso e more-lamponi	8
	0811 2090	Altri	6
	0811 9050	Mirtilli neri	7
ex	0811 9090	Cotogne	10
ex	0811 9090	Frutta figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08054000, 08072000, 08104010, 08104050, 08109030 e 08109080	6
ex	0811 9090	Cinorrodi	ESENTE
	0813 4030	Pere	4
	0904 2090	Frutti del genere Capsicum o Pimenta, tritati o polverizzati	4
ex	1106 3090	Farine, semolini e polveri di castagne	7,5
ex	1106 3090	non di castagne	2
	1506 0000	Altri grassi e oli animali e loro frazioni	ESENTE
	1522 0099	Degras, altri	ESENTE
	1602 2010	Fegato di oca o di anatra	11
	1602 4190	Della specie suina, esclusa quella domestica	8
	1602 4290		
	1602 4990		
ex	1602 5090	Lingua di bovino preparata o conservata	17
ex	1602 9031	Di selvaggina	8
ex	2007 9190	Altre, esclusa la marmellata e la confettura d'arancia	19
	2007 9910	Puree e paste di prugne (6)	24
	2007 9931	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 30%	25
ex	2007 9939	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
	2008 6061	Ciliegie acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto inferiore a 1 kg	18

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
(2) La registrazione sotto questo codice NC è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.
(3) Non si applicano prelievi.
(4) Dazio minimo applicabile: MIN 2,2 ECU/100 kg netti.
(5) Nel rispetto delle disposizioni sui prezzi minimi d'importazione di cui all'allegato al presente allegato.
(6) La registrazione in questa sottovoce è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Allegato agli allegati XI b e XII b

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione

di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono dei prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC	
0810 1010	Fragole, dal 1° maggio al 31 luglio
0810 1090	Fragole, dal 1° agosto al 30 aprile
0810 2010	Lamponi
0810 2090	Altri
0810 3010	Ribes nero (cassis)
0810 3030	Ribes rosso
0810 4030	Mirtilli (frutti del "Vaccynium myrtillus")
0811 2031	Lamponi
0811 2039	Ribes nero (cassis)

I suddetti prezzi minimi sono stabiliti dalla Comunità, in consultazione con la Romania, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e delle tendenze del mercato comunitario.

2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri.

- In nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario dei vari prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità dev'essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione.

- In nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità dev'essere inferiore al 90% del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a partire dal momento in cui i quantitativi importati nel corso di quel periodo non sono inferiori al 4% del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il proprio prezzo minimo all'importazione per ciascuna fornitura dei prodotti in questione importata dalla Romania.

ALLEGATO XIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21 paragrafo 4 (1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.
I quantitativi importati in relazione ai codici NC di cui al presente allegato, fatta eccezione per i codici 0101 e 0204, sono soggetti a una riduzione dei prelievi e dei dazi del 20 % nel primo anno, del 40 % nel secondo anno, del 60 % negli anni successivi.
I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50 %.

	CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant. t	Anno 2 quant. t	Anno 3 quant. t	Anno 4 quant. t	Anno 5 quant. t
	0201 0202	Carni fresche della specie bovina fresche refrigerate o congelate (5)	990	1080	1170	1260	1350
	0104 1030 0104 2090	Animali vivi della specie caprina (2)(4)	523	571	618	666	713
	0204	Carni di animali della specie ovina o caprina (2)(4)(6)	83	91	98	106	113
	0203 1110 0203 1211 0203 1911 0203 1913 0203 1915 0203 1955 0203 1959 0203 2110 0203 2211 0203 2219 0203 2913 0203 2911 0203 2915 0203 2955 0203 2959	(3) (0203 1955, 0203 1959) (3) (0203 2955, 0203 2959)	9000	9920	10640	11450	12270
	0207 1019 0207 2190 0207 4151 0207 4171 0207 4190	"polli 65%" Freschi o refrigerati "polli 65%" congelati Pezzi di galli o di galline Pezzi di galli o di galline Pezzi di galli o di galline	730	800	860	930	1000
ex	0406 9029	Kashkaval Sacele (7)	1000	1100	1200	1300	1400
ex	0406 9029	Kashkaval Penteleu (7)					
ex	0406 9029	Kashkaval Daka (7)					
ex	0406 9029	Kashkaval afumat Vidraru (7)					
ex	0406 9029	Kashkaval afumat Felesti (7)					
ex	0406 9089	Brinza Moieciu (7)					
ex	0406 9089	Brinza vaca (7)					
ex	0406 9089	Brinza de burduf (7)					
ex	0406 9089	Brinza topita Carpati (7)					
	1001 9099	Frumento	14400	15710	17020	18330	19640

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
(2) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Romania sul commercio nel settore degli ovini e dei caprini, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e i quantitativi di cui al paragrafo 2, che sono sostituiti dai prodotti e dai quantitativi di cui al presente allegato. Al punto 5 dell'accordo del 1981, tuttavia, il "10%" relativo alla carne e agli animali vivi si considera sostituito da "0%".
(3) Fatta eccezione per il filetto disossato.
(4) Possibilità di conversione per quantitativi limitati.
(5) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 900 t.
(6) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 75 t.
(7) Di latte vaccino.
(8) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di aiuti alimentari comunitari sotto forma di grano comune, il contingente relativo a questo prodotto viene ridotto dei quantitativi delle operazioni di aiuto alimentare.

ALLEGATO XIIb

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 4 (1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant. t	Anno 1 aliq. dazio	Anno 2 quant. t	Anno 2 aliq. dazio	Anno 3 quant. t	Anno 3 aliq. dazio	Anno 4 quant. t	Anno 4 aliq. dazio	Anno 5 quant. t	Anno 5 aliq. dazio
0702 0010	Pomodori (2)	3400	9.9	3560	8.8	3720	7.7	3890	7.7	4050	7.7
0702 0090	Pomodori (7)		16.2		14.4		12.6		12.6		12.6
0703 1019	Cipolle	130	9.6	140	7.2	150	4.8	160	4.8	170	4.8
0704 1010	Cavoli (2)	1500	13.6	1650	10.2	1800	6.8	1950	6.8	2100	6.8
0704 9010	Cavoli bianchi e cavoli rossi (5)		12		9		6		6		6
0704 9090	altri		12		9		6		6		6
0707 0011	Cetrioli	1480	13.6	1620	10.2	1750	6.8	1880	6.8	2020	6.8
0708 2010	Fagioli freschi (2)	130	10.4	140	7.8	150	5.2	160	5.2	170	5.2
0708 2090	Fagioli freschi (2)		13.6		10.2		6.8		6.8		6.8
0709 6010	Peperoni	1710	7.2	1870	5.4	2020	3.6	2180	3.6	2330	3.6
0710 2100	Piselli congelati	110	14.4	120	10.8	130	7.2	140	7.2	150	7.2
0710 2200	Fagioli congelati		14.4		10.8		7.2		7.2		7.2
0710 2900	altri, congelati		14.4		10.8		7.2		7.2		7.2
ex 0711 9040	Funghi (9)	320	10.8	340	9.6	350	8.4	370	8.4	380	8.4
2003 1020											
2003 1030											
0802 3100	Noci comuni con guscio	200	6.4	220	4.8	240	3.2	260	3.2	280	3.2
0802 3200	— sgusciate		6.4		4.8		3.2		3.2		3.2
0808 1091	Mele, escluse le mele	100	11.2	110	8.4	120	5.6	130	5.6	140	5.6
0808 1093	da sidro (3)(4)		6.4		4.8		3.2		3.2		3.2
0809 1000	Albicocche	820	20	900	15	970	10	1040	10	1120	10
0809 4011	Prugne (6)	1800	12	1960	9	2130	6	2290	6	2460	6
0809 4019			6.4		4.8		3.2		3.2		3.2
0810 1010	Fragole (6)(8)	1720	12.8	1880	9.6	2030	6.4	2190	6.4	2350	6.4
0810 1090	Fragole (8)	345	11.2	380	8.4	415	4.8	450	4.8	485	4.8
0812 1000	Ciliegie	75	8.8	82	6.6	89	4.4	95	4.4	102	4.4
0813 1000	Albicocche secche	570	5.6	620	4.2	670	2.8	730	2.8	780	2.8
0813 2000	Prugne secche		9.6		7.2		4.8		4.8		4.8
0813 3000	Mele secche		6.4		4.8		3.2		3.2		3.2
0813 4080	Altre, secche		4.8		3.6		2.4		2.4		2.4

ALLEGATO XIIb(seguito)

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant. t	Anno 1 aliq. dazio	Anno 2 quant. t	Anno 2 aliq. dazio	Anno 3 quant. t	Anno 3 aliq. dazio	Anno 4 quant. t	Anno 4 aliq. dazio	Anno 5 quant. t	Anno 5 aliq. dazio
	Semi, frutti e spore										
1209 2590		300	3.2	330	2.4	360	1.6	390	1.6	420	1.6
1209 2990			4		3		2		2		2
1209 9190			5.6		4.2		2.8		2.8		2.8
1209 9991			4.8		3.6		2.4		2.4		2.4
1209 9999			5.6		4.2		2.8		2.8		2.8
1212 9910	Radici di cicoria	340	1.6	370	1.2	400	0.8	430	0.8	460	0.8
1512 1191	Oli di semi di girasole, greggi	2700	8	2950	6	3190	4	3440	4	3680	4
1512 1991	Oli di semi di girasole, altri		12		9		6		6		6
1602 3111	Conserve di carne di tacchino	300	13.6	330	10.2	360	6.8	390	6.8	420	6.8
2001 1000	Cetrioli in conserva	100	17.6	110	13.2	120	8.8	130	8.8	140	8.8
2001 3090	Altri		16		12				8		8
2002 9030	Pomodori preparati	560	16.2	590	14.4	610	12.6	640	12.6	670	12.6
2002 9090			16.2		14.4		12.6		12.6		12.6
2005 4000	Piselli	120	19.2	130	14.4	140	9.6	150	9.6	160	9.6
2009 7019	Succhi di mela	1040	33.6	1140	25.2	1230	16.8	1320	16.8	1420	16.8
2401 1060	Tabacco -(10)	2500	11.5	2750	9	3000	5.5	3250	5.5	3500	5.5
2401 1070	-(10)		11.5		9		5.5		5.5		5.5
2401 2060	-(10)		11.5		9		5.5		5.5		5.5
2401 2070	-(10)		11.5		9		5.5		5.5		5.5

1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
(2) Dazio minimo applicabile: MIN 2 ECU/100 kg netti
(3) Dazio minimo applicabile: MIN 2,4 ECU/100 kg netti
(4) Dazio minimo applicabile: MIN 2,3 ECU/100 kg netti
(5) Dazio minimo applicabile: MIN 0,5 ECU/100 kg netti
(6) Dazio minimo applicabile: MIN 3 ECU/100 kg netti
(7) Dazio minimo applicabile: MIN 3,5 ECU/100 kg netti
(8) Nel rispetto delle disposizioni sui prezzo minimo contenute nell'allegato agli allegati XIb e XIIb per i prodo destinati alla trasformazione.
(9) Questi codici NC sono soggetti al regime di importazione stabilito nel regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio.
(10) Dazio minimo applicabile in ECU per 100 kg: Anno 1: 22.5; Anno 2 17; Anno 3 e successivi: 11.

ALLEGATO XIII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4

Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate

Codice NC	Quantità	Anno 1 dazio	Anno 2 dazio	Anno 3 dazio	Anno 4 dazio	Anno 5 dazio
01011100	ILLIMITATA	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
01021000	ILLIMITATA	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
01029031	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
01031000	ILLIMITATA	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
01041010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
01042010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
02109090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04021019	1500	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04022111		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04022119		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04022191		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031002	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031004	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031006	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031012	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031014	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031016	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031022	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031024	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031026	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031032	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031034	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04031036	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039013	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039019	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039031	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039033	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039039	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039051	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039053	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039059	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039061	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039063	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04039069	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04041011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04050010	1500	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
04050090		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8

04061010	1000	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04061090		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04062010		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04062090		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04063039		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04063090		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069013		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069015		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069017		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069019		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069023		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069027		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069029		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069031	dal 1° settembre al 30 aprile	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069033	dal 1° settembre al 30 aprile	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069035		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069037		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069039		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069060		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069061		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069063		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069069		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069071		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069073		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069075		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069077		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069079		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069081		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069083		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069085		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069089		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069091		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069093		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069097		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
04069099		18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
06011010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
06011020	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
06011030	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
06011040	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
06011090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
06021010	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
06021090	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
06023010	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
06023090	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
06029100	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
07019051	20000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
07019059		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
07019090		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8

07091000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
07092000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
07099039		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
07108010		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08011010		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08011090		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08012000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08013000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08021110		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08021190		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08021210		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08021290		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08022100		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08022200		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08025000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08029000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08029030		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08029090		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08030010	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08030090	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08041010		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08042010		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08042090		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08043000		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08044010		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08045000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08051041		ILLIMITATA	[illegible]	17.0	16.0	15.0	15.0
08051045		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08051049		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08052010	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08052030	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08052050	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08052070	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08052090	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08053010		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08053090		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08054000	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08059000	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08062011		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08062012		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08062018		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08062091		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08062092		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08062098		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08072000		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08109010	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08109030	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08109080	dal 1° novembre al 30 aprile	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
08134050		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08134060		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
08134080		ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09012100		ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10011010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10019091	100000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10019099		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10020000	30000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10030010	1000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10030090	50000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10051011	1000	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
10051013		2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
10051015		2.7	2.6	2.4	2.3	2.3
10063021	10000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063023		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063025		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063027		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063042		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063044		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063046		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063048		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063061		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063063		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063065		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063067		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063092		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063094		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063096		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
10063098		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12021090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12022000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12040010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12074090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12091100	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092100	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092210	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092230	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092290	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092311	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092315	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12093090	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092400	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092510	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092590	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12092950	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12099910	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
12119010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12119030	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
12119090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
15091010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
15091090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
15099000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8

15151100	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
15153010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
15153090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
16022090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
16024919	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
16025010	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
16025090	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
17011110	20000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
17011190		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
17011210		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
17011290		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
17019910		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
17019990		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
18010000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20057000	5000	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20079110	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20079130	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20079190	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20079935	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20079951	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20081110	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20081191	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20081199	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083019	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083031	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083039	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083051	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083055	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083059	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083071	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083075	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083079	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083091	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20083099	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091111	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091119	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091191	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091199	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091911	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091919	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091991	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20091999	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20092011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20092091	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20092099	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093019	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093031	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093039	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093051	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8

20093055	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20093059	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094011	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094019	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094030	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094091	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094093	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
20094099	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
23011000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
23012000	ILLIMITATA	18.0	17.0	16.0	15.0	15.0
23040000	ILLIMITATA	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011010	2500	22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011020		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011060		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24011070		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24012010		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8
24012020		22.5	21.3	20.0	18.8	18.8

ALLEGATO XIV

CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ NEL SETTORE DELLA PESCA

	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
	0301 91 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), Vire	10
	0302 11 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), Fresche o refrigerate (esclusi, Fegati, le vova e i lattimi)	10
ex	0302 12 00	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), Freschi o refrigerati (esclusi, Fegati, le vova e 4 lattimi)	1,8
	0303 21 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelate	10
ex	0303 22 00	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), congelati	1,8
	0303 31 30	Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), congelati	4
	0303 71 10	Sardine della specie, Sardina pilchardus, congelate	[illegible]0,7
	0303 71 30	Sardine del genere, Sardinops Sardinella (Sardinella spp.), congelate	13,5
	0303 74 19	Sgombri delle specie, Scomber scombrus e Scomber japonicus, dal 16 giugno al 14 febbraio, congelati	15
	0304 10 11	Filetti di trota (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), freschi o refrigerati	10
	0304 20 11	Filetti di trota (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelati	10
ex	0305 69 50	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), Salati ma non secchi né affumicati e in salamola	[illegible]
	0306 12 90	Astici (Homarus spp.) congelati, non interi	4
	0306 19 10	Gamberi congelati	
	0306 29 10	Gamberi non congelati	4
	0306 29 30	Scampi (Nephros norvegicus), non congelati	10,8
	0307 31 10	Mitili (Mytilus spp.), vivi, freschi o refrigerati	5,5
	0307 39 10	Mitili (Mytilus spp.), non vivi, freschi o refrigerati	5,[illegible]
	0307 41	Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) e calamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) vivi, freschi o refrigerati	4

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
1604 12 90	Aringhe, intere o in pezzi, escluse quelle tritate, diverse dai "Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18
1604 13 10	Sardine, preparate o conservate, intere o in pezzi, escluse quelle tritate	22,5
1604 13 90	Alacce e spratti, preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelle tritati	9
1604 15 10	Sgombri della specie Scomber Scombrus e Scomber Japonicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	19
1604 15 90	Sgombri della specie Scomber australasicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	9
ex 1604 20 10	Salmoni del Danubio, preparati o conservati, (esclusi quelli interi o in pezzi)	4
ex 1604 20 50	Sardine e sgombri della specie Scomber Scombrus e Scomber Japonicus, preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi)	19
1604 30 10	Caviale (nova di storione)	12
ex 1605 20 00	Gamberetti di varieta diverse dalla varieta "Craugon", preparati o conservati	6
2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in Forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0

ALLEGATO X V

CONCESSIONI DELLA COMUNITA NEL SETTORE DELLA PESCA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
0302 40 10	Aringhe, (clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 15/2 al 15/6, fresche o regrigerate, esclusi i fegati, le nova e i lattimi	18
0302 40 90	Aringhe, (clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 16/6 al 14/2, fresche o regrigerate, esclusi i Fegati, le nova e i lattimi	16
0302 61 10	Sardine della specie Sardina philcardus, fresche o refrigerate	18
0302 61 30	Sardine del genere Sardinops e alacce (Sardinella spp), fresche o refrigerate	15
0302 64 10:	Sgombri (Scomber Scombrus o Scomber australasicus Scomber Japonicus) dal 15/2 al 15/6, freschi o refrigerati	18
0302 64 90	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber australasicus Scomber Japonicus) dal 16/6 al 14/2, freschi o refrigerati	16
0303 50 10	Aringhe (Clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 15/2 al 15/6, congelate (esclusi i Fegati, le nova e i lattimi)	18
0303 50 90	Aringhe, (Clupea Harengus, Clupea pallasii), dal 16/6 al 14/2, congelate (esclusi i Fegati, le nova e i lattimi)	16
0303 71 10	Sardine della specie Sardina philcardus, congelate	18
0303 71 30	Sardine del genere Sardinops e alacce (Sardinella spp.), congelate	18
0303 74 11	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber Japonicus) dal 15/2 al 15/6, congelati	18
0303 74 19	Sgombri (Scomber Scombrus e Scomber Japonicus) dal 16/6 al 14/2, congelati	18
1604 12 10	Filetti di aringhe, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	22.5
1604 12 90	Aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, diverse dai "Filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati"	22.5
1604 13 10	Sardine, preparate o conservate, intere o in pezzi (escluse quelle tritate)	22.5

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota %
ex 1604 13 90	Alace, preparate o conservate, intere o in pezzi, (escluse quelle tritate)	22,5
1604 15 10	Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati intere o in pezzi (esclusi quelle tritati)	22,5
ex 1604 20 50	Sardine e sgombri delle specie Scomber Scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi	22,5
ex 1604 20 90	Aringhe (Clupea harengus,Clupea pallasii) preparate o conservate (escluse quelle intere o in pezzi)	22,5

ALLEGATO XVI

STABILIMENTO (articolo 45, paragrafo 1)

Atti legali relativi a proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri.

ALLEGATO XVII

STABILIMENTO (articolo 45, paragrafo 2)

1. Acquisto, proprietà e vendita di terreni e beni forestali.
2. Acquisto, proprietà e vendita di edifici residenziali non attinenti a investimenti dall'estero in Romania.
3. Monumenti ed edifici di valore storico e culturale.
4. Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attività analoghe.
5. Servizi legali, esclusi i servizi di consulenza legale.

ALLEGATO XVIII

STABILIMENTO SERVIZI FINANZIARI
(articoli 45, 46, 48 e 50)

Servizi finanziari definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa 'a coassicurazione);
      (i) assicurazione sulla vita
      (ii) assicurazione generale
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;
   6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
      (a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
      (b) valuta straniera;
      (c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
      (d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
      (e) titoli trasferibili;
      (f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8. intermediazione di credito;
9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

(a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

(b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

(c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO XIX

PROPRIETA' INTELLETTUALE (articolo 67)

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 67 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

   - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
   - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
   - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
   - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).

2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 67 si applichi ad altre convenzioni multilaterali attuali o future.

3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

   - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
   - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
   - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. Entro il termine della prima fase, la Romania adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).

5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Romania, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1.

6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO	relativo all'articolo	TITOLO
N° 1	16	SUI TESSILI E SUI CAPI D ABBIGLIAMENTO
N° 2	17	SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (PRODOTTI CECA)
N° 3	20	SUGLI SCAMBI, TRA LA ROMANIA E LA COMUNITA', DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO
N° 4	35	SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
N° 5	37	SULLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA ROMANIA, LA SPAGNA E IL PORTOGALLO
N° 6	94	SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
N° 7	126	SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI

PROTOCOLLO N° 1 SUI TESSILI E SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili"), così definiti:

- per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i prodotti tessili sono quelli elencati all'allegato I dell'accordo bilaterale tra la Comunità e la Romania sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 20 settembre 1991, e i prodotti elencati nella Tabella I dell'allegato all'accordo in forma di scambio di lettere che forma parte integrante del suddetto accordo bilaterale siglato l'11 luglio 1986;

- per quanto riguarda gli aspetti tariffari, i prodotti tessili sono quelli della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale rumena.

ARTICOLO 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capp. 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Romania ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli al termine di un periodo di sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

   - all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base;
   - all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base;
   - all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base;
   - all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base;
   - all'inizio del sesto anno, a un settimo del dazio di base;
   - all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Romania ai prodotti tessili della sezione XI (capp. 50-63) della tariffa doganale rumena, originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 11 dell'accordo.

3. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensatori importati nella Comunità originari della Romania ai sensi del protocollo 4 dell'accordo e derivanti dall'esecuzione in Romania di operazioni contemplate dal regolamento (CEE) 636/82 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

ARTICOLO 3

1. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui al paragrafo 2, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Romania continuano ad essere disciplinati dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Romania e la Comunità europea, siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 20 settembre 1991. Le parti convengono di apportare le necessarie modifiche il suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili per tener conto della politica comunitaria in materia dopo il 1° gennaio 1993.

   Le Parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Romania, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 31 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

2. La Romania e la Comunità si impegnano a negoziare appena possibile un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili, tenendo conto del futuro regime che disciplinerà il commercio internazionale dei prodotti tessili, in discussione nei negoziati multilaterali di Ginevra. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo di integrazione che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° gennaio del 1991, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, o dall'entrata in

vigore dell'accordo, se successiva. Il nuovo protocollo entra in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le Parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Romania e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si dovrà prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 31 dell'accordo, il nuovo protocollo prevede anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessili. Detto meccanismo non è complessivamente più restrittivo del meccanismo di salvaguardia previsto nell'accordo sui tessili di cui al paragrafo 1.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni in Romania di prodotti tessili comunitari verranno abolite nel corso dello stesso periodo previsto per la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente alle importazioni tessili nella Comunità.

ARTICOLO 4

Dall'entrata in vigore dell'accordo all'entrata in vigore del nuovo protocollo, non vengono imposte nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito dell'accordo e dei relativi protocolli.

PROTOCOLLO N° 2 SUI PRODOTTI CECA

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Romania vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1. All'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80% del dazio di base.

2. Si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0% del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 3

I dazi doganali applicabili in Romania alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1. per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato IIa del presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo;

2. per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato IIb del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo;

3. per quanto riguarda i prodotti non elencati negli allegati IIa o IIb del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 dell'accordo.

ARTICOLO 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Romania e le misure di effetto equivalente vengonò abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Romania di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 5

Qualora, nel corso di un periodo uguale alla deroga prevista per le sovvenzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati dell'acciaio, le importazioni di specifici prodotti d'acciaio originari di una delle parti provochino o minaccino di provocare gravi danni ai fabbricanti di prodotti analoghi o gravi perturbazioni dei mercati dell'acciaio della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, e in deroga alle altre disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 31 a 34, qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato la parte importatrice può adottare subito le misure quantitative o d'altro genere strettamente necessarie per far fronte alla situazione, nel rispetto degli obblighi internazionali e multilaterali.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

ARTICOLO 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Romania vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

1. Il 1° gennaio 1994 ciascun dazio sarà ridotto al 50% del dazio di base;

2. Il 31 dicembre 1995 i dazi rimanenti saranno eliminati.

ARTICOLO 7

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Romania di prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 8

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Romania e le misure di effetto equivalente vengono abolite entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative applicabili in Romania sulle importazioni di prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

ARTICOLO 9

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Romania:

   1. tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
   2. lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Romania;
   3. qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, degli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto 3 del presente articolo, la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:
   - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione;
   - l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;
   - il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Romania.

5. Ciascuna delle Parti deve garantire la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente informazioni complete con l'altra Parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Romania ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, e che

   - le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o
   - in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra Parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

   la Parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro 30 giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro 30 giorni.

   Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto 3 del presente articolo, dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti.

ARTICOLO 10

Le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti.

ARTICOLO 11

Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI ACCIAIO E DI CARBONE CECA

2601 11 00
2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

2702 10 00
2702 20 00

2704 00 19
2704 00 30

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 10 00
7203 90 00

7204 10 00
7204 21 00
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 91
7204 49 99
7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 31
7207 20 33
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 00
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 09
7224 90 15
7224 90 30

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 10
7225 20 30
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30

7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 80

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10

ALLEGATO IIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 7

26.01.11.00	72.01.10.11	72.04.30.00	72.10.60.11
26.01.12.00	72.01.10.19	72.04.41.10	72.10.60.19
26.02.00.00	72.01.10.30	72.04.41.91	72.10.90.31
26.19.00.10	72.01.10.90	72.04.41.99	72.10.90.33
27.01.11.10	72.01.20.00	72.04.49.10	72.10.90.35
27.01.11.90	72.01.30.10	72.04.49.30	72.10.90.39
27.01.12.10	72.01.30.90	72.04.49.91	72.18.10.00
27.01.12.90	72.01.40.00	72.04.49.99	72.18.90.11
27.01.19.00	72.02.99.11	72.04.50.10	72.18.90.13
27.01.20.00	72.03.10.00	72.04.50.90	72.18.90.15
27.02.10.00	72.03.90.00	72.06.10.00	72.18.90.19
27.02.20.00	72.04.10.00	72.06.90.00	72.18.90.50
27.04.00.19	72.04.21.00	72.10.12.11	73.01.10.00
27.04.00.30	72.04.29.00	72.10.12.19	

ALLEGATO IIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2

72.02.11.20	72.07.20.31	72.22.40.17	72.28.20.30
72.02.11.80	72.07.20.33	72.22.40.19	72.28.30.10
72.07.11.11	72.07.20.51	72.22.40.30	72.28.30.30
72.07.11.19	72.07.20.55	72.27.10.00	72.28.30.80
72.07.12.11	72.07.20.57	72.27.20.10	72.28.60.10
72.07.12.19	72.07.20.71	72.27.50.10	72.28.70.10
72.07.19.11	72.20.11.00	72.27.90.20	72.28.70.31
72.07.19.15	72.20.12.00	72.27.90.80	72.28.80.10
72.07.19.31	72.20.20.10	72.28.10.10	72.28.80.90
72.07.20.11	72.20.90.11	72.28.10.30	
72.07.20.15	72.20.90.31	72.28.20.11	
72.07.20.17	72.22.30.10	72.28.20.19	

ALLEGATO III

Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 8 del protocollo CECA

Prodotti

2601 11 00
2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

2702 10 00
2702 20 00

2704 00 19
2704 00 30

Regioni

Tutte le regioni:

- della Repubblica federale di Germania
- del Regno di Spagna

PROTOCOLLO N° 3
SUGLI SCAMBI TRA LA ROMANIA E LA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato A per i prodotti originari della Romania.
Per le merci per le quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo, in base alle disposizioni dell'articolo 3, detta riduzione è applicabile nei limiti delle quantità stabilite nell'allegato B.

2. A partire dal 1° gennaio 1996, la Romania accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato C le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.

3. Il consiglio di associazione può:

   - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

   - aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni di cui all'allegato B.

4. Il consiglio di associazione può sostituire le concessioni di cui ai paragrafi 1 e 2 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo dei prodotti agricoli constatate sui mercati della Comunità e della Romania per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

ARTICOLO 2

Ai fini degli articoli seguenti s'intende per:

- "merci", i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- "elemento agricolo dell'imposizione", la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporate e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali;

- "elemento non agricolo dell'imposizione", la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione;

- "prodotti di base", i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80;

- "importo di base", l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

ARTICOLO 3

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nell'allegato A.

2. La Comunità applica alle importazioni originarie della Romania un elemento agricolo all'importazione stabilito in base alle seguenti disposizioni:

   a) Per le merci per le quali l'allegato A prevede un elemento agricolo (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile alle importazioni da tutti i paesi terzi.
   b) Per le merci per le quali l'allegato A prevede un elemento agricolo ridotto (MOBR), detto elemento è calcolato riducendo del 20% nel 1993, del 40% nel 1994 e del 60% a partire dal 1995 gli importi di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo in applicazione del presente accordo e riducendo rispettivamente del 10, del 20 e de 30% l'importo di base per gli altri prodotti di base.

   Detta riduzione dell'elemento agricolo è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato B; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

3. L'elemento agricolo dell''imposizioe è determinato in base alle regole applicabili all'importazione dei prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea, tenuto conto delle riduzioni previste dal parafrafo 2, lettera b.

ARTICOLO 4

1. La Romania determina, entro il 1° luglio 1995, l'elemento agricolo dell'imposizione delle merci di cui all'allegato C sulla base dei dazi applicabili nel 1995 all''importazione dei prodotti agricoli di base originari della Comunità che si considerano entrati nella fabbricazione di tali merci. Essa comunica queste informazioni al consiglio di associazione.

2. I dazi applicabili in Romania alle merci di cui all'allegato C dall'entrata in vigore dell'accordo fino 31 dicembre 1995 sono quelli in vigore il 28 febbraio 1993; tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria rumena l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione definita all'articolo 2 dovesse aumentare, la Romania provvede a darne comunicazione al consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. La Romania riduce gradualmente l'imposizione applicabile alle merci di cui all'allegato C secondo le scadenze stabilite dal consiglio di associazione. La soppressione dell'elemento non agricolo dell'imposizione sarà attuata entro e non oltre il 1° gennaio 2000. La riduzione dell'elemento agricolo dell'imposizione sarà stabilita dal consiglio di associazione sulla base delle concessioni applicabili (all(importazione in Romania) ai prodotti di base.

ARTICOLO 5

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b si applicano unicamente a partire dal[1].

---

(1) Inizio del trimestre (o del periodo di determinazione degli elementi mobili) successivo all'entrata in vigore dell'accordo (intermedio).

ALLEGATO A Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari de la Romania

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTE DI DAZIO				
1	2	di base 3	all'entrata in vigore 4	dopo un anno 5	finale 6	applicabile dopo ... anni
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	-. Iogurt:					
da 0403 10 51 a 99	— Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	8,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0403 90	- Altri:					
da 0403 90 71 a 99	— Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	- Granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: — ortaggi o legumi:					
0711 90 30	—— granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:					

1	2	3	4	5	6
1517 10 10	— avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB
1517 90	- Altri:				
1517 90 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB
1519 12 00	— Acido oleico	3	0	0	0
1519 20	- Acidi grassi industriali	5	3,3	3,3	3,3
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):				
1704 10	- Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero				
1704 10 11 19	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23
1704 10 91 99	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 18	0 + MOBR MAX 18	0 + MOBR MAX 18	0 + MOBR MAX 18
1704 90 10	— estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9
1704 90 30	— preparazione detta "cioccolato bianco"	4 + MOB MAX 27 + AD S/Z	2 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	— Altri:				
1704 90 51	—— Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg:				
	——— fondenti a base di zuccheri:				
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z
	——— altri	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z

1	2	3	4	5	6	7
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
da 1704 90 65 a 81	--- altri	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	--- Altri:					
1704 90 99	--- Altri:					
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 65% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	--- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5%:					
	---- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	---- altri	10	8	6	0	4

1	2	3	4	5	6	7
	— altri:					
	—— dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	—— altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 10 30	— aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:					
	— dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	— altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 10 90	— aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%					
	— dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	— altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	— aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 23 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 30	— aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	— altre:					
1806 20 50	—— aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 70	—— Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	19 + MOB	12,7 + MOB	6,3 + MOB	0 + MOB	2
1806 20 80 00/80	—— Glassatura al cacao:					

1	2	3	4	5	6	7
1806 20 80 10/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5+ MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 80 90/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5+ MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	
1806 20 95 00/80	-- altre					
1806 20 95 10/80	- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5+ MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 95 90/80	aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5+ MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 31	-- ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 32	-- non ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90	- altre					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolato	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao					
	--- In imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	--- Altre	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1

1	2	3	4	5	6	7
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 90	-- Altre: --- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
	--- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 AD S/Z	0 + MOBI MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1901 90	- Altri:					
	-- Estratti di malto:					
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 19	--- altri	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 90	-- altri:					
	--- Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forme di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di "papad"	0	0	0	0	
	--- altre	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	- Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11	-- contenenti uova	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1

— 163 —

1	2	3	4	5	6	7
1902 19	-- altre	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
da 1902 20 91 a 99	-- altre	13 + MOB	7,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 30	- altre paste alimentari	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 40	- Cuscus					
1902 40 10	-- non preparato	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 40 90	-- altro	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili					
	- Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
	- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1904 90	- altri:					
	-- Riso	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	-- altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili;					
1905 10	- Pane croccante detto "Knäckebrot"	0 + MOB MAX 24 + AD D/Z	0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z	0
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0

1	2	3	4	5	6	7
ex 1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
	-- altri:					
	--- Cialde e cialdini:					
1905 30 91	----- salate, anche ripiene	13 + MOBR MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	14+ MOB	7 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1905 90	- altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	-- altri:					
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed aventi tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5% in peso sulla materia secca	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10%	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 90 45 e 55	--- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
	--- altri:					
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1

1	2	3	4	5	6	7
1905 90 90	.... altri	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	. altri:					
2001 90 30	.. Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2001 90 40	.. Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 + MOB	6,5+ MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:					
2004 10	. Patate:					
2004 10 91	... Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004 90 10	.. Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:					
2005 20	. Patate:					
2005 20 10	... Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2005 80	.. Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
	Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	.. Arachidi:					
2008 11 10	... Burro di arachidi:	20	14,1	8,2	8,2	1
	. Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	.. Cuori di palma	7	7	7	7	

1	2	3	4	5	6	7
2008 99	-- Altri:					
	---senza aggiunta di alcole:					
	---- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	----- granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008 99 81	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 + MOB	6,5+ MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni:					
	--- Estratti, essenze o concentrati:					
2101 10 99	--- altri	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate					
2101 20 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:					
	--- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	--- Altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- Altri	13 + MOB	6.5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					

1	2	3	4	5	6	7
2101 30 11	... Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	... altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	.. Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	... di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	... altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10	. Lieviti vivi:					
2102 10 10	.. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	5	7,4	7,4	7,4	1
2102 10 31 39	.. Lieviti di panificazione	4 + MOB	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2102 10 90	.. altri	10	8,8	8,8	8,8	0
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
	.. Lieviti morti:					
2102 20 11	... in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6	3	3	3	1
2102 30 00	. Lieviti in polvere preparati	3	3	3	3	0
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	. Salsa di soia:					
	.. a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	.. altro	5	4,4	4,4	4,4	0
2103 20	. Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro:					
	.. Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7
	·· altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	· Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 90	·· Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	· altri:					
2103 90 90	·· altri:					
	··· contenenti pomodoro:					
	···· a base di salsa "ketchup"	7	5,9	5,9	5,9	0
	···· altri	12	9	5,9	5,9	1
	··· altri:					
	···· a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	···· altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	· Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
	· Contenenti pomodoro	11	9	7	7	1
	· altri	11	9	7	7	1
2104 20 00	· Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	· Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					

1	2	3	4	5	6	7
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13 + MOB	6,5+ MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute"	13 + MOB MAX 35 ECU/ 100kg/netto	6,5 +MOBR MAX 30 ECU/ 100kg/netto	0 + MOBR MAX 25 ECU/ 100kg/netto	0 + MOBR MAX 25 ECU/ 100kg/netto	1
2106 90 91	-- altre:					
	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola					
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	---- altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	--- altri					
	---- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 70%	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
	---- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70%	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	6	3	0	0	1
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
ex 2202 90 10	— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	6	3	0	0	1
	— altre	6	6	6	6	0
da 2202 90 91 o 99	— altre	8 + MOB	4 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1

ALLEGATO B

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Romania per le quali è accordata una riduzione dell'elemento mobile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	QUANTITATIVI (t)				
1	2	1993	1994 (1993x1,1)	1995 (1993x1,2)	1996 (1993 x1,3)	1997 e segg. (1993x1,4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	1200	1320	1440	1560	1680
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	650	715	780	845	910
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	285	314	342	371	399
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	180	198	216	234	252
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	850	935	1020	1105	1190
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	100	110	120	130	140
2105	Gelati, anche contenenti cacao	70	77	84	91	98
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	600	660	720	780	840
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	10	11	12	13	14

ALLEGATO C (merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2)

04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099
04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099
07104000
07119030
13023100
17041011
17041019
17041091
17041099
17049030
17049055
18031000
18032000
18040000
18050000
18061010
18061030
18061090
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095
19019011
19019019
19021110
19021190
19021911
19021919
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090
19053011
19053019
19053030
19053051
19053059
19053091
19053099
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090
20019030
21013011
21013019
21013091
21013099
21021010
21021031
21021039
21021090
21022011
21022019
21023090
21023000
21061010
21061090

PROTOCOLLO N° 4
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Definizione della nozione di "prodotti originari"

ARTICOLO 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, sono considerati :

1) Prodotti originari della Comunità :

   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;

   b) i prodotti ottenuti nella Comunità e contenenti materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

2) Prodotti originari della Romania :

   a) i prodotti totalmente ottenuti in Romania ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;;

   b) i prodotti ottenuti in Romania e contenenti materiali non totalmente ottenuti in Romania, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), i materiali originari della Romania ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Romania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Romania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo con i materiali originari della Bulgaria

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, e tre la Romania e la Bulgaria, sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5.

2. (a) In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 5, i materiali originari della Bulgaria ai sensi del protocollo n° 4 allegato all'accordo tra la Comunità e la Bulgaria sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

(b) In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 5, i materiali originari della Bulgaria ai sensi del protocollo n° 4 allegato all'accordo tra la Comunità e la Bulgaria sono considerati alla stregua di materiali originari della Romania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Romania, di lavorazioni o trasformazioni

sufficienti, a condizione che siano stati oggetto in Romania di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

3. I prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 conservano il carattere di prodotti originari rispettivamente della Comunità o della Romania unicamente se il valore aggiunto supera il valore dei materiali utilizzati originari della Bulgaria.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e la Bulgaria i prodotti in questione si considerano originari della Bulgaria.

4. Per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti tali prodotti.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano regole d'origine identiche a quelle del presente protocollo negli scambi tra la Comunità e la Bulgaria e tra la Romania e la Bulgaria.

ARTICOLO 4

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, punto 1), lettera a) e punto 2) lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Romania :

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate in Romania o in uno Stato membro della Comunità,

- che battono bandiera della Romania o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per metà a cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Romania, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Romania, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Romania" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Romania.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Romania, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 5

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o SA).

Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Romania, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Romania.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) - le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Romania;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 6

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Romania, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

ARTICOLO 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

ARTICOLO 8

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 9

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Romania - o, in caso di

applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria - senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Romania in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità o della Romania - o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria - all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

- una descrizione esatta delle merci,

- la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

- la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 10

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Romania fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Romania verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente :

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 11

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

ARTICOLO 12

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, punto 1) del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Romania se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Romania ai sensi dell'articolo 1, punto 2) del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2 e 3 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Romania sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o della Romania ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Romania.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

ARTICOLO 13

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato "certificato LT".

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n° 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...."
"LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ..."
"LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS ...."
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ..."
"LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ..."
"CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ..."
"CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ..."
"LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ..."
"LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ..."
"CERTIFICAT LT VALABIL PÎNA LA ..."
(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n° 8 e n° 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m3, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti :

a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o della Romania e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;

b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Romania.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Romania concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 14

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve :

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti

'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI', 'AFGEGEVEN A POSTERIORI', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE', 'ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ', 'EXPEDIDO A POSTERIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI', 'EMIS A POSTERIORI'

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 15

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

'DUPLIKAT', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'DUPLICATE', 'DUPLIKAT', 'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ', 'DUPLICADO', 'SEGUNDA VIA', 'DUPLICAT'.

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato EUR.1.

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

ARTICOLO 16

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 12, 14, e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve :

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio,

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture :

'PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO', 'FORENKLET PROCEDURE', 'VEREINFACHTES VERFAHREN', 'ΑΠΛΟΣΤΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ', 'SIMPLIFIED PROCEDURE', 'PROCEDURE SIMPLIFIEE', 'PROCEDURA SEMPLIFICATA', 'VEREENVOUDIGDE PROCEDURE', 'PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO', 'PROCEDURA SIMPLIFICATA'.

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n° 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Romania relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 17

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità, della Romania o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data

ARTICOLO 18

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 19

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Romania per un'esposizione in un paese diverso dalla Romania o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Romania o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Romania e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :

a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Romania nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto sportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatorio in Romania o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Romania o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 20

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 21

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 22

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 24

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documanti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

ARTICOLO 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente per la loro natura e quantita, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 26

Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti del presente accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.
Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, della Romania o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ECU da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 27

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Romania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

ARTICOLO 28

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Romania e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Romania, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

ARTICOLO 29

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ARTICOLO 30

Zone franche

Gli Stati membri e la Romania adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 31

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 32

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, sono considerati :

1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla :

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e contenenti materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla, a condizione :

i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali materialisiano originari della Romania o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2) prodotti originari della Romania :

a) i prodotti totalmente ottenuti in Romania;

b) i prodotti ottenuti in Romania e contenenti materiali non totalmente ottenuti in Romania, a condizione :

i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure

ii) che tali materiali siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Romania" e "Ceuta" o "Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta o di Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Romania o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 34

Comitato di cooperazione doganale

1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Romania.

ARTICOLO 35

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

ARTICOLO 36

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 37

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Romania prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 38

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Romania - o, in caso di applicazione dell'articolo 3, in Bulgaria - a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I		Note
Allegato II	·	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2
Allegato III	:	Modello del certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV	:	Modello del formulario EUR.2
Allegato V	:	Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
Allegato VI		Elenco dei prodotti di cui all'articolo 35

ALLEGATO I

NOTE

Premessa .

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Nota 1

1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

2.1 Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2 Per "materiale" s'intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte", ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3 Per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4 Per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio :

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario

conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5 Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

3.6 Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza :

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;

- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;

- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

4.1 La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo

stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2 Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto "zigzag" deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3 Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio :

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio :

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il

filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

5.1 Nell'elenco con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2 Il termine "fibre naturali" comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

6.1 Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10% o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2 Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti :

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali:
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco;

Ad esempio :

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del valore del filato.

Ad esempio :

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del valore del tessuto.

Ad esempio :

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e di tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio :

Se la stessa superficie tessile "tutfed" fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile "tutfed" sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio :

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10% del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

6.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", questa tolleranza viene portata al 20% o meno del peso totale per tale filato.

6.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

7.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2 Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).

7.3 Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio :

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole, inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	— altri, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
	— olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;	
	— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
	— estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	
	— senza aggiunta di cacao:	
	— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710
	— altri	Fabbricazione in cui: — i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici, sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue, vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	
	— prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (*segue*)	— altri:	
	— sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiglie o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici, mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (1)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (2) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per lucervie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate:	
	— a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32

(2) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola

(1)	(2)	(3)
3404 (*segue*)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati, colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi, articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche:	
	— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
	— i seguenti prodotti della voce 3823:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali	
	— gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici	
	— la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905	
	— i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali	
	— gli scambiatori di ioni	
	— le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	
	— gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	
	— le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	
	— gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua, gli esteri di acidi solfonaftenici	
	— gli oli di flemma e l'olio di Dippel	
	— miscele di sali aventi differenti anioni	
	— paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— prodotti piatti, non soltanto lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(¹) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capito
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da (*): — seta greggia e cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
	Tessuti:	
	— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (*)
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute, filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestito (spiralati), filati di ciniglia, filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	— di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:	
	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (*)
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	*Ricami in pezza, in strisce o in motivi*	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (¹)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902.	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5906 (*segue*)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹). — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (¹)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (¹) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (²)

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(²) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2) (3) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2) (3)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	— in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (2): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri:	
	— ricamati	Fabbricazione da filati semplici, greggi (2) (3), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (2) (3)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (2): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(1) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(3) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad unacinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	
	— non tessuti	Fabbricazione a partire da ('): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (')
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; reticelle per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (')
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(') Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6

(') Vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio:	
	— Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	— altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati, lavori di queste materie	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie, pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers) livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:	
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	
	— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono, amplificatori elettrici ad audiofrequenza, apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono*	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528.	
	— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione, cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili, apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini laterali («side cars»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, loro parti	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori:	
	— rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804
	— altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici), apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole comprese quelle di navigazione, altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa), microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	
	— parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri), indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015, stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028, strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti, proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il [illegible] % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	
	— di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza, retucelle a mano per qualsiasi uso, richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Romania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

____

____

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (²)

modello ______________ n. __________

del ______________________________

Ufficio doganale ______________________

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

____

A ______________, addì __________

____

(Firma)

Timbro

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a ______________, addì __________

____

(Firma)

(¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(²) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a ______, addì ______ Timbro ______ (Firma)	Fatto a ______, addì ______ Timbro ______ (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

____

____

____

____

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

____

____

____

____

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a ____________________, addì ____________________

____
(Firma)

(*) Ad esempio documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Romania possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguerlo.

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

(RECTO)

FORMULARIO EUR.2 N.

1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (¹) .... e ....

2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

3 Dichiarazione dell'esportatore

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

5 Luogo e data

6 Firma dell'esportatore

7 Osservazioni (²)

8 Paese d'origine (³)

9 Paese di destinazione (⁴)

10 Massa lorda (kg)

11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci

12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (¹) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore

(¹) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(²) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(³) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(⁴) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13 Richiesta di controllo

Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)

Fatto a .... addì .... 19....

Timbro

....
(Firma)

14 Risultato del controllo

Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*)

☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte.

☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).

Fatto a .... addì .... 19....

Timbro

....
(Firma)

(*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale delle merci in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

(*) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 35 temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N° 5

CAPITOLO I

SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI
TRA SPAGNA E ROMANIA

ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'Atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato "l'Atto di adesione").

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'Atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Romania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

ARTICOLO 3

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Romania ed elencati negli allegati XIb e XIIb dell'accordo sono progressivamente allineati a quelli applicati dalla Comunità dei Dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti dall'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'Atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo originari della Romania ed elencati negli allegati XIa e XIIa e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n° 3 originari della Romania sono quelli applicati ciascun anno dalla Comunità dei Dieci corretti in base agli importi compensativi "adesione" previsti dall'Atto di adesione.

ARTICOLO 4

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Romania sia stata esclusa dal campo di applicazione dei Regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

ARTICOLO 5

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Romania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'Allegato A.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal Regolamento (CEE) n° 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla Decisione (CEE) 91/314 del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI
TRA PORTOGALLO E ROMANIA

ARTICOLO 7

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'Atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in seguito denominato "l'Atto di adesione").

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'Atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Romania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

ARTICOLO 9

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Romania di cui all'articolo 4 dell'accordo e ai protocolli n° 1 e n° 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n° 3 sono progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità dei Dieci al 1° gennaio 1985; all'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono allineati con quelli applicati dalla Comunità dei Dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'Allegato XXXI dell'Atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe segue lo stesso calendario e parte dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

ARTICOLO 10

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Romania ed elencati negli allegati XIb e XIIb dell'accordo sono progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità dei Dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese riduce le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità dei Dieci è ridotta annualmente in base al seguente calendario :

- all'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 27,2 % della differenza originale;

- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1 % della differenza originale;

- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9 % della differenza originale;

- a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica gli stessi dazi della Comunità dei Dieci.

3. La Repubblica portoghese applica ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) nn. 136/66, 804/68, 805/68, 1035/72, 2727/75, 2759/75, 2771/75, 2777/75, 1418/76 e 822/87 un dazio che riduce la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario :

- a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;

- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;

- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5 % della differenza iniziale.

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applica totalmente i tassi preferenziali.

ARTICOLO 11

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Romania sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

ARTICOLO 12

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Romania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

ALLEGATO A

Codice NC	Note	Calendario delle liberaliz.
ex 0102 90 10	(1)	31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(1)	31. 12. 1995
ex 0102 90 33	(1)	31. 12. 1995
ex 0102 90 35	(1)	31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(1)	31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995
0203 12 11		31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995
0203 22 11		31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995
0206 41 91		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(2)	31. 12. 1995
0401		31. 12. 1995
0403 10 22		31. 12. 1995
0403 10 24		31. 12. 1995
0403 10 26		31. 12. 1995
ex 0403 90 51	(3)	31. 12. 1995
ex 0403 90 53	(3)	31. 12. 1995
ex 0403 90 59	(3)	31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
0404 10 91		31. 12. 1995
0404 90 11		31. 12. 1995
0404 90 13		31. 12. 1995
0404 90 19		31. 12. 1995
0404 90 31		31. 12. 1995
0404 90 33		31. 12. 1995
0404 90 39		31. 12. 1995
0405		31. 12. 1995
ex 0406	(4)	31. 12. 1995
ex 1001 90 99	(5)	31. 12. 1995
ex 1004 00 90	(6)	31. 12. 1995
1101		31. 12. 1995
1103 11 10		31. 12. 1995
1103 11 90		31. 12. 1995
1103 12 00		31. 12. 1995
1103 13 10		31. 12. 1995
1103 13 90		31. 12. 1995
1103 14 00		31. 12. 1995
1103 19 10		31. 12. 1995
1103 19 30		31. 12. 1995
1103 19 90		31. 12. 1995
1104 11 10		31. 12. 1995
1104 12 10		31. 12. 1995
ex 1104 19 10	(7)	31. 12. 1995
ex 1104 19 30	(7)	31. 12. 1995
ex 1104 19 50	(7)	31. 12. 1995
ex 1104 19 99	(7)	31. 12. 1995
1104 21 10		31. 12. 1995
1104 21 30		31. 12. 1995
1104 21 50		31. 12. 1995
1104 21 90		31. 12. 1995
1104 22 10		31. 12. 1995
1104 22 30		31. 12. 1995
1104 22 50		31. 12. 1995
1104 22 90		31. 12. 1995
1104 23 10		31. 12. 1995
1104 23 30		31. 12. 1995
1104 23 90		31. 12. 1995
1104 29 11		31. 12. 1995
1104 29 15		31. 12. 1995
1104 29 19		31. 12. 1995
1104 29 31		31. 12. 1995
1104 29 35		31. 12. 1995
1104 29 39		31. 12. 1995
1104 29 91		31. 12. 1995
1104 29 95		31. 12. 1995
1104 29 99		31. 12. 1995
1104 30 10		31. 12. 1995
1104 30 90		31. 12. 1995
1108 11 00		31. 12. 1995
1109		31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1501 00 11		31. 12. 1995
1501 00 19		31. 12. 1995
ex 1501 00 90	(8)	31. 12. 1995
ex 1601	(9)	31. 12. 1995
ex 1602 10 00	(9)	31. 12. 1995
ex 1602 20 90	(9)	31. 12. 1995
1602 41 10		31. 12. 1995
1602 42 10		31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995
1602 49 13		31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995
1602 49 19		31. 12. 1995
1602 49 30		31. 12. 1995
1602 49 50		31. 12. 1995
ex 1602 90 10	(10)	31. 12. 1995
1602 90 51		31. 12. 1995
ex 1902 20 30	(11)	31. 12. 1995
2009 60 11		31. 12. 1995
2009 60 19		31. 12. 1995
2009 60 51		31. 12. 1995
2009 60 59		31. 12. 1995
2009 60 71		31. 12. 1995
2009 60 79		31. 12. 1995
2009 60 90		31. 12. 1995
ex 2204 10 11	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 10 19	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 10 90	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 10	(12)	31. 12. 1995
2204 21 25		31. 12. 1995
2204 21 29		31. 12. 1995
2204 21 35		31. 12. 1995
2204 21 39		31. 12. 1995
ex 2204 21 49	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 59	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 21 90	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 10	(12)	31. 12. 1995
2204 29 25		31. 12. 1995
2204 29 29		31. 12. 1995
2204 29 35		31. 12. 1995
2204 29 39		31. 12. 1995
ex 2204 29 49	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 59	(12)	31. 12. 1995
ex 2204 29 90	(12)	31. 12. 1995
2204 30 10		31. 12. 1995
2204 30 91		31. 12. 1995
2204 30 99		31. 12. 1995

Nota: La voce tariffa 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

(¹) Esclusi gli animali per le corride.

(²) Solo della specie suina domestica.

(3) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano

(4) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyere, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano

(5) Solo il frumento tenero panificabile

(6) Solo l'avena spuntata

(7) Solo i cereali schiacciati

(8) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili

(9) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica

(10) Solo quelli contenenti sangue suino

(11) Solo

— salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica.

— qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica

(12) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni

PROTOCOLLO N° 6

SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

a) "legislazione doganale" : le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;

b) "dazi doganali" : i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

c) "autorità richiedente" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;

d) "autorità interpellata" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;

e) "infrazione" : ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza :

a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di gravi infrazioni della legislazione doganale;

c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti :

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a gravi infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda del 'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso di applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni :

a) autorità richiedente che presenta la domanda;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Disbrigo delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di ques'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsisi forma, per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa :

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alla pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Lè informazioni ottenute possono essere utilizzate solò ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente procotollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Romania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione, nonché, se de caso, alle autorità doganali degli Stati membri dalla CE, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 15

Complementarietà

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della Comunità e la Romania. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informzioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N° 7

sulle concessioni con limiti annui

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e XI.

Per quanto concerne gli allegati III e XI, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

Fatto a Bruxelles, addi' primo febbraio millenovecentonovantatre.

ATTO FINALE

I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della ROMANIA,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il primo febbraio millenovecentonovantatré per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, ("accordo europeo"), hanno adottato i testi elencati in appresso :

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli :

Protocolli n° 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento

Protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (prodotti CECA)

Protocollo n° 3 sugli scambi, tra la Romania e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 20 dell'accordo

Protocollo n° 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n° 5 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Romania, la Spagna e il Portogallo

Protocollo n° 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Protocollo n° 7 sulle concessioni con limiti annui.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Romania hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazioni comuni relative all'articolo 8, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, paragrafo 7 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 111 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 del protocollo n° 6 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Romania hanno inoltre preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale :

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo al transito

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alle infrastrutture di trasporto terrestre

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi.

I plenipotenziari della Romania hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1

Dichiarazioni della Comunità relative all'articolo 9, paragrafo 1, punto 3 e all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n° 2

Dichiarazioni della Comunità relative all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 8 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa al protocollo n° 4

DICHIARAZIONI COMUNI

Articolo 8, paragrafo 3

Per "dazi effettivamente applicati" si intendono i dazi previsti dal tariffario doganale (autonomi, convenzionali, nonché le sospensioni e i contingenti tariffari "permanenti" che vi figurano). Detta espressione non comprende invece le sospensioni e i contingenti tariffari provvisori.

Articolo 8, paragrafo 3

La Comunità e la Romania si impegnano ad avviare consultazioni qualora una delle parti adotti, in via provvisoria o definitiva, misure unilaterali d'applicazione generale di smantellamento tariffario per i prodotti contemplati dagli allegati IIa, IIb, III, IV e V, per studiare l'impatto di tali decisioni sull'equilibrio delle concessioni reciprocamente accordate nell'ambito del presente accordo.

Articolo 8, paragrafo 4

La Comunità e la Romania confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un determinato periodo, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le parti.

Articolo 10, paragrafo 3

Le parti dichiarano che i dazi ridotti calcolati in base alle disposizioni del presente accordo devono essere arrotondati alla prima cifra decimale, per eccesso quando la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9, e per difetto quando è compresa tra 0 e 4.

Articolo 38, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

Articolo 38

Si conviene che il termine "bambini" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

Articolo 39

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

Articolo 40

Tenendo conto della situazione finanziaria del regime pensionistico rumeno, il Consiglio di associazione stabilirà il momento adeguato per l'adozione delle misure reciproche previste dall'articolo 40, paragrafo 1.

Articolo 45, paragrafo 7

Le parti convengono che l'espressione 'proprietà pubblica" citata nell'articolo 45, paragrafo 7, si riferisce ai settori o alle attività contemplati dall'articolo 135 della costituzione rumena.

Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

Titolo IV, capitolo III

Le parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

Articolo 57, paragrafo 3

Le parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 57, paragrafo 3, mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Romania i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

Articolo 59

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

Articolo 60

Quando il Consiglio di associazione e chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile.

Articolo 64

Le parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

Articolo 67

Le parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprieta intellettuale, industriale e commerciale" e inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, delle topografie di circuiti integrati, del software, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni informazioni riservate in materia di know-how.

Articolo 111

Le parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 111 dell'accordo, esamini la possibilità di creare un meccanismo consultivo composto da membri del Comitato economico e sociale della Comunità e di controparti corrispondenti della Romania.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' E DELLA ROMANIA

Le parti confermano la loro intenzione di iniziare a negoziare il nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo n° 1 prima della fine del 1992.

DICHIARAZIONE COMUNE

Protocollo n° 4, criteri di origine

La Comunità e la Romania confermano di essere disposte a prendere in considerazione in un momento successivo, in seno al Consiglio di associazione, la possibilità di cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, in funzione dei progressi compiuti verso la realizzazione delle adeguate condizioni tecniche ed amministrative.

Il Consiglio di associazione sarà informato dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Romania e la Bulgaria che consentirà di applicare 3.

DICHIARAZIONE COMUNE

Articolo 5 del protocollo n° 6 dell'accordo

Le parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative puo coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la convenzione de l'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA ROMANIA RELATIVO AL TRANSITO

A. Lettera della Comunità

Signor ... ,

tra la Comunità e la Romania è stato convenuto quanto segue :

1. Le parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la Romania, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i pesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte ;

2 La Comunità e la Romania convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

Fino alla conclusione dell'accordo bilaterale relativo ai trasporti tra la Comunità e la Romania, ogni modifica della situazione nel senso sopra indicato è decisa di comune accordo.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor ....

mi pregio di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

"Tra la Comunità e la Romania è stato convenuto quanto segue :

1. Le parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli stati membri della Comunità e la Romania, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i paesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte ;

2. La Comunità e la Romania convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

Fino alla conclusione dell accordo bilaterale relativo ai trasporti tra la Comunità e la Romania, ogni modifica della situazione nel senso sopra indicato è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi pregio confermare che il governo della Romania è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA
LA COMUNITA EUROPEA E LA ROMANIA
RELATIVO ALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE

A Lettera della Comunità

Signor ....

mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Romania deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa contribuirà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, a finanziare il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto che la Romania ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture in Romania, prestando particolare attenzione ai progetti relativi al transito sul suo territorio, nella fattispecie l'adeguamento dei passaggi di frontiera, la costruzione di passaggi a livello, la ricostruzione dei viadotti e l'incremento della capacità stradale tra la frontiera occidentale della Romania e i punti di passaggio sul Danubio verso la Bulgaria, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Repubblica di Romania

Signor ,

mi pregio confermare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna così redatta :

"Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Romania deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa contribuirà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, a finanziare il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto che la Romania ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture in Romania, prestando particolare attenzione ai progetti relativi al transito sul suo territorio, nella fattispecie l'adeguamento dei passaggi di frontiera, la costruzione di passaggi a livello, la ricostruzione dei viadotti e l'incremento della capacità stradale tra la frontiera occidentale della Romania e i punti di passaggio sul Danubio verso la Bulgaria, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che il governo della Romania è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA EUROPEA
E LA ROMANIA
RELATIVO A TALUNE DISPOSIZIONI APPLICABILI
AI BOVINI VIVI

A Lettera della Comunità

Signor ....,

mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor ....

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"Mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del ragolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N° 1

La Commissione delle Comunità europee conferma che il trattamento accordato alla Romania ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1 è sostanzialmente lo stesso che viene accordato nei protocolli firmati con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, e che in linea di principio un'eventuale revisione del regolamento (CEE) n° 636/82 si applicherà in modo uniforme a tutti e cinque i paesi dell'Europa centrale e orientale

---

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA

Protocollo n° 2 relativo ai prodotti CECA

Articolo 9, paragrafo 1, punto 3 e articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 relativo ai prodotti CECA

La Comunità conferma che a suo giudizio gli aiuti statali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, punto 3 e 9, paragrafo 4 sono destinati unicamente ai fini della ristrutturazione, nel senso indicato, e sottolinea che sono esclusi sussidi al settore dei trasporti che fungano da sussidi diretti o indiretti al settore dell'acciaio.

Articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 relativo ai prodotti CECA

Resta inteso che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni e strettamente limitata al caso particolare della Romania e non incide sulla posizione della Comunità in rapporto ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista dal paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Romania per ristrutturare il settore dell'acciaio e del fatto che tale processo è stato avviato solo negli ultimi tempi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA

La Comunità prende atto che le autorità rumene non invocheranno le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, in particolare l'articolo 9, in modo da non mettere in discussione la compatibilità con il suddetto protocollo degli accordi stipulati dal settore del carbone comunitario con le aziende elettriche e con l'industria dell'acciaio per assicurare la vendita del carbone comunitario.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA

Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità conferma la propria intenzione di avviare negoziati per quanto riguarda il settore del vino al fine di giungere alla conclusione :

di un accordo relativo alla reciproca tutela delle denominazioni dei vini e al controllo dei vini;

e

di un accordo relativo al riconoscimento reciproco di concessioni tariffarie, sempreché vengano anche rispettate le disposizioni comunitarie sulle importazioni, in particolare per quanto riguarda le pratiche enologiche e di certificazione.

Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità si dichiara d'accordo a mantenere, per un altro periodo di cinque anni e alle stessi condizioni, il regime preferenziale per taluni formaggi previsto dal regolamento (CEE) n° 1767/82.

DICHIARAZIONI DELLA ROMANIA

Articolo 5

Le sospensioni totali o parziali dei dazi doganali decretate in via temporanea dalla decisione n° 812 1991 del governo rumeno sono valide solo fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 14, paragrafo 3

All'inizio del 1993 la parte rumena trasmetterà alla Comunità l'elenco contenente i prodotti soggetti a restrizioni quantitative provvisorie all'esportazione basato sulla NC (8 cifre). Ogni successiva modifica di tali elenchi sarà tempestivamente notificata.

Articolo 21

La delegazione rumena sottolinea e conferma il proprio interesse ad una risoluzione, il più rapidamente possibile, nell'ambito della Commissione mista, della sua domanda che siano aumentati i contingenti per i prodotti coperti dai seguenti codici NC :

01041090	08091000
01042090	08094011
	08094019
0201	08101010
0202	08101090
	08121000
ex 0203	08132000
	08133000
0204	
ex 0207	10019099
07020010	
07020090	12129910
07070011	15121191
	15121991
07096010	
	20011000
07119040	20019090
07111020	20029030
07111030	20029090
	20097019

La delegazione rumena è fermamente convinta che una questione tanto importante sarà infine risolta grazie all'impegno comune della Comunità europea e della Romania.

DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA

Protocollo n° 4, norme di origine

La Romania ritiene che la commissione mista dovrebbe discutere e trovare una soluzione per quanto riguarda l'applicazione del cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca quando gli scambi tra la Comunità e questi tre paesi, da una parte, e tra la Romania e i tre suddetti paesi, dall'altra, saranno disciplinati da accordi contenenti disposizioni identiche a quelle del protocollo n° 4.

Fatto a Bruxelles, addi' primo febbraio millenovecentonovantatre.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA, E ALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA

LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA ROMANIA

dall'altra,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 e non è ancora entrato in vigore ;

considerando che in attesa che entri in vigore l'accordo europeo sono state rese operative, a decorrere dal 1° maggio 1993, le relative disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali tramite l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra, (in appresso denominato "l'accordo interinale") firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 ;

RICONOSCENDO la cruciale importanza degli scambi ai fini del passaggio ad un'economia di mercato ;

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di accelerare gli sforzi volti ad aprire i suoi mercati ai prodotti di origine rumena ;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1 ;

VISTO l'accordo interinale ;

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari :

LA COMUNITA' EUROPEA :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Juan PRAT
Direttore Generale della Commissione delle Comunità europee

LA ROMANIA :

Constantin ENE
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato II b) sono ridotti del 20 % del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e di un ulteriore 20 % del dazio di base un anno dopo. I dazi suddetti sono totalmente aboliti entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo.".

ARTICOLO 2

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari comunitari annui che aumentano progressivamente conformemente alle condizioni definite nel suddetto allegato, in modo da giungere a una completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni che devono essere applicati quando i contingenti sono stati esauriti o quando la riscossione dei dazi doganali è stata ristabilita per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad un massimale tariffario, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, con riduzioni annue del 15 % del dazio di base. Entro la fine del terzo anno, i dazi residui sono aboliti.".

ARTICOLO 3

Le note a piè di pagina (3) e (4) dell'allegato III dell'accordo interinale e quella dell'allegato III dell'accordo europeo sono sostituite come in appresso :

"(3) Questi importi sono maggiorati :

- del 20 % all'entrata in vigore dell'accordo ;
- di un ulteriore 20 % il 1° gennaio 1994 ;
- di un ulteriore 10 % il 1° luglio 1994 ;
- di un'ulteriore 30 % il 1° gennaio 1995.

(4) Contrariamente a quanto stabilito nella nota a piè di pagina (3), questo importo è maggiorato :

- del 20 % il 1° gennaio 1994 ;

- di un ulteriore 10 % il 1° luglio 1994 ;

- di un ulteriore 30 % il 1° gennaio 1995.".

ARTICOLO 4

1. Il secondo paragrafo del testo introduttivo dell'allegato XII a) dell'accordo interinale e quello dell'allegato XII a) dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato, ad eccezione delle voci 0104 e 0204, sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % a decorrere dal 1° maggio 1993, del 40 % a decorrere dal 1° gennaio 1994 e del 60 % a decorrere dal 1° luglio 1994.".

2. All'allegato XII b) dell'accordo interinale e all'allegato XII b) dell'accordo europeo si aggiunge il secondo paragrafo introduttivo seguente :

"Le aliquote di dazio indicate per gli anni 3, 4 e 5 sono applicabili rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 1994, dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996.".

3. Agli allegati XI a), XII a) e XII b) dell'accordo interinale e agli allegati XI a) XII a) e XII b) dell'accordo europeo si aggiunge il secondo paragrafo introduttivo seguente :

"1.a) I quantitativi in tonnellate indicati per l'anno 3 sono applicabili dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995. I quantitativi relativi all'anno 2 sono ridotti del 50 %.

1.b) I quantitativi in tonnellate previsti per gli anni 4 e 5 sono applicabili, rispettivamente, dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.".

ARTICOLO 5

1. Nel paragrafo introduttivo all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo, le parole "eliminazione al termine di un periodo di sei anni" sono sostituite dalle parole "eliminazione al termine di un periodo di cinque anni".

2. Gli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"- all'inizio del sesto anno i dazi residui sono eliminati.".

ARTICOLO 6

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo interinale e del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"2. All'inizio del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo si applicano ulteriori riduzioni rispettivamente al 60, al 40, al 20 e allo 0 % del dazio di base.".

ARTICOLO 7

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente di aver espletato tutte le procedure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è redatto in due copie in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre millenovecentonovantatre.

Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993.

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

la COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte,

e la REPUBBLICA DI BULGARIA,

qui di seguito denominata "Bulgaria",

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Bulgaria e i valori comuni che condividono,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Bulgaria desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse e sulla reciprocità, la quale favorisca la partecipazione della Bulgaria al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati in passato, in particolare con l'Accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato l'8 maggio 1990,

CONSIDERANDO le possibilità di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Bulgaria,

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Bulgaria si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,

RICONOSCENDO il carattere fondamentale della democratizzazione della Bulgaria, realizzata in modo pacifico e volta a costruire un nuovo sistema politico ed economico basato sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, sul pluralismo politico e su un sistema multipartitico pluralista che preveda elezioni libere e democratiche e la creazione delle condizioni giuridiche ed economiche necessarie per lo sviluppo di un'economia di mercato, nonché la necessità di portare avanti e di completare tale processo, con l'assistenza della Comunità,

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dalla Bulgaria in difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani, ivi compresi quelli delle persone appartenenti a gruppi minoritari, e per la piena applicazione di tutti gli altri principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, e rispetto ai principi e alle disposizioni della Carta europea dell'energia,

DECISI a promuovere l'intensificazione dei contatti tra i rispettivi cittadini e il libero flusso delle informazioni e delle idee, come convenuto tra le parti nell'ambito della CSCE,

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, il quale abbia nella Comunità uno dei suoi fondamenti,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Bulgaria, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn,

DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse per sviluppare e completare l'associazione,

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Bulgaria un appoggio determinante per il completamento del passaggio a un'economia di mercato e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Bulgaria in materia di libero scambio, e in particolare per quanto concerne i principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Bulgaria e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione e dell'ammodernamento tecnologico dell'economia bulgara,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Bulgaria è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari

IL REGNO DEL BELGIO :

Robert URBAIN,
Ministro del commercio estero e degli affari europei ;

IL REGNO DI DANIMARCA :

Jørgen ØSTRØM MØLLER,
Segretario di Stato agli affari esteri ;

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Klaus KINKEL,
Ministro federale degli affari esteri ;

LA REPUBBLICA ELLENICA :

Michel PAPACONSTANTINOU,
Ministro degli affari esteri ;

IL REGNO DI SPAGNA :

Javier SOLANA,
Ministro degli affari esteri ;

LA REPUBBLICA FRANCESE :

Elisabeth GUIGOU,
Ministro incaricato degli affari europei ;

L'IRLANDA

Dick SPRING,
Ministro degli affari esteri ;

LA REPUBBLICA ITALIANA :

Valdo SPINI,
Segretario di Stato agli affari esteri ;

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO :

Jacques POOS,
Ministro degli affari esteri ;

IL REGNO DEI PAESI BASSI :

F. KOOIJMANS,
Ministro degli affari esteri ;

LA REPUBBLICA PORTOGHESE :

J.M. DURAO BARROSO,
Ministro degli affari esteri ;

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

Douglas HURD,
Ministro degli affari esteri e del Commonwealth ;

LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Niels HELVEG PETERSEN,
Ministro degli affari esteri del Regno di Danimarca,
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee ;

Sir Leon BRITTAN,
Membro della Commissione delle Comunità europee ;

Hans VAN DEN BROEK,
Membro della Commissione delle Comunità europee ;

LA REPUBBLICA DI BULGARIA :

Luben BEROV,
Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri. riuonosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

1. E istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra.

2. Obiettivi di tale associazione sono :

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti il quale consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche ;

- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Bulgaria, la quale copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le parti ;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Bulgaria ;

- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, nonché dell'assistenza della Comunità alla Bulgaria ;

- sostenere gli sforzi della Bulgaria volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato ;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Bulgaria nella Comunità. A tal fine, si istituiranno nuove regole, politiche e prassi conformi ai meccanismi del mercato e la Bulgaria dovrà adoperarsi per soddisfare tutti i requisiti ;

- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 2

Tra le parti si instaura un dialogo politico regolare, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunità e la Bulgaria, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Bulgaria e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati sulle aspirazioni e sui valori comuni :

- favoriscono la piena integrazione della Bulgaria nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica ;

- conducono a una migliore reciproca comprensione e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti ;

- permettono a ciascuna delle parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra nei propri processi decisionali ;

- contribuiscono al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilità in tutta Europa.

ARTICOLO 3

1. Tra il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e il Presidente della Repubblica di Bulgaria, dall'altra, si svolgono le opportune riunioni.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione. A questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

ARTICOLO 4

Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari bulgari, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti a livello bilaterale e multilaterale, ad esempio all'ONU, nelle riunioni della CSCE e in altri ambiti multilaterali ;

- inserendo la Bulgaria nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

ARTICOLO 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato di associazione parlamentare.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa ispira la politica interna ed estera delle parti e costituisce un elemento essenziale della presente associazione.

ARTICOLO 7

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e i risultati ottenuti dalla Bulgaria nel processo di trasformazione in un'economia di mercato sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le misure di attuazione delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 8

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bulgaria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci importate nella Comunità si applica la Nomenclatura combinata delle merci. Per classificare le merci importate in Bulgaria si applica la tariffa doganale bulgara.

3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore del presente accordo.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Bulgaria si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Bulgaria elencati nei capitoli 25 - 97 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli 10 - 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

ARTICOLO 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Bulgaria diversi da quelli elencati negli allegati IIa, IIb e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIa sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato IIb sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20% del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Bulgaria e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:

- un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

- tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario :

- tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base;

- sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 45 % del dazio di base;

- sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 30 % del dazio di base;

- otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo ciascun dazio è ridotto al 15 % del dazio di base;

- nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi residui sono eliminati.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Bulgaria di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalenti sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Bulgaria.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Bulgaria abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

ARTICOLO 14

1. La Comunità e la Bulgaria aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Bulgaria e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore del presente accordo.

3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Bulgaria all'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX che sono abolite entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 15

Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 16

Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

ARTICOLO 17

Il protocollo n° 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

ARTICOLO 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Bulgaria.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Bulgaria di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunità.

CAPITOLO II

Agricoltura

ARTICOLO 19

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Bulgaria.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della Nomenclatura combinata e della tariffa doganale bulgara e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, quali sono definiti nel regolamento (CEE) n° 3687/91 relativo all'organizzazione comune del mercato dei prodotti della pesca.

ARTICOLO 20

Il protocollo n° 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

ARTICOLO 21

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bulgaria applicate ai sensi del regolamento (CEE) n° 3420/83 nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Bulgaria elencati nell'allegato XI beneficiano della riduzione dei dazi doganali e dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.

3. Alle importazioni in Bulgaria dei prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato XIIa non si applicano restrizioni quantitative.

I prodotti agricoli originari della Comunità elencati nell'allegato XIIb sono soggetti alle restrizioni quantitative specificate nel suddetto allegato.

4. La Comunità e la Bulgaria si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regola della politica agricola della Bulgaria, del ruolo dell'agricoltura nell'economia bulgara, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Bulgaria esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

ARTICOLO 22

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Prodotti della pesca

ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Bulgaria coperti dal regolamento (CEE) n° 3687/91.

ARTICOLO 24

Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

ARTICOLO 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 o 3.

ARTICOLO 26

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, né si aumentano quelli già applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Bulgaria e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

ARTICOLO 27

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 28

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bulgaria sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 29

La Bulgaria può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Bulgaria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, quali sono definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Bulgaria informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Bulgaria fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uguali. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 30

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può prendere le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

ARTICOLO 31

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare :

- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Bulgaria, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

ARTICOLO 32

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente;

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può edottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 33

Gli Stati membri e la Bulgaria adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Bulgaria rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 34

1. Nel caso in cui la Comunità o la Bulgaria assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Bulgaria, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il Consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Bulgaria, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il Consiglio di associazione ne viene subito informato.

ARTICOLO 35

Il protocollo n° 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

ARTICOLO 36

Il presente accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse naturali esauribili; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

ARTICOLO 37

Il protocollo n° 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Bulgaria, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

ARTICOLO 38

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Bulgaria accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 39

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità bulgara legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Bulgaria accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

ARTICOLO 40

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di cooperazione amministrativa le quali diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 41

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Bulgaria e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Bulgaria o degli Stati membri.

ARTICOLO 42

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori :

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori bulgari accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Bulgaria e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 44

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Bulgaria, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Bulgaria nei modi specificati all'articolo 89.

CAPITOLO II

Stabilimento

ARTICOLO 45

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini bulgari e per le attività di società e cittadini bulgari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVa.

2. La Bulgaria :

i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini comunitari, fatta eccezione per i settori e i rami d'attività specificati negli allegati XVb e XVc, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7 ;

ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per le attività di società e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ai settori figuranti all'allegato XVd.

4. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2 punto (i), la Bulgaria non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini bulgari.

5. Ai fini del presente accordo

a) per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi ;

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie ;

b) per "succursale" di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;

c) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XVb e XVc e l'inserimento di aspetti e questioni compresi nell'allegato XVd nel campo di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, punto (i) del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi transitori di cui al paragrafo 2, punto (i), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Bulgaria e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati agli allegati XVb e XVc.

ARTICOLO 46

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allègato XVb, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

ARTICOLO 47

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Bulgaria l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Bulgaria e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 48

Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVb, per motivi cautelari.

ARTICOLO 49

1. Ai fini del presente accordo, per "società comunitaria" e "società bulgara" si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Bulgaria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari

rispettivamente nel territorio della Comunità o della Bulgaria. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Bulgaria dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Bulgaria, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Bulgaria.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Bulgaria stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bulgaria e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Bulgaria, qualora le loro navi siano registrate rispettivamente in quello Stato membro o in Bulgaria in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunità e della Bulgaria si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Bulgaria.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 50

Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XVb. Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVb.

ARTICOLO 51

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinati settori :

- siano in corso di ristrutturazione; o

- siano in gravi difficoltà, in particolare se dette difficoltà comportano gravi problemi sociali in Bulgaria; o

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini bulgari in un determinato settore o ramo d'attività in Bulgaria; o

- siano nuove industrie in Bulgaria.

Le suddette misure :

i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione;

iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento in Bulgaria successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Bulgaria nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle società o ai cittadini bulgari.

Su richiesta della Bulgaria, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessità, il Consiglio di associazione può decidere di prolungare il periodo di cui al punto (i) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Bulgaria riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Bulgaria, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Bulgaria consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, o, per i settori di cui agli allegati XVb e XVc, al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Bulgaria può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

ARTICOLO 52

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

ARTICOLO 53

1. *In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo,* i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Bulgaria e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Bulgaria e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Bulgaria, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati "società", è il seguente :

a) alti dirigenti superiori di una società principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti :

- direzione della società oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa ;

- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive ;

- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale.

b) Persone impiegate da una società che possiedano un'elevata o non comune :

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche ;

- preparazione essenziale per l'attività della società, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la società interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

ARTICOLO 54

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Esse non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 55

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini bulgari e da società o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi tra la Comunità e la Bulgaria

ARTICOLO 56

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o bulgari stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bulgaria e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Bulgaria, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

   a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.

Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2) In applicazione dei principi del punto 1), le parti :

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;

c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3), le parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore del presente accordo.

5) Durante il periodo transitorio, la Bulgaria adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

ARTICOLO 58

Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

ARTICOLO 59

1. Ai fini del titolo IV, il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro è stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione del presente accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adattate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).

In attesa dell'adesione della Bulgaria ad un futuro accordo GATS, e fatte salve le eventuali decisioni in merito del Consiglio di associazione,

i) la Comunità riconosce alle società e ai cittadini bulgari un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai sensi delle disposizioni di un futuro accordo GATS alle società e ai cittadini degli altri membri di tale accordo;

ii) La Bulgaria riconosce alle società e ai cittadini della Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto dalla Bulgaria alle società e ai cittadini di qualsiasi paese terzo.

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Bulgaria conformemente alle disposizioni del Titolo IV, Capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Bulgaria nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del Titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

Pagamenti correnti e movimenti di capitale

ARTICOLO 60

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Bulgaria rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società

costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Bulgaria come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Bulgaria, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Bulgaria e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Bulgaria di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di società e cittadini bulgari. Ciò tuttavia non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Bulgaria e dei profitti da essi derivati.

4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Bulgaria al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 62

1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

ARTICOLO 63

In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta bulgara ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Bulgaria può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo statuto della Bulgaria nell'ambito del FMI.

La Bulgaria applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Bulgaria informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO II

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

ARTICOLO 64

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bulgaria :

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bulgaria, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto (iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Bulgaria venga valutato tenendo conto del fatto che la Bulgaria va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Bulgaria, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al titolo III, capitoli II e III :

- la disposizione del paragrafo 1, punto (iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto (i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n° 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Bulgaria ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e

- non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto (iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n° 2.

ARTICOLO 65

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Bulgaria abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bulgaria, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bulgaria, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

ARTICOLO 67

1. La Bulgaria continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la stessa scadenza, la Bulgaria presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XVI, paragrafo 1) di cui gli Stati membri sono parte o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

ARTICOLO 68

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. A decorrere dall'entrata in vogore del presente accordo, le imprese bulgare definite all'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite all'articolo 49, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Bulgaria, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese bulgare. Le imprese comunitarie stabilite in Bulgaria a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo transitorio.

Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Bulgaria di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Bulgaria, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-59.

CAPITOLO III

Ravvicinamento delle legislazioni

ARTICOLO 69

Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Bulgaria nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Bulgaria a quella della Comunità. La Bulgaria deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 70

Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

ARTICOLO 71

La Comunità fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro :

- scambi di esperti;

- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;

- organizzazione di seminari;

- attività di formazione;

- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 72

1. La Comunità e la Bulgaria avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bulgaria, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Bulgaria. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, l'agricoltura e il settore agroindustriale, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni, lo sviluppo regionale e il turismo.

4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

ARTICOLO 73

Cooperazione industriale

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere :

- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;

- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato bulgari volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

- la ristrutturazione dei singoli settori; a questo proposito, il Consiglio di associazione esamina in particolare i problemi relativi al settore del carbone e dell'acciaio e la conversione del settore della difesa ;

- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, in particolare in taluni settori dell'industria leggera, dell'industria dei beni di consumo e dei servizi ;

- il trasferimento di tecnologia e know-how.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Bulgaria, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

ARTICOLO 74

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a mantenere, e se necessario migliorare, il quadro giuridico e un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Bulgaria. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti dall'estero e la privatizzazione in Bulgaria.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per la promozione e la tutela degli investimenti;

- la conclusione degli opportuni accordi tra gli Stati membri e la Bulgaria per evitare la doppia imposizione;

- l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimento di capitali;

- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;

- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esportazioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni;

- lo scambio di informazioni sulle leggi, sui regolamenti e sulle prassi amministrative nel campo degli investimenti.

3. La Bulgaria si atterrà alle norme sulle misure d'investimento collegate agli scambi quando esse saranno adottate nell'ambito del GATT.

ARTICOLO 75

Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità

1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a :

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformità europea;

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Bulgaria ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC);

- sostenere la Bulgaria all'interno dei programmi europei nel settore delle misure e delle prove;

- promuovere gli scambi di informazioni tecnologiche e metodologiche nel campo del controllo qualità e dei processi di produzione.

3. La Comunità fornisce alla Bulgaria l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative :

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;

- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);

- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;

- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

- partecipazione della Bulgaria ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 77

Istruzione e formazione

1. La cooperazione si prefigge lo scopo di consentire uno sviluppo equilibrato delle risorse umane e di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Bulgaria, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità della Bulgaria. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sarà istituita, e sul programma TEMPUS). In questo contesto si esamina anche l'opportunità di una partecipazione della Bulgaria ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori :

- riforma del sistema scolastico e di formazione bulgaro;

- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;

- cooperazione tra università, cooperazione tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;

- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;

- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;

- insegnamento delle lingue comunitarie e della lingua bulgara;

- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria.

ARTICOLO 78

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Bulgaria, cercando in particolare di :

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

- ristrutturare, sviluppare e ammodernare le imprese di trasformazione e le loro tecniche di commercializzazione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Bulgaria;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (in particolare i trattamenti di ionizzazione), ivi comprese la legislazione e le ispezioni veterinarie e la legislazione relativa ai prodotti vegetali e fitosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

- sviluppare aree, tecnologie e raccolti ecologicamente puliti;

- sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualità compatibili con i modelli comunitari;

- promuovere uno sviluppo rurale integrato in Bulgaria;

- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

ARTICOLO 79

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire la progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.

2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori :

- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;

- gestione e formazione nel settore energetico;

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;

- sviluppo delle risorse energetiche;

- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

- settore dell'energia nucleare;

- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;

- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura;

- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;

- trasferimento di tecnologia e know how.

ARTICOLO 80

Sicurezza nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori :

- miglioramento della sicurezza operativa delle centrali nucleari bulgare;

- valutazione della fattibilità di riadattamento della centrale nucleare esistente dotata di reattori VVER-440;

- sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;

- sviluppo della legislazione e dei regolamenti bulgari in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;

- gestione delle scorie radioattive;

- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;

- decontaminazione.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

ARTICOLO 81

Ambiente

1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.

2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori :

- controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;

- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;

- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;

- gestione delle risorse idriche per quanto riguarda i corsi d'acqua posti lungo le frontiere, compresi quelli transnazionali, in conformità con i principi del diritto internazionale e in particolare con le disposizioni della convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali;

- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;

- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (ivi compresi il Danubio e il Mar Nero);

- efficace prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le fonti di acqua potabile;

- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;

- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, della degradazione, della salinità e dell'acidificazione del suolo;

- protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilità ecologica nelle campagne;

- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- gestione delle zone costiere;

- uso di strumenti economici e fiscali;

- cambiamento del clima planetario e sua prevenzione;

- istruzione e consapevolezza ambientale;

- attuazione di programmi regionali internazionali, relativi tra l'altro al bacino danubiano e al Mar Nero.

3. La cooperazione avviene principalmente tramite:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite;

- programmi di formazione;

- armonizzazione della legislazioni (norme comunitarie), dei regolamenti, degli standard, delle norme e della metodologia;

- cooperazione a livello regionale, compresa eventualmente l'esecuzione di programmi comuni a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la gestione, la protezione e la qualità delle acque delle vie navigabili transfrontaliere; cooperazione nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà stata creata;

- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;

- studi di impatto ambientale;

- miglioramento della gestione ambientale, tra l'altro per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche.

4. Il protocollo n° 8 stabilisce le condizioni applicabili alla gestione, alla protezione e alla qualità delle acque delle vie navigabili transfrontaliere.

ARTICOLO 82

Trasporti

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Bulgaria di :

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;

- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;

- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Bulgaria, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;

- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;

- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni;

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti :

- trasporti su strada, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;

- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;

- sviluppo di una rete stradale e ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, per il trasporto combinato, portuali e aeroportuali;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;

- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

- promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni in conformità a quanto previsto all'articolo 76.

ARTICOLO 83

Telecomunicazioni e servizi postali

1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative :

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali;

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;

- attività di formazione e consulenza;

- trasferimenti di tecnologia e di know-how in relazione a tutti gli aspetti delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;

- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;

- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari :

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni e dei servizi postali in Bulgaria, nonché di strumenti e procedure giuridici e regolamentari;

- ammodernamento della rete di telecomunicazioni bulgara e integrazione nelle reti europea e mondiale;

- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;

- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;

- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse.

ARTICOLO 84

Banche, assicurazioni
e altri servizi finanziari

1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Bulgaria.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi :

- miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Bulgaria sulla base delle norme comunitarie;

- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;

- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;

- compilazione di glossari terminologici;

- scambio di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge;

- la preparazione e la traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e bulgare.

3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

ARTICOLO 85

Cooperazione nel settore della revisione dei conti e dei controlli finanziari

1. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione bulgara, ispirati ai metodi e alle procedure uniformi della Comunità.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- scambio di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti;

- unificazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;

- attività di formazione e consulenza.

3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 86

Politica monetaria

Su richiesta delle autorità bulgare, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Bulgaria per giungere all'introduzione della piena convertibilità del lev e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo bulgaro a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 87

Riciclaggio del denaro

1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 88

Sviluppo regionale

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

- scambio di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Bulgaria per l'elaborazione di tali politiche;

- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;

- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo delle regioni della Bulgaria poste lungo i confini della Comunità;

- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;

- scambi di funzionari o esperti;

- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più svantaggiate;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 89

Cooperazione nel settore sociale

1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende :

- assistenza tecnica;

- scambi di esperti;

- cooperazione tra imprese;

- informazione e assistenza amministrativa e di altro genere alle imprese e attività di formazione;

- cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti :

- organizzazione del mercato del lavoro;

- servizi di collocamento e di consulenza professionale;

- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;

- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo è realizzata mediante azioni quali l'effettuazione di studi, la fornitura dei servizi di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale bulgaro alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 90

Turismo

Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare :

- agevolando il settore turistico e, nei casi opportuni, riducendo le formalità relative al turismo;

- assistendo la Bulgaria nella privatizzazione del settore turistico nonché nell'elaborazione di politiche statali e aziendali efficienti al fine di istituire meccanismi legali, amministrativi e finanziari ottimali per un suo ulteriore sviluppo;

- intensificando gli scambi di informazione attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc. ;

- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;

- esaminando la possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);

- scambiandosi opinioni e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo.

ARTICOLO 91

Piccole e medie imprese

1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) soprattutto nel settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e bulgare.

2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:

- miglioramento, se del caso, delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;

- fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;

- instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.).

3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

ARTICOLO 92

Informazione e settore degli audiovisivi

1. La Comunità e la Bulgaria prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati bulgari dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi bulgaro potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel

quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità delle disposizioni della Decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. La Comunità incoraggia il settore bulgaro degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi EUREKA.

Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

ARTICOLO 93

Tutela dei consumatori

1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Bulgaria e della Comunità.

2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti :

- scambi di informazioni e di esperti;

- accesso alle banche dati della Comunità;

- attività di formazione e assistenza tecnica.

ARTICOLO 94

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale bulgaro a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende :

- gli scambi di informazioni;

- la creazione di adeguate infrastrutture ai passaggi di frontiera tra le parti;

- l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata in Bulgaria;

- l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Bulgaria;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- l'organizzazione di seminari e tirocini;

- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n° 6.

ARTICOLO 95

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Bulgaria.

2. In particolare, le parti cooperano al fine di :

- rafforzare l'apparato statistico della Bulgaria;

- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);

- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;

- garantire il carattere riservato dei dati;

- scambiare informazioni statistiche.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 96

Economia

1. La Comunità e la Bulgaria agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Bulgaria :

- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

- analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Bulgaria, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 97

Droghe

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a rendere più efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori :

- elaborazione e attuazione delle normative nazionali;

- creazione o rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;

- sviluppo dell'efficienza degli enti impegnati nella lotta contro il traffico illecito di droga;

- formazione di personale e ricerca;

- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CAFT).

Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 98

Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, possono essere estesi alla Bulgaria i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si possono sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare :

- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- la produzione cinematografica e il settore cinematografico, tenendo conto della cooperazione nel settore degli audiovisivi di cui all'articolo 92;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 99

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 100, 101, 103 e 104, fatto salvo l'articolo 102, la Bulgaria beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

ARTICOLO 100

Tale assistenza finanziaria è coperta :

- sia nell'ambito dell'Operazione PHARE prevista dal Regolamento (CEE) n° 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Bulgaria e tenuto conto del disposto degli articoli 103 e 104 del presente accordo;

- dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilità; a seguito di consultazioni con la Bulgaria, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Bulgaria per gli anni successivi.

ARTICOLO 101

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 102

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Bulgaria e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea :

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa bulgara;

- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Bulgaria e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Bulgaria per quanto riguarda tale assistenza.

ARTICOLO 103

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia bulgara, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Bulgaria.

ARTICOLO 104

Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G 24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 105

È istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Esso si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 106

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo bulgaro.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno dello stesso.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo bulgaro, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 107

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

ARTICOLO 108

1. Ciascuna parte può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna parte può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna parte in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 109

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo bulgaro, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 107.

ARTICOLO 110

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 111

È istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento bulgaro e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

ARTICOLO 112

1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento bulgaro.

2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turnò dal Parlamento europeo e dal Parlamento bulgaro, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 113

Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 114

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 115

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura :

a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 116

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta :

- le misure applicate dalla Bulgaria nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Bulgaria non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini bulgari o tra aziende o imprese bulgare.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 117

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Bulgaria non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Bulgaria nel quadro del titolo IV e del titolo V, capitolo I non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 118

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che incombono loro nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 119

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, fatta eccezione

per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 120

I protocolli nn. 1-8 e gli allegati I-XVI costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 121

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

ARTICOLO 122

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni indicate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Bulgaria.

ARTICOLO 123

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 124

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Bulgaria sul commercio e la cooperazione economica e commerciale, firmato a Bruxelles l'8 maggio 1990.

ARTICOLO 125

Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bulgaria, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-7, per "data di entrata in vigore del presente accordo", si intende :

- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e

- il 1° gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

2. Se l'entrata in vigore è successiva al 1° gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n° 7.

Fatto a Bruxelles, addì otto marzo millenovecentonovantatre.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

I	Articoli 9 e 19	Definizione dei prodotti industriali e agricoli
IIa	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Comunità
IIb	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Comunità
III	Articolo 10, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Comunità
IV	Articolo 11, paragrafo 1	Concessioni tariffarie della Bulgaria
V	Articolo 11, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Bulgaria
VI	Articolo 11, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Bulgaria
VII	Articolo 11, paragrafo 4	Restrizioni quantitative sulle importazioni in Bulgaria
VIII	Articolo 13	Oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Bulgaria
IX	Articolo 14, paragrafo 3	Restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Bulgaria
X	Articolo 18	Prodotti agricoli trasformati (Capp. 25-97 della NC)
XIa, b	Articolo 21, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo
XIIa, b	Articolo 21, paragrafo 3	Concessioni della Bulgaria nel settore agricolo (RQ)
XIIIa, b	Articolo 21, paragrafo 4	Ulteriori concessioni della Comunità nel settore agricolo. Allegato degli allegati XIb e XIIIb
XIVa, b	Articolo 21, paragrafo 4	Ulteriori concessioni della Bulgaria nel settore agricolo
XVa	Articolo 45	Atti giuridici relativi alle proprietà immobiliari
XVb	Articoli 45, 46, 48, 50 e 51	Stabilimento : "Servizi finanziari"
XVc	Articoli 45 e 51	Stabilimento . "Settori esclusi dal trattamento nazionale per un determinato periodo"
XVd	Articolo 45	Stabilimento : "Settori esclusi"
XVI	Articolo 67	Proprietà intellettuale

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine
ex 3502 10	- Ovoalbumina
	-- Altra :
3502 10 91	--- Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.).
3502 10 99	--- Altra
ex 3502 90	- Altri
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina :
	--- Lattoalbumina
3502 90 51	---- Essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	---- Altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato , cascami di sughero , sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (cannabis sativa L) greggia o preparata, ma non filata , stoppe e cascami di canapa compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO IIa

CODICE NC

2501 00 31
2501 00 51
2501 00 91
2501 00 99
2503 90 00
2511 20 00
2513 19 00
2513 29 00
2516 12 00
2516 22 10
2516 90 10
2518 20 00
2518 30 00
2526 20 00
2530 40 00

2804 61 00
2804 69 00
2805 11 00
2805 19 00
2805 21 00
2805 22 00
2805 30 10
2805 30 90
2805 40 10
2818 20 00
2818 30 00
ex 2844 30 11 Cermet greggi, scorie e residui
2844 30 19
ex 2844 30 51 Cermet greggi, scorie e residui

3201 20 00
3201 30 00
3201 90 10
ex 3201 90 90 Altri estratti d'origine vegetale

4104 10 91
4105 11 91
4105 11 99
4105 12 10
4105 12 90
4105 19 10
4105 19 90
4106 11 90
4106 12 00
4106 19 00
4107 10 10
4107 29 10
4107 90 10

4403 10 10

7202 19 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 90
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7202 50 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 93 00
7202 99 30
7202 99 80

7601
7602 00 19

7801

7903

8101 10 00
8101 91 10
8101 91 90
8102 10 00
8102 91 10
8102 91 90
8103 10 10
8103 10 90
8104 11 00
8104 19 00
8107 10 00
8108 10 10
8108 10 90
8109 10 10
8109 10 90
8110 00 11
8110 00 19
8111 00 11
8111 00 19
8112 20 31
8112 20 39
8112 30 10
8112 40 11
8112 40 19
8112 91 10
8112 91 31
8112 91 39
8112 91 90
8113 00 10

ALLEGATO IIb

CODICE NC

7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00

7901

ALLEGATO III

migliaia di ECU

CODICE NC	CONTINGENTE TARIFFARIO DI BASE (1) (3)	MASSIMALE TARIFFARIO DI BASE (2) (3)
2836 20 00 30 00		3969
2905 31 00	4167	
2918 14 00		386
2933 90 10		211
2936 27 00		985
3102 10 10	419	
3102 10 91 99 21 00 29 10 29 90 50 90 60 00 70 00 90 00	580	
3102 30 10 30 90	1125	
3102 40 10 40 90		2541
3102 80 00	2840	
3105		5072
6403		4410
6911		1764

(1) Alle importazioni eccedenti questi contingenti si applicano i dazi doganali risultanti dall'accordo.
(2) Per le importazioni eccedenti questi massimali, la Comunità può ripristinare i dazi doganali risultanti dall'accordo.
(3) Questi importi sono maggiorati annualmente del 20% a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

ALLEGATO IV

25010010
25010020
25010030
25010040
25010090

25020000

25031000
25039000

25041000

25049010
25049090

25083000

25101000

25102000

25111010
25111020
25111090

25112010
25112020
25112090

25120000

25132110
25132120

25132910
25132920

25191000
25199000

25240010
25240090

25251000
25252000
25253000

25261000
25262000

25270000

25281000
25289000

26012000

26040000

26050000

26060000

26090000

26100000

26110000

26122000

26131000
26139000

26140000

26151000
26159000

26161000
26169000

26171000
26179000

27050000

27073000

27090000

27111100
27111200
27111300
27112100
27112900

27121010
27129090

27131200

27160000

28020000

28030000

28091000

28112100
28112200
28112940

28121000

28129000

28152000

28201000
28209000

28272000
28273400
28273500
28273920
28273990
28275100
28275900
28276000

28299010
28299090

28331100
28331900

28332200
28334000

28342910
28342990

28352900

28401100

28401900

28402000
28403000

28416010

28443010

28470000

29021100
29021900

29024100
29024200
29024300
29024400
29025000

29031200
29031300
29032200
29032300
29032900

29041010

29051110
29051120
29051200
29051400
29051500
29051600
29051910
29051990
29052100
29052200

29062900

29071120
29071200
29071300
29071400
29071500
29071900
29072100
29072200
29072300

29072900
29073000

29091100
29091900
29092000
29093000

29101000
29102000

29121100
29122100
29124100
29124200
29124900
29125000
29126000

29141200
29141300
29141900
29142300
29143000
29144100
29144900
29146100
29146900
29147000

29152100
29152200
29152300
29152400
29152900
29153100
29153200
29153300
29153400
29153500
29156000
29157000
29159000

29161100
29161200
29161900
29163100
29163200
29163300

29163900

29171100
29171200
29173100
29173200
29173300
29173600

29181710
29181720
29181910
29181920
29181990
29182110
29182120
29182200
29182310
29183000

29211100
29211200
29211900
29212200
29212900
29214300
29214400
29214500
29214900
29215100
29215900

29221300
29224100
29224910
29224920
29224990
29225010
29225090

29231000
29239090

29241010
29241090

29251100
29251900
29252090

29269000

29270000

29280000

29299000

29301000
29302000
29303000
29304000

29310091

29321100
29321200
29321300
29321900
29322100
29322900
29329011
29329019

29331100
29332100
29332900
29333100
29335100
29335910
29336100
29336910
29336920
29336990
29337900
29339090

29341000
29342000
29343000
29349010
29349020
29349090

29350090

29361000
29362100
29362200
29362500

29362700
29362800
29369000

29371000
29372100
29372200
29372900
29379100
29379200
29379900

29381000
29389010
29389020
29389090

29391010
29391030
29392110
29392120
29394000
29395000
29396000
29397000
29399010
29399020
29399060

29400000

29411000
29412000
29413000
29414000
29415000
29419000

29420000

30043200

30062000
30063000
30064011
30064020
30065000
30066010
30066020

31031000
31032010
31032090
31039000

31041000
31042000

31053000
31054000
31055100
31055900
31056000
31059020

32029000

32050000

32061000
32062000
32063000
32064100
32064930
32064940
32064950

32110000

33011100
33011200
33011300
33011400
33011900
33012100
33012200
33012400
33012900

33013000
33019000

33021000
33029000

34021100
34021200
34021300
34021900

34031100
34031900
34039100
34039900

35030020
35030090

35040010
35040090

35061000
35069100
35069900

37019110
37019120

37023100
37023200
37023900
37024100
37024200
37024300
37024400
37025100
37025200
37025300

37031020
37031090

38013000
38019010
38019090

38021000
38029010
38029090

38059010
38059090

38061000
38062000
38063000

38083000
38084000
38089000

38121000
38123000

38130000

38140000

38151100
38151900
38159000

38160000

38180000

38220000

38231000
38232000
38236000
38239020
38239090

39042100
39042200
39043000
39044000
39045000

39069000

39072000
39074000

39089000

39091000
39092000
39093000
39094000
39095000

39139021
39139029
39139090

39169000

39211100

39211200
39211300
39211400
39211900
39219000

40022010
40023900
40025100
40027000
40028010
40028090
40029100
40029900

40113000

40139010

40151100
40151900
40159000

40169910
40169990

41011000
41012100
41013000
41014000

41041010
41041090
41042200
41042990

41090000

41100010

41110000

43019010

43021300
43022010
43022020
43022090

44031000

44032000
44033100
44033200
44033300
44033400
44033500
44039100
44039200
44039900

44041000
44042000

44071010
44071090
44072110
44072190
44072210
44072290
44072310
44072390
44079110
44079190
44079210
44079290
44079910
44079990

44081010
44081090
44082010
44082090
44089010
44089090

44190000

45011000
45019010
45019090

45020010
45020090

45039010
45039090

45041000
45049000

47010000

47020000

48023000
48024000
48026000

48053000
48054000
48055000
48057000
48058000

48102100

48131000
48132000
48139010

48162000
48163000
48169000

49011000
49019100
49019900

49021000
49029000

49030000

49040000

49070000

49090000

50050000

51013000

51052100
51052900

51081000
51082000

52010000

52021000
52029100

52030000

52061500
52062400
52062500

52091900
52093900

52094200

52095900

52111900
52114200

54031000
54032000
54033200
54033300
54033900
54034100
54034200
54034900

54041000
54049000

54050000

55020000

55031000
55033000
55034000
55039000

55041000
55049000

55061000
55062000
55063000
55069000

55093200

55095100
55095200
55095300
55095900
55096100
55099100
55099200
55099900

55101100
55101200
55102000
55103000
55109000

55152900

55011000

56041000
56042000

56050000

56090000

57023900
57025900
57029900

58109100

59022000
59029000

59031000
59032000
59039000
59069900

59100011
59100019
59100091
59100099

59111000
59112000
59113100
59113200
59114000

59119000

63072000

64011000

64023000

64061000
64062000
64069100
64069900

65010000

65020000

65061000

68051000
68052000
68053000

68061000
68062000
68069000

69031010
69031090
69032010
69032090

69091100
69091900

70021000
70022000
70023110
70023190
70023210
70023290
70023910
70023990

70060010
70060090

70071100
70071900
70072100

70072900

70111000
70112000
70119000

70120000

70140010

70151000
70159010
70159020
70159090

70171000
70172000
70179000

70182000

71021000
71023100
71023900

71031000
71039100
71039900

71041000
71042010
71049010

71081100
71081210
71081290
71081300
71082010
71082090

71101100
71101900
71102100
71102900
71103100
71103900
71104100
71104900

71151010

71151090
71159000

ex 72281000
-- Altre (NC)
72281050 --- Fucinate (NC)
72281090 --- Altre (NC)

ex 72282000
-- Altre (NC)
72282050 --- Fucinate (NC)
72282080 --- Altre (NC)

72284000
72285000

ex 72286000
72286090 -- Altre (NC)

ex 72287000
-- Altri (NC)
--- Altri (NC)
72287091 ---- Semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (NC)
72287099 ---- Altri (NC)

74011000
74012000

74072210

75052200

75061000
75062000

78050000

79040000

80030010
80030090

80040000

80051000
80052000

80060000

80070000

81019300

81029200
81029300

81029900

81039000

82130000

84061100
84061910
84061990
84069000

84072100

84082000

84099100
84099110
84099910
84196000
84199010

84301010
84301020
84303100
84303900
84304100
84304900
84305000
84306100
84306900

84311000
84312000
84313900

84335100
84335300
84335900

84388020
84388030

84391000
84392000
84393000
84399100
84399900

84424000
84425010
84425090

84431100
84431200
84431900
84432100
84432900
84433000
84434000
84435010
84435090
84436000
84439010
84439090

84451200
84451300
84451900
84452000
84453000
84454000
84459011
84459019
84459090

84462100
84462900
84463000

84471100
84471200
84472000
84479000

84481100
84481910
84481990
84482000
84483100
84483200
84483300
84483900
84484100
84484200
84484900
84485100
84485900

84490000

84513000
84514010
84514020
84515000
84519000

84522100
84522900
84524000
84529000

84531000
84532000
84538000
84539000

84541000
84543000
84549000

84553000

84629190

84669410
84669420
84669490

84678100
84678900
84679100

84689090

84729010

84731000
84732100
84732910
84732920
84732990
84733000
84734010

84751000
84752000
84759010
84759090

84773000
84774000
84775100
84775900
84778000
84779000

84792000
84794000
84798100
84798200

84833000
84834000
84835000

84841000
84849000

84851000

85030000

85049000

85051900
85059090

85061200
85061300
85061900
85062000
85069000

85079000

85089000

85091000

85101000
85109091

85119000

85129000

85131010
85131090

85139010
85139090

85149000

85151100
85152900

85164000
85165000

85202000

85221000
85229010
85229090

85253000

85309010
85309020
85309090

85319010
85319020

85323000

85401100
85401200
85402000
85403000
85404100
85404200
85404900
85408100
85409100
85409900

85411000
85412100
85412900
85413000
85414000
85415000
85416000
85419000

85421100
85421900
85428000
85429000

85431000
85433000
85439000

85451100
85451900

85459000

86011000
86012000

86021000
86029000

86031000
86039000

86040000

86062000

86090030

87052000
87053000

87060010
87060021
87060022
87060023
87060029

87071000
87079010
87079090

87081000
87082100
87082900
87083100
87083900
87084000
87085000
87086000
87087000
87088000
87089100
87089200
87089300
87089400
87089900

87113000
87114000
87115000
87119000

87141100
87141900

87149300
87149400
87149500
87149600
87149900

90011010
90011090
90013000
90019000

90031100
90031900
90039000

90041000

90063000
90064000

90081000
90083000
90084000
90089000

90109000

90111000
90112000
90118000
90119000

90121000
90129000

90142000
90149000

90151000
90152000
90153000
90154000
90158000
90159000

90183200

90211900
90212100
90212900
90213000
90214000
90215000
90219000

90221100

90221900

90222100
90222900
90223000
90229000

90230000

90274000
90278010
90278090
90279000

90303900
90304000
90308100
90308900
90309000

90311000
90313000
90314000
90318000
90319000

92091000
92092000
92093000
92099100
92099200
92099300

92099400
92099900

93051000
93052900
93059010

94011000

95071000
95072000
95073000
95079000

96121000
96122000

96141000
96142000
96149000

ALLEGATO V

25082000

25131100
25131900

27060000

27100020
27100030

27111400

27121090
27122010
27122090

27131100

28012000
28013000

28041000
28042100
28044000
28047000

28054000

28062000

28070011
28070012
28070020

28080011
28080012

28092090

28100010
28100021
28100022

28111100
28111910
28111920
28111930
28111940

28111950
28111960
28111970
28111980
28111990
28112910
28112920
28112930
28112990

28151100
28153000

28181000
28182000
28183000

28191000
28199010
28199020

28211000
28212000

28220000

28251000
28252000
28253000
28254000
28255000
28256000
28257000
28258000
28259010
28259020
28259030
28259040
28259050
28259060
28259070
28259090

28271000
28273100
28273200
28273600
28273700
28273800
28274100

28274911
28274912

28302000
28303000
28309000

28311000
28319000

28322000
28323000

28332100
28332400
28332500
28332600
28332700
28332900
28333000

28342100
28342200

28351000
28353100
28353900

28361000
28366000
28367000
28369100
28369200
28369300
28369900

28392000
28399000

28411000
28412000
28414000
28415000
28416090
28417000
28418000
28419000

28421000

28431000
28432100
28432900
28433000
28439010
28439020

28444010

28451000
28459000

28500000

28510010
28510020
28510030

29011000
29012100
29012200
29012300
29012400
29012900

29022000
29023000
29026000
29027000
29029000

29031100
29031600
29031900
29033000
29034000
29035100
29035900
29036100
29036200
29036900

29042000
29049000

29052910
29052990
29053200
29053910
29053990

29054100
29054200
29054300
29054400
29054910
29054990
29055010
29055090

29061200
29061300
29061400
29061900
29062100

29071110

29081000
29082000
29089010
29089020
29089090

29094100
29094200
29094300
29094400
29094900
29095000
29096010
29096020
29096090

29103000
29109000

29110000

29121200
29121300
29121900
29122910
29122990
29123000

29130010
29130020
29130030
29130040
29130050
29130090

29142100
29142200
29142900

29151100
29151200
29151300
29153900
29154000
29155000

29161500
29162000

29171100
29171400
29171900
29172000
29173400
29173500
29173700
29173900

29181110
29181120
29181200
29181400
29181500
29181610
29181620
29181630
29182390
29182911
29182919
29182920
29189000

29190010
29190020
29190030
29190040
29190090

29201000
29209010
29209020
29209090

29212100
29213010
29213090
29214100
29214200

29221100
29221200
29221910
29221990
29222100
29222200
29222910
29222920
29223000
29224210
29224290

29232000
29239010
29239020

29242100
29242910
29242990

29252010

29291000

29309000

29310099

29329020
29329031
29329032
29329039
29329040
29329050
29329090

29392900
29393000
29399030
29399040
29399050
29399070
29399090

30011000
30012000
30023900
30031000

32011000
32012000
32013010
32013020
32019011
32019019
32019020

32064200
32064300
32064910
32064920
32064960
32064970
32064990
32065000

32071000

32121000
32129000

32131000
32139000

32141010
32141090
32149000

32151100
32151900
32159010
32159090

33012600

34029010
34029091
34029099

34041000
34042000
34049010
34049090

34051000
34052010
34052090
34053000

34070010
34070020
34070030

35011000

35030010

35071000
35079000

37011010
37011020
37012000
37013010
37013020
37019910
37019920

37021000
37022000
37025400
37025500
37025600
37029100
37029200
37029300
37029400
37029500

37040011
37040012
37040020
37040030
37040040
37040090

37051000
37052000
37059000

37061010
37061020
37069010
37069020

37071000
37079000

38012010
38012020
38012030

38030000

38040000

38051000
38052000

38069010
38069020
38069090

38070010
38070090

38101000
38109000

38111100
38111900
38119000

38172000

38233000
38234000
38235000
38239010

39039000

39046100

39046900
39049000

39051100
39051910
39051990
39052000
39059000

39061000

39071000
39075000
39076000
39079100
39079900

39111000

39121100
39121200
39122000
39123100
39123900
39129000

39161000
39162000

39172110
39172190
39172210
39172290
39172310
39172390
39172910
39172990
39173110
39173190
39173210
39173290
39173300
39173910
39173990
39174000

39191010
39191090
39199010
39199020
39199090

39201000
39202000
39203000
39204100
39204200
39205100
39205900
39206100
39206200
39206300
39206900
39207100
39207200
39207300
39207900
39209100
39209200
39209300
39209400
39209900

39234000

39261000

40024100

40052000
40059100
40059900

40061000
40069000

40070010
40070020

40081100
40081900
40082100
40082900

40091000
40092000
40093000
40094000
40095000

40111000
40114000
40115000

40141000
40149010
40149090

40161000

40169100
40169200
40169300
40169400
40169510
40169590
40169930

40170010
40170020
40170090

41012200
41012900

41031000
41032000
41039000

41042100
41042910
41042920
41043110
41043120
41043190
41043910
41043920
41043990

41079000

41080000

41100090

42040010
42040090

42061000
42069000

43011000
43012000
43013000
43014000
43015000
43016000
43017000
43018010
43018090

43019090

43021100
43021210
43021220

44011000
44012100
44012200
44013000

44020010
44020020
44020090

45031000

46011010
46011090
46012000
46019100
46019900

46021000
46029010
46029090

48025100
48025200
48025300

48030000

48041100
48042100
48045900

48052200
48056000

48079100
48079900

48101100
48101200
48102900
48103100
48103200
48103900
48109100

48109900

48161000

48171000
48172000
48173000

48211000
48219000

48221000
48229000

48231100
48231900
48232000
48233000
48234000
48235100
48235900

49051000
49059100
49059900

49081000
49089000

49100000

49111000
49119100
49119900

50031000
50039000

50040000

50060000

51012100
51012900

51022000

51031000
51032000

51033000

51040000

51051000
51053000
51054000

51061000
51062000

51071000
51072000

51091000
51099000

52051100
52051300
52051400
52051500
52052100
52052300
52052400
52052500
52053100
52053200
52053300
52053400
52053500
52054100
52054200
52054300
52054400

52061100
52061200
52061300
52061400
52062200
52062300
52063100
52063300
52063400
52063500
52064100
52064400
52064500

52079000

53031000
53039000
53041000
53049000
53051100
53051900
53052100
53052900
53059100
53059900
53071000
53072000
53081000
53082000
53083000
53089010
53089090
53101000
54011010
54012010
54021000
54022000
54023100
54023200
54024100
54024200
54024300
54024900
54025100
54025200
54025900
54026100
54026200
54026900
54033100
55011000
55012000
55013000
55019000

55032000
55051000
55052000
55070000
55081000
55091100
55091200
55092100
55092200
55093100
55094100
55094200
55121900
55132100
55151900
55152100
55159100
55169200
56012100
56012900
56013000
56021000
56022100
56022900
56029000
56049000
56060000
56071000
56072100
56072900
56073000
56074100
56074900
56075000
56079000
56081100
56081900

56089000
57022000
58062000
58071000
58090000
58101000
58109200
58109900
58110000
59011000
59019000
59050000
59061000
59069100
59070010
59070020
59070090
59080000
59090010
59090090
60023000
60024110
60024190
60024910
60024990
60029110
60029190
60029210
60029310
60029910
60029990
61032300
61041900
61043900
61046300

61059000
61072900
61079100
61079200
61079900
61081900
61089900
61099010
61122010
61159400
62029900
62031200
62072900
62079200
62091000
62099000
62111210
62112010
62123000
62129000
62143000
62144000
62149000
62160010
63011000
63014000
63019000
63022200
63022900
63023900
63024000
63029300
63053900

63059000
63061100
63061200
63061900
63063100
63063900
63064100
63064900
63069100
63069900
63071000
63079000
63080000
63090000
63101000
63109000
68121000
68122000
68123000
68124000
68125000
68126000
70031110
70031120
70031190
70031910
70031920
70041010
70041020
70041090
70051010
70051020
70051090
70052110
70052120
70052190
70052910
70052920

70052990		
70091000		
70099100		
70099200		
70140090		
70189000		
70200000		
71051000		
71059000		
72023000		
72024100		
72024900		
72025000		
72026000		
72027000		
72028000		
72029100		
72029200		
72029300		
ex 72029900		
	---	Ferro-Fosforo
72029919	----	Contenente, in peso, 15% o più di fosforo (NC)
72029930	---	Ferro-silicio-magnesio (NC)
72029980	---	Altre (NC)
ex 72089000		
72089090	-	Altri (NC)
ex 72102000		
72102090	--	Altri (NC)
ex 72103100		
72103190	---	Altri (NC)
ex 72103900		
72103990	---	Altri (NC)
ex 72105000		
72105090	--	Altri (NC)
ex 72106000		
72106090	--	Altri (NC)
ex 72113000		
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio (NC)
72113031	----	Detti "magnetici" (NC)
ex 72124000		
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
72124095	----	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo verniciati (NC)

ex 72125000		
	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72125010	--	Argentati, dorati, platinati o smaltati (NC)
	---	Piombati (NC)
72125039	----	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
	---	Altri (NC)
72125059	----	Altri (NC)
	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72125071	---	Stagnati e stampati (NC)
72125073	---	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo (NC)
72125065	---	Ramati (NC)
72125085	---	Piombati (NC)
72125091	---	Cromati o nichelati (NC)
	---	Rivestiti di alluminio (NC)
72125093	----	Rivestiti di leghe di alluminio-zinco
72125097	----	Altri (NC)
72125098	---	Altri (NC)
72151000		
72166000		
ex 72171100		
	---	La cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm (NC)
72121191	----	Aventi dentallature, collarini, cavita o rilievi ottenuti durante la laminazione (NC)
72171199	----	Altri (NC)
ex 72171200		
72171210	---	La cui sezione trasversale massima e inferiore a 0,8 mm (NC)
ex 72171900		
72171910	---	La cui sezione trasversale massima e inferiore a 0,8 mm (NC)
ex 72189000		
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare (NC)
	----	Di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti in peso (NC)
72189030	---	Meno di 2,5% di nichel (NC)
	--	Altri (NC)
	---	Fucinati (NC)
72189091	----	Di sezione trasversale circolare o poligonale (NC)
72189099	----	Altri (NC)
ex 72199000		
	--	Altri (NC)
72199091	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel (NC)
72199099	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel (NC)
ex 72202000		
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso (NC)
72202031	----	2,5% o più di nichel (NC)
72202039	----	Meno di 2,5% di nichel (NC)
	---	Di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso (NC)
72202051	----	2,5% o più di nichel (NC)
72202059	----	Meno di 2,5% di nichel (NC)
	---	Di spessore uguale o inferiore a 0,35 mm, contenenti, in peso (NC)
72202091	----	2,5% o più di nichel (NC)
72202099	----	Meno di 2,5% di nichel (NC)

ex 72209000		
	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72209019	---	Altri (NC)
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (NC)
72209039	----	Altri (NC)
72209090	---	Altri (NC)
72222000		
ex 72223000		
	--	ALtre (NC)
	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel (NC)
72223051	----	Fucinate (NC)
72223059	----	Altre (NC)
	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel (NC)
72223091	----	Fucinate (NC)
72223099	----	Altre (NC)
ex 72224000		
	--	Altri (NC)
	---	Altri (NC)
	----	Semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (NC)
72224091	-----	Ottenuti da prodotti laminati piatti (NC)
72224093	-----	Altri (NC)
72224099	----	Altri (NC)
72230000		
ex 72249000		
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare (NC)
72249019	---	Fucinati (NC)
	--	Altri (NC)
	---	Fucinati (NC)
72249091	----	Di sezione trasversale circolare o poligonale (NC)
72249099	----	Altri (NC)
ex 72252000		
	--	Altri (NC)
72252090	---	Altri (NC)
ex 72259000		
72259090	--	Altri (NC)
ex 72261000		
	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
72261091	----	A grani orientati (NC)
72261099	----	A grani non orientati (NC)
ex 72262000		
	--	Semplicemente laminati a freddo (NC)
72262039	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a, 500 mm (NC)
72262059	----	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
	----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i laccati (NC)
72262079	-----	Altri (NC)
72262090	----	Altri (NC)
ex 72269200		
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
72269291	----	Contenenti, in peso, meno di 0,6% di silicio e da 0,3% incluso a 1% incluso di alluminio (NC)
72269299	----	Altri (NC)

ex 72269900
--- Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
72269919 ---- Altri (NC)
--- Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
---- Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (NC)

72269939 ----- Altri (NC)
72969990 ---- Altri (NC)

72291000
72292000
72299000

ex 73021000
73021010 -- Conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso (NC)

73023000

ex 73024000
73024090 -- Altre (NC)

ex 73029000
73029030 -- Piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento (NC)
73029090 -- Altre (NC)

73030000

ex 73041000
73041010 -- Con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, di ferro (NC) (Bulgaria)

73041030 -- Con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm (NC)

73041090 -- Con diametro esterno superiore a 406,4 mm (NC)

73043100
73043900
73044100
73044900
73045100
73045900
73049000

\- Altri (tariffa bulgara)
ex 73059000 - Altri (NC)
73059010 --- Tubi e condutture, utilizzati nei sistemi ad alta pressione, con sezioni trasversali interna ed esterna circolari o altre sezioni trasversali, del tipo utilizzato nelle centrali idroelettriche (tariffa bulgara)

73059090 --- Altri (tariffa bulgara)

ex 73061000
-- Saldati longitudinalmente, con diametro esterno (NC)

73061011 --- Inferiore o uguale a 168,3 mm (NC)
73061019 --- Superiore a 168,3 mm, ed inferiore e uguale a 406,4 mm (NC)

73062000
73063000
73064000
73065000
73066000
73069000

ex 73082000
73082010 - Torri (tariffa bulgara)
73082090 - Piloni a traliccio (tariffa bulgara)

ex 73090000
73090011 ---- Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili (tariffa bulgara)

73090019 ---- Altri (tariffa bulgara)
73090020 --- Non fissati, del tipo utilizzato per il trasporto o per il condizionamento (tariffa bulgara)
Di capacità uguale o superiore a 50 litri (tariffa bulgara)

ex 73101000 - Di capacità uguale o superiore a 50 litri (NC)
73101010 --- Fissati (tariffa bulgara)
73101020 --- Non fissati (tariffa bulgara)

-- Altri (tariffa bulgara)
ex 73102900 -- Altri (NC)
73102910 --- Serbatoi, fusti, tamburi e recipienti simili, del tipo utilizzato per il trasporto del latte (tariffa bulgara)
73102990 --- Altri (tariffa bulgara)

73110000

73121000
73129000

73141100
73141900
73142000
73143000
73144100
73144200
73144900
73145000

73151200
73151900
73152000
73158100
73158200
73158900

73159000

ex 73160000
73160010 --- Ancore del tipo utilizzato per le navi (tariffa bulgara)

73160090 --- Altre (tariffa bulgara)

73191000
73192000
73193000
73199000
73202000

- Altre (tariffa bulgara)
ex 73209000 - Altre (NC)
73209010 -- Molle a spirali piatte (NC)
73209090 -- Altre (NC)

73239100
73239200

ex 73241000
73241010 -- Destinati ad aeromobili civili (NC)
73241090 -- Altre (NC)

ex 73249010
73249010 -- Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili (tarif bulgara)

73249090

ex 73262000
73262010 - Destinati ad aeromobili civili (NC)

75021000
75022000

75030000

75040000

75051110
75051121
75051129
75051210
75051221
75051229
75052100

75071100
75071200
75072000

75080010
75080090

76031000

76032000

76090000

76129010
76129020

78030010
78030090

78041100

82122000
82129000

83112000
83113000
83119000

84022000

84151000
84158100
84158200
84159000

84201000
84209100
84209900

84271000
84272000
84279000

84284000
84285000
84286000
84289000

84291100
84291900
84292000
84293000
84294010
84295210
84295220
84295910
84295920
84306200

84341000
84349000

84401000
84409000

84412000
84413000
84414000
84418000

84423000

84451100

84461000

84511000
84518000

84521000
84523000

84632000

84651000
84659500

84669200

84679200
84679900

84688010
84688090

84711000

84721000
84722000
84723000
84729090

84734090

84741000

84743200
84743900
84748000
84749000

84761100
84761900
84769000

84798910
84798920
84798930
84798990
84799010
84799090

84859010
84859090

85093000

85102000
85109010
85109099

85329000

85399000

85447000

85452000

86069120

87031000
87032110
87032120
87032191
87032199
87032210
87032220
87032291
87032299
87032310
87032320
87032391
87032399
87032410
87032420
87032491
87032499
87033110
87033120
87033191
87033199
87033210
87033220
87033291
87033299
87033310
87033320
87033391
87033399
87039010
87039020
87039091
87039099

87041000
87042100
87042200
87042300
87043100
87043200
87049000

90012000
90015000

90021100
90021900
90022000
90029000

90049000

90061000
90062000
90065100
90065200
90065300
90065900
90066100
90066200
90066900
90069100
90069900

90071100
90071900
90072100
90072900
90079100
90079200

90082000

90101000
90102000
90103000

90131000
90132000
90138010
90138090
90139000

90141000
90148000

90183900

90241000
90248000
90249000

90251100
90259000

90272000
90273000
90275000

90281000
90282000
90283000
90289000

91011100
91011200
91011900
91012100
91012900
91019110
91019120
91019190
91019910
91019920
91019990

91021100
91021200
91021900
91022100
91022900
91029110
91029120
91029190
91029910
91029920
91029990

91031000
91039000

91040000

91051100
91051900
91052100
91052900
91059100
91059900

91061000
91062000
91069000

91070000

91081100
91081200
91081900
91082000
91089100
91089900

91091100
91091910
91091990
91099010
91099090

91101100
91101200
91101900
91109000
91111000
91112000
91118000
91119000

91121000
91128000
91129000

91141000
91142000
91143000
91144000
91149000

92011000
92012000
92019000

92030000

96170000

96180000

97011000
97019000

97040000

Allegato VI

25051000	25233000	
25059000	25239000	
25061000	25291000	
25062100	25292100	
25062900	25292200	
	25293000	
25070000		
	25301000	
25081000	25302000	
25084000	25303000	
25085000	25304000	
25086000	25309000	
25087000		
	26020000	
25090000		
	26030000	
25140000		
	26070000	
25151100		
25151200	26080000	
25152000		
	26121000	
25161100		
25161200	26180000	
25162100		
25162200	ex 26190000	- Altri (NC)
25169000		
	26190091	-- Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese (NC)
25171000		
25172000	26190093	-- Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio (NC
25173000		
25174100	26190095	-- Cascami atti all'estrazione del vanadio (NC)
25174900	26190099	-- Altri (NC)
25181000	26201100	
25182000	26201900	
25183000	26202000	
	26203000	
25201000	26204000	
25202010	26205000	
25202090	26209000	
25210010	26210000	
25210090	27030000	
25221000	ex 27040000	
25222000	27040011	*-- Per la fabbricazione di elettrodi (NC)*
	27040090	*-- Altri (NC)*
25223000		
	27071000	
25231000	27072000	
25232100	27074000	
25232910	27075000	
25232920	27076000	
25232930		

27079100
27079900

27081000
27082000

27100010
27100040
27100050
27100060

27111900

27129010

27132000
27139000

27141000
27149000

27150010
27150090

28011000

28042900
28043000
28045000
28046100
28046900
28048000
28049000

28051100
28051900
28052100
28052200
28053000

28061000

28080020

28092010

28112300

28131000
28139010
28139090

28141000
28142000

28151200

28161000
28162000
28163000

28170000

28230000

28241000
28242000
28249000

28261100
28261200
28261900
28262000
28263000
28269000

28273300
28273910
28274921
28274922
28274990

28281000
28289000

28291100
28291900

28301000

28321000

28332300

28341000

28352100
28352200
28352300
28352400
28352500
28352600

28362000
28363000
28364000
28365000

28371100
28371900
28372000

28380000

28391100
28391900

28413000

28429010
28429020
28429090

28441010
28441090
28442000
28443020
28443090
28444090
28445000

28451000
28459000

28461000
28469000

28491000
28492000
28499000

28510040
28510090

29031400
29031500
29032100

29041090

29051300
29051700
29053100

29061100

29141100
29145000

29161300
29161400

29181300

29261000
29262000

29310011
29310019

29331900
29333900
29334000
29335990
29337100
29339010

29350010

29362300
29362400
29362600
29362900

29391020
29391090
29392190

30019010
30019090

30021010
30021020
30021090
30022000
30023100
30029010
30029090

30032000
30033100
30033900
30034000
30039000

30041000
30042000
30043100
30043900
30044000
30045000
30049000

30051000
30059010
30059090

30061000
30064019

31010010
31010090

31021000
31022100
31022910

31022990
31023000
31024000
31025010
31025090
31026000
31027010
31027090
31028000
31029000

31043010
31043090
31049011
31049019
31049090

31051010
31051020
31051030
31051040
31051090
31052000
31059010
31059090

32021000

32030010
32030090

32041100
32041200
32041300
32041400
32041500
32041600
32041700
32041900
32042000
32049000

32072000
32073000
32074000

32081000
32082000
32089000

32091000
32099000

32100010
32100090

33012300
33012500

33030000

33041000
33042000
33043000
33049100
33049900

33051000
33052000
33053000
33059000

33061000
33069000

33071000
33072000
33073000
33074100
33074900
33079000

34011110
34011120
34011910
34011920
34012000

34022000

34054010
34054090
34059000

34060000

35019010
35019091
35019092

35021000
35029000

35051010
35051021
35051029
35052010
35052020
35052090

36010010
36010090

36020000

36030010
36030021
36030029
36030030
36030091
36030099

36041000
36049000

36050000

36061000
36069000

37031010
37032010
37032090
37039010
37039090

38011000

38081000
38082000

38091000
38099100
38099200
38099900

38112100
38112900

38122000

38151200

38171000

38190000

38200000

38210000

39011000
39012000
39013000
39019000
39021000
39022000
39023000
39029000

39031100
39031900
39032000
39033000

39041000

39043000

39051000

39100000

39119000

39131000
39139011
39139019

39140000

39151000
39152000
39153000
39159000

39171010
39171090

39181010
39181020
39181090
39189010
39189020
39189090

39221000
39222000
39229011
39229012
39229090

39231000
39232110

39232190
39232910
39232990
39233000
39235000

39239010
39239090

39241000
39249010
39249090

39251000
39252000
39253000
39259000

39262000
39263000
39264000
39269000

40011000
40012100
40012200
40012900
40013000

40021100
40021900
40022090
40023100
40024900
40025900
40026000

40030000

40040000

40051000

40101000
40109100
40109900

40112000
40119100
40119900

40121000
40122000
40129000

40131010

40131020
40132000
40139020
40139030
40139090

40169920

41021000
41022100
41022900

41051100
41051200
41051900
41052000

41061100
41061200
41061900
41062000

41071000
41072110
41072190
41072910
41072990

42010000

42021100
42021200
42021900
42022100
42022200
42022900
42023100
42023200
42023900

42029100
42029200
42029900
42031000
42032100
42032900

42033000
42034000

42050000

43021910
43021920
43021991
43021992
43023000

43031010
43031090
43039000

43040010
43040020
43040090

44050000

44061000
44069000

44091000
44092000

44101000
44109000

44111100
44111900
44112100
44112900
44113100
44113900
44119100
44119900

44121100
44121200
44121900
44122100
44122900
44129100
44129900

44130000

44140000

44151000
44152000

44160000

44170010
44170020
44170030
44170040
44170090

44181000
44182000
44183000
44184000
44185000
44189010
44189090

44201000
44209010
44209090

44211000
44219010
44219090

47031100
47031900
47032100
47032900

47041100
47041900
47042100
47042900

47050000

47061000
47069100
47069200
47069300

47071000

47072000
47073000
47079000

48010000

48021000
48022000

48041900
48042900
48043100
48043900
48044100
48044200
48044900
48045100
48045200

48051000
48052100
48052300
48052900

48061000
48062000
48063000
48064000

48071000

48081000
48082000
48083000
48089000

48091000
48092000
48099000

48111000
48112100
48112900
48113100
48113900
48114000
48119000

48120000

48139090

48141000
48142000
48143000
48149010
48149090

48150000

48181000
48182000
48183000
48184000
48185000
48189000

48191000
48192000
48193000
48194000
48195000
48196000

48201000
48202000
48203000
48204000
48205000
48209000

48236000
48237000
48239000

49060000

50010000

50020000

50071000
50072000
50079000

51011100
51011900

51021000

51100010
51100020
51111100
51111900

51112000
51113000
51119000
51121100
51121900
51122000
51123000
51129000

51130000

52029900

52041100
52041900

52042000

52051200
52052200
52054500

52062100
52063200
52064200
52064300
52071000

52081100
52081200
52081300
52081900
52082100
52082200
52052300
52082900
52083100
52083200
52083300

52083900
52084100
52084200
52084300
52084900
52085100
52085200
52085300
52085900

52091100

52091200
52092100
52092200
52092900
52093100
52093200

52094100
52094300
52094900
52095100
52095200

52101100
52101200
52101900
52102100
52102200
52102900
52103100
52103200

52103900
52104100
52104200

52104900
52105100
52105200
52105900

52111100
52111200
52112100
52112200
52112900
52113100
52113200

52113900
52114100
52114300
52114900
52115100
52115200
52115900

52121100
52121200
52121300
52121400
52121500

52122100
52122200
52122300
52122400
52122500

53011000
53012100
53012900
53013000

53021000
53029000

53061000
53062000

53091100
53091900
53092100
53092900

53109000

53110000

54011020
54012020

54023300
54023900

54061000
54062000
54071000

54072000

54073000
54074100
54074200

54074300
54074400

54075100
54075200

54075300
54075400
54076000

54077100
54077200
54077300
54077400

54078100
54078200

54078300
54078400
54079100
54079200
54079300
54079400

54081000
54082100
54082200

54082300
54082400

54083100
54083200
54083300
54083400

55082000

55096200
55096900

55111000
55112000

55113000

55121100
55122100
55122900
55129100
55129900
55131100

55131200
55131300
55131900
55132200
55132300
55132900
55133100
55133200
55133300
55133900
55134100
55134200
55134300
55134900

55141100
55141200
55141300
55141900
55142100
55142200
55142300
55142900
55143100
55143200
55143300
55143900
55144100
55144200
55144300
55144900
55151100

55151200
55151300
55152200
55159200
55159900

55161100
55161200

55161300
55161400
55162100
55162200
55162300
55162400
55163100
55163200
55163300
55163400
55164100
55164200
55164300
55164400
55169100
55169300
55169400

56012200

56030000

57011000

57019000

57021000
57023100
57023200
57024100
57024200
57024900
57025100
57025200
57029100
57029200

57031000
57032000
57033000
57039000

57041000
57049000

57050000
58011000
58012100
58012200
58012300

58012400
58012500
58012600
58013100
58013200
58013300
58013400
58013500
58013600
58019000

58021100
58021900
58022000
58023000

58031010
58031090
58039000

58041000
58042100
58042900
58043000

58050000

58061000
58063100
58063200
58063900
58064000

58079000

58081000
58089000

59021000

59041000
59049100
59049200

60011000
60012100
60012200
60012900
60019100
60019200

60019900

60021000
60022000
60024210
60024290
60024310
60024390

60029290
60029390

61011000
61012000
61013000

61019000

61021000
61022000
61023000
61029000

61031100
61031200
61031900
61032100
61032200
61032900
61033100
61033200
61033300
61033900
61034100
61034200
61034300
61034900

61041100
61041200
61041300
61042100
61042200
61042300
61042900
61043100
61043200
61043300

61044100
61044200
61044300
61044400
61044900
61045100
61045200
61045300
61045900
61046100
61046200
61046900

61051000
61052000

61061000
61062000
61069000

61071100
61071200
61071900

61072100
61072200
61081100
61082100
61082200
61082900
61083100
61083200

61083900
61089100
61089200

61091000
61099020
61099090

61101000
61102000
61103000
61109000

61111000
61112000
61113000

61119000
61121100
61121200
61121900
61122090
61123100
61123900
61124100
61124900

61130000
61141000
61142000
61143000
61149000

61151100
61151200

61151900
61152000
61159100
61159200
61159300

61161000
61169100
61169200
61169300
61169900
61171000
61172000
61178000
61179000
62011100
62011200
62011300
62011900
62019100
62019200
62019300
62019900

62021100
62021200
62021300
62021900

62029100
62029200
62029300

62031100
62031900

62032100
62032200
62032300
62032900
62033100
62033200
62033300
62033900
62034100
62034200
62034300
62034900

62041100
62041200
62041300
62041900

62042100
62042200
62042300
62042900
62043100
62043200
62043300
62043900
62044100
62044200
62044300
62044400
62044900
62045100
62045200
62045300
62045900
62046100
62046200
62046300
62046900

62051000
62052000
62053000

62059000
62061000

62062000
62063000
62064000
62069000

62071100

62071900
62072100
62072200
62079100
62079900
62081100
62081900

62082100
62082200
62082900
62089100
62089200
62089900

62092000
62093000

62101010
62101090
62102010
62102090
62103010
62103090
62104010
62104090
62105010
62105090

62111110
62111190
62111290
62112090
62113100
62113200
62113300
62113900
62114100
62114200
62114300

62114900

62121000
62122000
62131000

62132000
62139000

62141000
62142000

62151000
62152000
62159000

62160090

62171000
62179000
63012000

63013000

63021000
63022100
63023100

63023200
63025100
63025200
63025300
63025900
63026000
63029100
63029200
63029900

63031100
63031200
63031900
63039100
63039200
63039900

63041100
63041900
63049100
63049200
63049300

63049900

63051000
63052000
63053100

63062100
63062200
63062900

64019100
64019200
64019900

64021100
64021900

64022000
64029100
64029900
64031100
64031900
64032000
64033000
64034000

64035100
64035900

64039100

64039900
64041100
64041900

64042000
64051000
64052000

64059010
64059090

65030010

65030020
65030090
65040000
65051010
65051090
65059000

65069100
65069200
65069900
65070000
66011000

66019100
66019900

66020000
66031000
66032000
66039000

67010010
67010090

67021000

67029000
67030000
67041100

67041900
67042000
67049000
68010000
68021011

68021019
68021020
68022100
68022200.

68022300
68022900

68029100
68029200

68029300

68029900
68030010
68030090

68041010

68041020
68042110

68042190

68042210
68042290

68042310
68042390
68043000

68071000

68079000
68080000
68091100

68091900
68099000
68101100

68101900

68102000
68109100

68109900

68111000
68112000
68113000
68119000

68127000
68129000
68131000
68139000
68141000

68149000
68151000

68152000
68159100

68159900
69010010

69010090
69021010
69021090
69022010

69022090
69029010

69029090
69039010
69039020
69039090
69041000
69049000

69051000
69059000
69060000

69071010
69071020
69071090
69079010
69079020
69079090

69081010
69081020
69081090
69089010
69089020
69089090

69099011
69099019
69099021
69099029

69101000
69109010
69109090

69111000
69119000

69120000

69131000
69139000

69141000
69149010
69149090

70010010
70010090

70031990
70032010
70032090
70033010
70033090

70049010
70049020

70049090
70053010
70053090
70080000
70101000
70109010
70109090
70131010
70131090

70132100

70132900
70133100
70133200

70133900
70139100

70139900

70161000

70169010

70169090
70181000
70191000

70192000
70193100
70193200

70193900
70199000
71011000

71012100

71012200	71121000	71161092	71181000
71022100	71122000	71161099	71189000
71022900			
71042090	71129000	71162011	7202 1900 7202 2100 7202 2900
71049090		71162012	
71061010	71131100	71162019	7205 1000 7205 2100 7205 2900
71061020	71131900	71162091	
71069110	71132000	71162092	
71069120	71141100	71162093	
71069210	71141900	71162099	
71069220	71142000	71171100	
	71161010		
71070000	71161020	71171900	
71090000			
71110000	71161091	71179000	

ex 7207 1100 7207 1190	---	Fucinati (NC)
ex 7207 1200 7207 1290	---	Fucinati (NC)
ex 7207 1900		
	---	Di sezione trasversale circolare o poligonale (NC)
	----	Laminati od ottenuti con colata continua (NC)
7207 1919	----	Fucinati (NC)
ex 7207 2000		
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore (NC)
7207 2019	----	Fucinati (NC)
	--	Altri di sezione trasversale rettangolare (ma non quadrata), di larghezza inferiore al doppio dello spessore (NC)
7207 2039	---	Fucinati (NC)
7207 2059	---	Fucinati (NC)
ex 7209 9000 7209 9090	--	Altri (NC)
ex 7210 1100 7210 1190	---	Altri (NC)
ex 7210 1200 7210 1290	---	Altri (NC)
ex 7210 4100 7210 4190	---	Altri (NC)
ex 7210 4900 7210 4990	---	Altri (NC)
ex 7210 7000 7210 7090	---	Altri (NC)
ex 7211 3000		
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio (NC)
7211 3039	----	Altri (NC)
7211 3050	----	Contenenti, in peso, 0,25% o piu, ma meno di 0,6% di carbonio (NC)
7211 3090	---	Contenenti, in peso, 0,6% o piu di carbonio (NC)
ex 7211 4100		
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	----	Altri (NC)
7211 4195	----	Detti "magnetici" (NC)
7211 4199	----	Altri (NC)
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
7211 4991	---	Contenenti, in peso, 0,25% o piu, ma meno di 0,6% di carbonio (NC)

7211 4999	---	Contenenti, in peso, 0,6% o piu di carbonio (NC)
ex 7211 9000		
	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7211 9019	---	Altri (NC)
7211 9090	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 1000		
	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 1093	----	Altri (NC)
7212 1099	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 2100		
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 2119	----	Altri (NC)
7212 2190	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 2900		
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 2919	----	Altri (NC)
7212 2990	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 3000		
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 3019	----	Altri (NC)
7212 3090	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
ex 7212 4000		
	--	Altri (NC)
	---	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 4093	----	Altri (NC)
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
7212 4098	---	Altri (NC)
ex 7212 6000		
	--	Di larghezza superiore a 500 mm (NC)
7212 6019	---	Altri (NC)
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (NC)
	---	Semplicemente trattati in superficie (NC)
7212 6093	---	Altri (NC)
7212 6099	---	Altri (NC)
7214 1000		
7215 2000		
7215 3000		
7215 4000		
ex 7215 9000		
7215 9090	-	Altre (NC)
ex 7216 9000		
	--	Altri (NC)
7216 9050	---	Fucinati (NC)
7216 9060	---	Laminati o estrusi a caldo (NC)
	---	Ottenuti o rifiniti a freddo (NC)
7216 9091	----	Lamiere profilate (nervate) (NC)
	----	Altri (NC)
	-----	Ottenuti da prodotti laminati piatti (NC)
	------	Zincati, di spessore (NC)
7216 9093	-------	inferiore a 2,5 mm (NC)
7216 9095	-------	uguale o superiore a 2,5 mm (NC)
7216 9097	------	Altri (NC)
7216 9098	-----	Altri (NC)
ex 7217 1100		
7217 1110	--	La cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm (NC)
ex 7217 1200		
7217 1290	---	La cui sezione trasversale massima e uguale o superiore a 0,8 mm (NC)
7217 1300		

ex 7217 1900		
7217 1990	---	La cui sezione trasversale massima e uguale o superiore a 0,8 mm (NC)
7217 2100		
7217 2200		
7217 2300		
7217 2900		
7217 3100		
7217 3200		
7217 3300		
7217 3900		
7301 2000		
ex 7304 1000		
7304 1010	--	Con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm, di ferro (tariffa bulgara)
7304 2000		
7305 1100		
7305 1200		
7305 1900		
7305 2000	-	Saldati longitudinalmente (tariffa bulgara)
	-	Saldati longitudinalmente (NC)
ex 7305 3100	--	Tubi e condutture, utilizzati nei sistem. ad alta pressione, aventi sezioni trasversali interna ed esterna circolare o altre sezioni, del tipo utilizzato nelle centrali idroelettriche (tariffa bulgara)
7305 3110		
7305 3190	---	Altri (tariffa bulgara)
	---	(tariffa bulgara)
ex 7305 3900	--	Altri (NC)
7305 3910	--	Tubi e condutture, utilizzati nei sistemi ad alta pressione, aventi sezioni trasversali interna ed esterna circolare o altre sezioni, del tipo utilizzato nelle centrali idroelettriche (tariffa bulgara)
7305 3990	---	Altri (tariffa bulgara)
ex 7306 1000		
7306 1090	--	Saldati elicoidalmente (NC)
7307 1100		
7307 1900		
7307 2100		
7307 2200		
7307 2300		
7307 2900		
7307 9100		
7307 9200		
7307 9300		
7307 9900		
73081000		
73083000		
ex 73084000	-	(tariffa bulgara)
73084010	-	(NC)
73084090	-	Attrezzature per puntellare i pozzi (tariffa bulgara)
	-	Altri (tariffa bulgara)
73089000		
	--	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura (NC)
73102100		
	---	Filo spinato (tariffa bulgara)
ex 73130000	---	Altri (tariffa bulgara)
73130010		
73130090		
73151100		
73170000		

73181100
73181200
73181300
73181400
73181500
73181600
73181900
73182100
73182200
73182300
73182400
73182900

73201000

73211100
73211200
73211300

ex 73218100	--	*(tariffa bulgara)*
73218110	--	*(NC)*
73218110	---	*Stufe per il riscaldamento (tariffa bulgara)*
73218190	---	*Ad eliminazione dei gas combustibili (NC)*
	---	*Altri*

	—	(tariffa bulgara)
ex 73218200	—	(NC)
73218210	——	Stufe per il riscaldamento (tariffa bulgara)
73218210	——	Ad eliminazione dei gas combustibili (NC)
73218290	——	Altri

	--	*(tariffa bulgara)*
ex 73218300	--	*(NC)*
73218310	---	*Stufe per il riscaldamento (tariffa bulgara)*
73218390	---	*Altri (tariffa bulgara)*
73219000		

73221100
73221900
73229000

73231000
73239300
73239400
73239900
73242100
73242900

Codice		Descrizione
73249000	-	*Altri, comprese le loro parti (tariffa bulgara) (NC)*
ex 73249010	--	*Altri oggetti per uso sanitario (tariffa bulgara)*
73251000		
73259100		
ex 73259900		
73259910	---	*Di ghisa malleabile (NC)*
73259990	---	*Altri (NC)*
73261100		
ex 73261900		
73261910	-	*Fucinati (NC)*
73261990	-	*Altri (NC)*
ex 73262000	-	*Altri (NC)*
73262030	-	*Gabbie ed uccelliere (NC)*
73262050	-	*Cestini (NC)*
73262090	-	*Altri (NC)*
73269000	-	*Altri (NC)*
74020010		
74020020		
74031100		
74031200		
74031300		
74031900		
74032100		
74032200		
74032300		
74032900		
74040000		
74050000		
74061000		
74062000		
74071010		
74071021		
74071029		
74072110		
74072121		
74072129		

74072221
74072229
74072910
74072921
74072929
74081100
74081900
74082100
74082200
74082900
74091100
74091900
74092100
74092900
74093100
74093900
74094000
74099000
74101100
74101200
74102100
74102200
74111000
74112100
74112200
74112900
74121000
74122000
74130000
74141000
74149010
74149090
74151000
74152100
74152900
74153100
74153200
74153900
74160000
74170000
74181000
74182000
74191000
74199100
74199900
75011000
75012000
76011000
76012000
76020000
76041000
76042100
76042900
76051100
76051900
76052100
76052900
76061100
76061200
76069100
76069200
76071100
76071900
76072000
76081000
76082000
76101000
76109010
76109090
76110000
76121000
76130000
76141000
76149000
76151000
76152000
76161000
76169000
78011000
78019100
78019900
78020000
78041900
78042000
78060000
79011100
79011200
79012000
79020000
79031000
79039000
79050000
79060000
79071000
79079000
80011000
80012000
80020000
81011000
81019100
81019200
81019900
81021000
81029100
81031000
81041100
81041900
81042000
81043000
81049000
81051000
81059000
81060000
81071000
81079000
81081000
81089000
81091000
81099000
81100000
81110000
81121100
81121900
81122000
81123000
81124000
81129100
81129900
81130000
82011000
82012000
82013000
82014000
82015000
82016000
82019000
82021000
82022000
82023100
82023200
82024000
82029100
82029900
82031000
82032000
82033000

82034000
82041100
82041200
82042000
82051000
82052000
82053000
82054000
82055100
82055900
82056000
82057000
82058000
82059000
82060000
82071100
82071200
82072000
82073000
82074000
82075000
82076000
82077000
82078000
82079000
82081000
82082000
82083000
82084000
82089000
82090000
82100000
82111000
82119100
82119200
82119300
82119400
82121000
82141000
82142000
82149000
82151010
82151020
82151030
82152000
82159110
82159120
82159130
82159900
83011000
83012000
83013000
83014000
83015000
83016000
83017000
83021000
83022000
83023000
83024100
83024200
83024900
83025000
83026000
83030000
83040000
83051000
83052000
83059000
83061000
83062100
83062900
83063000
83071000
83079000
83081000
83082000
83089000
83091000
83099000
83100000
83111000
84011000
84012000
84013000
84014000
84021100
84021200
84021900
84029000
84031000
84039000
84041010
84041090
84042000
84049010
84049090
84051000
84059000
84071000
84072900
84073100
84073200
84073300
84073400
84079000
84081000
84089000
84091000
84099120
84099190
84099920
84099990
84101100
84101200
84101300
84109000
84111100
84111200
84112100
84112200
84118100
84118200
84119100
84119900
84121000
84122100
84122900
84123100
84123900
84128010
84128090
84129010
84129090
84131100
84131900
84132000
84133000
84134000
84135000
84136000
84137000
84138100
84138200
84139100
84139200
84141000
84142000
84143000
84144000
84145100
84145900
84146000
84148010
84148020
84148030

84148090
84149000
84158300
84161000
84162000
84163010
84163090
84169000
84171000
84172000
84178000
84179000
84181000
84182100
84182200
84182900
84183000
84184000
84185000
84186100
84186900
84189100
84189900
84191100
84191900
84192000
84193100
84193210
84193290
84193900
84194000
84195000
84198100
84198910
84198920
84198990
84199020
84199090
84211100
84211200
84211900
84212100
84212200
84212300
84212900
84213100
84213900
84219100
84219900
84221100
84221900
84222000
84223000
84224000
84229000
84231010
84231020
84232000
84233010
84233090
84238100
84238200
84238900
84239000
84241000
84242010
84242090
84243000
84248100
84248900
84249000
84251100
84251900
84252000
84253100
84253900
84254100
84254200
84254900
84261100
84261200
84261900
84262000
84263000
84264100
84264900
84269100
84269900
84281000
84282000
84283100
84283200
84283300
84283900
84294020
84295110
84295120
84302000
84313100
84314100
84314200
84314300
84314910
84314990
84321000
84322100
84322900
84323000
84324000
84328000
84329000
84331100
84331900
84332000
84333000
84334000
84335200
84336000
84339000
84342000
84351010
84351090
84359000
84361000
84362100
84362900
84368000
84369100
84369900
84371010
84371020
84378000
84379010
84379090
84381000
84382000
84383000
84384000
84385000
84386000
84388010
84388040
84388090
84389010
84389090
84411010
84411090
84419010
84419090
84421000
84422000
84440000
84501100
84501200
84501900
84502000
84509000
84512100
84512900
84542000
84551000
84552100
84552200
84559000
84561010
84561090

84562010
84562090
84563010
84563090
84569011
84569019
84569090
84571000
84572000
84573000
84581100
84581900
84589100
84589900
84591000
84592100
84592900
84593100
84593900
84594000
84595100
84595900
84596100
84596900
84597000
84601100
84601900
84602100
84602900
84603100
84603900
84604000
84609000
84611000
84612000
84613000
84614000
84615000
84619000
84621000
84622100
84622900
84623100
84623900
84624100
84624900
84629110
84629910
84629920
84629990
84631000
84633000
84639000
84641000
84642000
84649000
84659100
84659200
84659300
84659400
84659600
84659900
84661000
84662000
84663000
84669100
84669310
84669320
84669390
84671100
84671900
84681000
84682000
84689010
84691000
84692100
84692900
84693100
84693900
84701000
84702100
84702900
84703000
84704000
84705000
84709000
84712000
84719100
84719200
84719300
84719900
84732930
84732990
84742000
84743100
84771000
84772000
84781000
84789000
84791000
84793000
84801000
84802000
84803000
84804100
84804900
84805000
84806000
84807100
84807900
84811000
84812000
84813000
84814000
84818000
84819000
84821000
84822000
84823000
84824000
84825000
84826000
84829100
84829900
84831000
84832000
84836000
84839000
85011000
85012000
85013100
85013200
85013300
85013400
85014000
85015100
85015200
85015300
85016100
85016200
85016300
85016400
85021100
85021200
85021300
85022000
85023000
85024000
85041000
85042100
85042200
85042300
85043100
85043200
85043300
85043400
85044000
85045000
85051100
85052010

85052020
85052030

85053000

85059010
85061100

85071000
85072000
85073000

85074000
85078000
85081000
85082000
85088000

85092000
85094000
85098000
85099000
85111000

85112000
85113000

85114000
85115000
85118000

85121000
85122000
85123000
85124000
85141000
85142000
85143000
85144000
85151900
85152100
85153100
85153900
85158010
85158020

85158090
85159010
85159020
85159090

85161000
85162100
85162900

85163100
85163200
85163300
85166000
85167100
85167200

85167900
85168000
85169000
85171000
85172000
85173000
85174000
85178100
85178200

85179000
85181000
85182100
85182200
85182900

85183010
85183090

85184000
85185000
85189011
85189019
85189090

85191000
85192100
85192900
85193100
85193900

85194000

85199100
85199910
85199990
85201000
85203100
85203900

85209010
85209090

85211000
85219000
85231100
85231200

85231300
85232000

85239000
85241000
85242100
85242200
85242300

85249000
85251000
85252000
85261000
85269100
85269200
85271100
85271900

85272100
85272900
85273100
85273200
85273900
85279000
85281010

85281090

85282010
85282090
85291000
85299000
85301010
85301020

85301030
85308010
85308020
85308030
85311010
85311020
85312000

85318010
85318020

85321000
85322100

85322200
85322300

85322400
85322500
85322900
85331000
85332100
85332900

85333100
85333900
85334000
85339000
85340000
85351000
85352100
85352900

85353000
85354000
85359000
85361000
85362000
85363000
85364100
85364900

85365000
85366100
85366900

85369000
85371000
85372000
85381000

85389000

85391000

85392100

85392200

85392900
85393100
85393900
85394000
85408900
85422000
85432000
85433000
85441100
85441900
85442000
85443000
85444100
85444900
85445100
85445900
85446000
85461000
85462000
85469000
85471000
85472000
85479010
85479090
85480000
86050000
86061000
86063000
86069110
86069190
86069210
86069220
86069290
86069900
86071100
86071200
86071900

86072100
86072900
86073000
86079100
86079900
86080010
86080020
86080030
86090010
86090020
86090090
87011000
87012000
87013000
87019000
87021010
87021090
87029010
87029090
87051000
87054000
87059000
87091100
87091900
87099000
87100000
87111000
87112000
87120000
87131000
87139000
87142000
87149100
87149200
87150000
87161000
87162000
87163100
87163900

87164000
87168000
87169000
88011000
88019000
88021100
88021200
88022000
88023000
88024000
88025010
88025090
88031000
88032000
88033000
88039010
88039090
88040000
88051000
88052000
89011000
89012000
89013000
89019000
89020000
89031000
89039100
89039200
89039900
89040000
89051000
89052000
89059000
89060000
89071000
89079000
89080000

90014000
90051000
90058010
90058090
90059000
90091100
90091200
90092100
90092200
90093000
90099000
90160010
90160090
90171000
90172000
90173000
90178000
90179000
90181100
90181900
90182000
90183100
90184100
90184900
90185000
90189000
90191000
90192000
90200000
90211100
90251910
90251990
90252010
90252090
90258010
90258090
90261010
90261090
90262010
90262090
90268010
90268090

90269000
90271010
90271090
90291010
90291090
90292010
90292091
90292099
90299000
90301000
90302000
90303100
90312000
90321010
90321090
90322010
90322090
90328100
90328910
90328990
90329000
90330000
91131000
91132000
91139000
92021000
92029000
92041010
92041090
92042000
92051000
92059000
92060000
92071000
92079000

92081000
92089000
93010000
93020000
93031000
93032000
93033000
93039010
93039090
93040010
93040090
93052100
93059020
93059030
93059090
93061000
93062100
93062900
93063000
93069000
93070000
94012000
94013000
94014000
94015000
94016100
94016900
94017100
94017900
94018000
94019000
94021000
94029000
94031000
94032000
94033000
94034000
94035000

94036000
94037000
94038000
94039000
94041000
94042100
94042900
94043000
94049000
94051000
94052000
94053000
94054000
94055000
94056000
94059100
94059200
94059900
94060000
95010000
95021010
95021020
95021090
95029100
95029900
95031000
95032010
95032090
95033010
95033090
95034110
95034190
95034910
95034990
95035010
95035090

95036000
95037000
95038000
95039010
95039090
95041000
95042000
95043000
95044000
95049000
95051000
95059000
95061100
95061200
95061900
95062100
95062900
95063100
95063200
95063900
95064010
95064020
95065100
95065900
95066100
95066200
95066900
95067000
95069100
95069910
95069990
95080000
96011000
96019000
96020000
96031000
96032100
96032910
96032990
96033010
96033090
96034010

96034090
96035000
96039010
96039020
96039090

96040000
96050000

96061000
96062100
96062200
96062900
96063000
96071100
96071900
96072000
96081000

96082000
96083100
96083900
96084000
96085000
96086000
96089110
96089121
96089122
96089129

96089130

96089900
96091010
96091090
96092000
96099010

96099090

96100000
96110011
96110019

96110090
96131000
96132010

96132090
96133010
96133090
96138010

96138090
96139000

96151100

96151900
96159000
96161010

96161090
96162000
97020000

97030000

97050000

97060000

ALLEGATO VII

Relativo alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4

Entro la fine del periodo di transizione, la Bulgaria abolirà il divieto di importazione di autoveicoli usati di almeno dieci anni, calcolati dalla data della prima immatricolazione, corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

8703.21.10
8703.22.10
8703.23.10
8703.24.10
8703.31.10
8703.32.10
8703.33.10
8703.90.10

ALLEGATO VIII

Relativo alle disposizioni dell'articolo 13

Per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, la Bulgaria abolirà gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in base al seguente calendario:

- entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo sarà abolita l'imposta del 10% sulle importazioni di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 2500 cm^3 corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

  8703.23.10
  8703.24.10

  L'imposta sarà progressivamente eliminata nel modo seguente:

  - un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo l'imposta sarà ridotta all'8%;
  - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo l'imposta sarà ridotta al 4%;
  - cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo l'imposta residua sarà eliminata;

- entro 5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo sarà abolita l'imposta del 5% sulle importazioni di prodotti di profumeria e cosmetici corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

  3304
  3305
  3306
  3307

- entro il 1°.1.1995, la commissione di sdoganamento dello 0,5% sarà trasformata in modo da equivalere unicamente ai servizi resi per lo sdoganamento.

ALLEGATO IX

Relativo alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3

1. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Bulgaria abolirà le licenze non automatiche per le esportazioni di prodotti corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

Cascami e avanzi di metalli ferrosi

7204.10.00
7204.21.00
7204.29.00
7204.30.00
7204.41.00
7204.49.00

Cascami e avanzi di metalli non ferrosi

7404.00.00
7503.00.00
7602.00.00
7802.00.00
7902.00.00
8002.00.00

Entro il periodo di cinque anni, la Bulgaria si riserva il diritto di sostituire il sistema delle licenze non automatiche con un'imposta sulle esportazioni, che sarà abolita in conformità delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1.

2. Entro il 1°.1.1994, la Bulgaria sostituirà i massimali sulle esportazioni di pelli grezze di animali della razza bovina, ovina e caprina e di pelli di maiale corrispondenti ai seguenti codici della tariffa doganale bulgara:

4101
4102
4103.10.00
4103.90.00
4107

con imposte sulle esportazioni, che saranno eliminate al più tardi entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1.

ALLEGATO X

Merci di cui all'articolo 18

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO XIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2(1)
I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50%(1)

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant.	Anno 2 quant.	Anno 3 quant.	Anno 4 quant.	Anno 5 quant.
0207 1051 0207 1055 0207 1059 0207 2311 0207 2319	Anatre ...	110	120	130	140	150
ex 0207 3955 ex 0207 4315	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 3973 ex 0207 4353	Petti di anatre e loro pezzi, non disossati, freschi, refrigerati o congelati					
ex 0207 3977 0207 4363	Cosce di anatre e loro pezzi, non disossate, fresche, refrigerate o congelate					
0207 1071 0207 1079 0207 2351 0207 2359	Oche ...	450	491	532	573	614
0207 3953 0207 4311						
0207 3961 0207 4323						
ex 0207 3965 ex 0207 4331	Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3967 ex 0207 4341	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche, freschi, refrigerati o congelati					
0207 3971 0207 4351						
0207 3975 0207 4361						
ex 0207 3981 ex 0207 4371	Parti dette "paltò di oca", fresche, refrigerate o congelate					
ex 0207 3985 ex 0207 4390	Frattaglie di oca, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate					

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

ALLEGATO XIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2[1]

CODICE NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio
0101 1910	Cavalli vivi, destinati alla macellazione (2)	ESENTE
0101 1990	Altri	12
0203 1190	Carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, esclusa quella domestica	ESENTE
0203 1290		
0203 1990		
0203 2190		
0203 2290		
0203 2990		
0206 1099	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o	
0206 2100	congelate, di animali	2
0206 2999	della specie bovina	
0206 8091	Della specie equina, asinina o mulesca	5
0206 9091		
0207 3100	Fegati grassi di oche o di anatre	ESENTE(3)
0207 5010		
0208 1010	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici	7
0208 1090	Diverse da quelle di conigli domestici	ESENTE
0208 2000	Cosce di rane	
0208 9010	Di piccioni domestici	5
0208 9030	Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	ESENTE
0208 9090	Altre	ESENTE
0409 0000	Miele naturale	25
0602 4090	Rosai innestati	6
0602 9930	Alberi e arbusti, arboscelli e cespugli, esclusi quelli da frutta e da bosco	12
0602 9945	Altre piante vive, talee e radici,	
0602 9949	escluse le yucche e le cactacee, non invasate	
0602 9959		
ex 0602 9970		
0602 9991		
ex 0602 9999		
0603 9000	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi ... Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori ...	7

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) La registrazione sotto questo codice NC è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Non si applicano prelievi.

ex	0604 1090	Freschi	7
	0604 9110		
	0604 9190		
	0604 1090	Semplicemente essiccati	2
	0604 9910		
	0707 0019	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex	0709 3000	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
ex	0709 4000	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
	0709 5130	Funghi galletti o gallinacci	ESENTE
	0709 6099	Pimenti	5
ex	0709 9090	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9
	0710 8059	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	5
	0711 4000	Cetrioli e cetriolini	12
	0711 9010	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni	5
	0712 2000	Cipolle, secche	8
ex	0712 3000	Funghi, esclusi quelli coltivati	6
ex	0712 9090	Barbaforte (Cochlearia armoracia)	ESENTE
		Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati ...	
	0713 1090	Altri	2
ex	0713 2090	Ceci della specie Cicer arietenum, non destinati alla semina	ESENTE
	0713 3190		
	0713 3290	Fagioli dei generi Phaseolus o Vigna, non	
	0713 3390	destinati alla semina	ESENTE
	0713 3990		
	0713 5090	Fave, non destinate alla semina	3
ex	0713 9090	Altri piselli, secchi	
ex	0807 1010	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5
ex	0809 2010	Ciliegie acide (prunus cerasus), fesche, dal 1° maggio al 15 luglio (4)	11
ex	0809 2090	Ciliegie acide (prunus cerasus), fesche, dal 16 luglio al 30 aprile	11
	0809 4090	Prugnole	7
	0810 2010	Lamponi (5)	9
	0810 3010	Ribes nero (cassis), fresco (5)	9
	0810 3030	Ribes rosso, fresco	9
	0810 4090	Altri (5)	5
	0811 1090	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (5)	13
	0811 2031	Lamponi (5)	14

(4) Dazio minimo applicabile: MIN 2,2 ECU/100 kg netti.

(5) Nel rispetto delle disposizioni sui prezzi minimi d'importazione di cui all'allegato al presente allegato.

	0811 2059	More di rovo o di gelso e more-lamponi	8
	0811 2090	Altri	6
	0811 9050	Mirtilli neri	7
ex	0811 9090	Cotogne	10
ex	0813 1000	Albicocche, secche	5,5
	0904 2090	Pimenti del genere Capsicum o Pimenta, tritati o polverizzati	4
ex	1106 3090	Farine, semolini e polveri di castagne	7,5
	1211 1000	Radici di liquirizia	ESENTE
	1212 3000	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	ESENTE
		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	
	1602 2010	Fegato di oca o di anatra	11
	2001 9020	Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni	5
	2005 9010	Frutta del genere "Capsicum"	5
	2007 9910	Puree e paste di prugne (6)	24
	2007 9931	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 30%	25
ex	2007 9939	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
ex	2007 9959	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% ed inferiore o uguale a 30%. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
ex	2007 9990	Altre. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 08072000, 08102090, 08103090, 08104010, 08104050, 08104090, 08109010, 08109030 e 08109080	8
	2008 6061	Ciliegie acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto inferiore a 1 kg	18
	2009 7030 2009 7093 2009 7099	Succhi di mela, di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm3 a 20 °C	12

(6) La registrazione in questa sottovoce è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO XIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 3

A decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, la Bulgaria abolirà le restrizioni quantitative sulle importazioni dei prodotti elencati in appresso originari della Comunità:

contingenti all'importazione per il periodo 1 novembre-31 maggio per

ex 07020000 Pomodori di serra
ex 07070000 Cetrioli di serra

ALLEGATO XIIb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 3

Prodotti originari della Bulgaria per i quali la Comunità emetterà automaticamente licenze di importazione fino ai quantitativi indicati.

Codice	Designazione delle merci	Quantitativo di base
2401.	tabacco	6000 t
0805.10.00	arance	15320 t
0805.20.00	mandarini	100 t
0803.00.00	banane	200 t
2105.00.00	gelati	10 t

Ulteriori quantitativi dei suddetti prodotti originari della Comunità possono essere importati in Bulgaria entro i limiti dei contingenti complessivi bulgari per i prodotti in questione e alle condizioni ad essi applicate.

ALLEGATO XIIIa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4(1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.

I quantitativi importati in relazione ai codici NC di cui al presente allegato, fatta eccezione per i codici 0104 e 0204, sono soggetti a una riduzione dei prelievi e dei dazi del 20% nel primo anno, del 40% nel secondo anno, del 60% negli anni successivi.

CODICE NC	Designazione delle merci	Anno 1 quant. t	Anno 2 quant. t	Anno 3 quant. t	Anno 4 quant. t	Anno 5 quant. t
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	140	150	160	170	180
0104 1090 0104 2010 0104 2090	Animali vivi della specie ovina o caprina (2)(4)	2200	2400	2600	2800	3000
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina (2)(5)	1375	1500	1625	1750	1875
0203 1110 0203 2955	Carni di animali della specie suina domestica (3)	150	160	180	190	200
0207 2110 0207 2190	"polli 70%" "polli 65%"	1150	1250	1350	1450	1550
ex 0406 90	Formaggio bianco di latte vaccino, in salamoia Kashkaval Vitosha di latte vaccino	2000	2000	2000	2000	2000
ex 0408 9110 0408 9910	Uova intere, essiccate (6) Altre uova intere, non in guscio	210	230	250	270	290
1001 9099	Frumento	1600	1750	1900	2050	2200
1008 2000	Miglio	1000	1100	1200	1300	1400
2309 9031 2309 9041	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2050	2240	2430	2620	2800

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1982 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria sul commercio nel settore degli ovini e dei caprini, integrata dall accordo del 1990, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e per i quantitativi di cui al paragrafo 2 dell'accordo del 1982, che sono sostituiti dai prodotti e dai quantitativi di cui al presente allegato.

(3) Fatta eccezione per il filetto disossato.

(4) Possibilità di conversione per quantitativi limitati.

(5) Qualora la Bulgaria, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 1250 t.

(6) In uova essiccate equivalenti (1 kg uova liquide = 0,26 kg uova essiccate).

ALLEGATO XIIIb

Elenco dei prodotti di cui all articolo 21 paragrafo 4[1]

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Bulgaria sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate

Codice NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio	Quant. in tonnellate	Aliquota dazio
0603 1013	Fiori recisi, freschi	130	16	140	12	150	8	160	8	170	8
0603 1051			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0603 1053			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0603 1055			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0701 9051	Patate	1800	12	1960	9	2120	6	2280	6	2440	6
0701 9059			16,8		12,6		8,4		8,4		8,4
0701 9090			14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0702 0010	Pomodori [2]	620	9,9	650	8,8	680	7,7	710	7,7	740	7,7
0702 0090	Pomodori [7]		16,2		14,4		12,6		12 6		12,6
0703 1019	Cipolle	220	9,6	240	7,2	260	4,8	280	4,8	300	4,8
0703 2000	Agli	500	9,6	540	7,2	590	4,8	640	4,8	680	4,8
0707 0011	Cetrioli	630	12,8	690	9,6	750	6,4	810	6,4	870	6,4
0707 0090	Cetriolini		12,8		9,6		6,4		6,4		6,4

[1] In deroga alle norme per l interpretazione della Nomenclatura combinata la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato dal campo di applicazione dei codici NC Laddove sono riportati codici "ex" NC il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

[2] Dazio minimo applicabile 2 ecu/100 kg netti

[7] Dazio minimo applicabile 3 5 ecu/100 kg netti

0709 6010	Peperoni freschi	750	7,2	820	5,4	890	3,6	960	3,6	1030	3,6
0710 2100	Piselli congelati	270	14,4	290	10,8	320	7,2	340	7,2	370	7,2
0710 2200	Fagioli congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0710 2900	altri, congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0710 8090	Altri ortaggi, congelati	410	14,4	450	10,8	490	7,2	520	7,2	560	7,2
0711 9040	Funghi [12]	1150	10,8	1180	9,6	1240	8,4	1300	8,4	1360	8,4
2003 1020											
2003 1030											
0713 4090	Altre lenticchie	220	1,6	240	1,2	260	0,8	280	0,8	300	0,8
0802 3100	Noci comuni con guscio	330	6,4	380	4,8	390	3,2	420	3,2	450	3,2
0802 3200	sgusciate		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0806 1019	Uve, dal 15 luglio al 31 ottobre	290	17,6	320	13,2	350	8,8	380	8,8	410	8,8
0806 1099	altre, dal 15 luglio al 31 ottobre		17,6		13,2		8,8		8,8		8,8
0808 1010	Mele [11]	630	7,2	690	5,4	750	3,6	810	3,6	870	3,6
0808 1091	Mele, altre [3]		11,2		8,4		5,6		5,6		5,6
0808 2010	Pere [11]	1800	7,2	1960	5,4	2130	3,6	2290	3,6	2450	3,6
0808 2039	Pere [2]		10,4		7,8		5,2		5,2		5,2
0808 2090	Cotogne	150	7,2	160	5,4	180	3,6	190	3,6	200	3,6
0809 1000	Albicocche	110	20	120	15	130	10	140	10	150	10
0809 3000	Pesche	400	17,6	436	13,2	473	8,8	509	8,8	545	8,8

[12] Questi codici NC sono soggetti al regime di importazione stabilito nel regolamento (CEE) n° 1796/81 del Consiglio

[11] Dazio minimo applicabile applicabile 0 45 ecu/100 kg netti

[3] Dazio minimo applicabile 2 4 ecu/100 kg netti

[2] Dazio minimo applicabile 2 ecu/100 kg netti

0809 4011	Prugne [8]	4230	12	4510	9	4990	6	5370	6	5750	6
0809 4019	Prugne	990	6,4	1080	4,8	1170	3,2	1260	3,2	1350	3,2
0810 1010	Fragole [8] [10]	1530	12,8	1670	9,6	1810	6,4	1950	6,4	2090	6,4
0810 1090	Fragole [10]		11,2		8,4		4,8		4,8		4,8
0812 1000	Ciliege	665	8,8	725	6,6	785	4,4	845	4,4	905	4,4
0812 9010	Albicocche conservate	75	12,8	82	9,6	89	6,4	96	6,4	103	6,4
0813 4080	Altre frutta, secche	450	4,8	490	3 6	530	2,4	570	2,4	610	2,4
1210 1000	Coni di luppolo	220	7 2	240	5,4	260	3,6	280	3,6	300	3,6
1210 2000											
1209 2100	Semi frutti e spore	800	4	870	3	950	2	1020	2	1090	2
1209 2210			3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
1209 2590			3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
1209 2911			3,2		2,4		1,6		1,6		1,6
1209 2990			4		3		2		2		2
1209 9190			5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
1209 9999			5,6		4,2		2,8		2,8		2,8
1501 0011	Strutto destinato a usi industriali	3480	2,4	3800	1,8	4120	1,2	4430	1,2	4750	1,2
1512 1191	Oli di semi di girasole	250	8	270	6	290	4	310	4	330	4
1602 3111	Conserve di carne di tacchino	150	13,6	164	10,2	177,3	6,8	190,91	6,8	204,55	6,8
1602 3919	Altre		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
2001 1000	Cetrioli in conserva	1750	17,6	1910	13,2	2070	8,8	2230	8,8	2390	8,8
2002 1010	Pomodori preparati	6520	16,2	6830	14,4	7140	12,6	7450	12,6	7760	12,6
2002 1090			16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
2002 9010	Pomodori preparati	6790	16,2	7110	14,4	7430	12,6	7750	12,6	8070	12,6

[8] Dazio minimo applicabile : 3 ecu/100 kg netti.

[10] Nel rispetto delle disposizioni sul prezzo minimo contenute nell'allegato all'allegato XIb per i prodotti destinati alla trasformazione.

2002 9030			16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
2002 9090			16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
2007 9933	Confetture di fragole [8]	85	24	92	18	99	12	106	12	113	12
2008 5071	Albicocche, conservate [9]	270	19,2	290	14,4	310	9,6	330	9,6	350	9,6
2008 5079			19,2		14,4		9,6		9,6		9,6
2008 5091			13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
2008 6069	Ciliege, conservate [9]	66	19,2	72	14,4	78	9,6	84	9,6	92	9,6
2008 7079	Pesche, conservate	390	17,6	430	13,2	470	8,8	510	8,8	550	8,8
2008 8070	Fragole, conservate [9]	380	19,2	415	14,4	450	9,6	485	9,6	520	9,6
2008 9955	Prugne, conservate [9]	130	19,2	140	14,4	150	9,6	160	9,6	170	9,6
2009 7019	Succhi di mela	2830	33,6	3090	25,2	3350	16,8	3710	16,8	4070	16,8
2401 1060	Tabacco	6000	11,5	6000	9	6000	5,5	6000	5,5	6000	5,5
2401 1070			11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 2060			11,5		9		5,5		5,5		5,5
2401 2070			11,5		9		5,5		5,5		5,5

[8] Dazio aggiuntivo sullo zucchero (AD S/Z) in applicazione dell aliquota di dazio preferenziale

[9] Dazio aggiuntivo sullo zucchero (2AD S/Z) in applicazione dell aliquota di dazio preferenziale

Allegato agli ALLEGATI XIb e XIIIb

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono dei prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC	
0810 1010	Fragole, dal 1° maggio al 31 luglio
0810 1090	Fragole, dal 1° agosto al 30 aprile
0810 2010	Lamponi
0810 3010	Ribes nero (cassis)
0810 3030	Ribes rosso
0811 2031	Lamponi

I suddetti prezzi minimi sono stabiliti dalla Comunità, in consultazione con la Bulgaria, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e delle tendenze del mercato comunitario.

2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri.

   - In nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario dei vari prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione.

   - In nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90% del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a partire dal momento in cui i quantitativi importati nel corso di quel periodo non sono inferiori al 4% del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il proprio prezzo minimo all'importazione per ciascuna fornitura dei prodotti in questione importata dalla Bulgaria.

ALLEGATO XIVa

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4(1)

I quantitativi di prodotti importati dalla Comunità in Bulgaria figuranti alle voci tariffarie della Tariffa doganale bulgara indicati nel presente allegato sono soggetti a una riduzione del dazio applicabile e degli oneri di effetto equivalente del

- 10% il primo anno;
- 20% il secondo anno e
- 30% gli anni successivi.

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
			Quantitativi in t			
0406.10.10	Formaggi freschi	2000	2000	2000	2000	2000
0406.20.00	Formaggi grattugiati o in polvere					
ex 0406.30.00	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere; altri; aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 36%, ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: superiore a 48%					
0406.40.00	Formaggi a pasta erborinata					
	Altri formaggi (non destinati alla trasformazione)					
ex 0406.90.90	- Edam					
- " -	- Feta di latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra					
- " -	- Feta, altra					
- " -	- Kefalo-tyri					
- " -	- Altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa inferiore o uguale a 47%: Fiore sardo, Pecorino					
- " -	- Altri: aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%: Provolone, Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano, Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester,					

In deroga alle norme per l'interpretazione della Tariffa doganale bulgara (TDB), la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici della TDB. Laddove sono riportati codici "ex" TDB, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici TDB e la designazione corrispondente.

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
			Quantitativi in t			
	Blarney, Colby, Monterey, Kefalograviera, Kasseri, Brie, Camembert					
0701.10.00	Patate da semina	276	290	304	318	332
0801.10.00 0802.12.	Noci di cocco Mandorle, sgusciate	31	32	34	35	37
0803.00.	Banane, fresche o essiccate	130	136	143	150	156
0805.20	Mandarini; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	50	52	55	57	60
0805.30.00	Limoni	9000	9450	9900	10350	10800
0901.21.00	Caffè torrefatto (non decaffeinizzato)	476	500	523	547	571
0901.22.00	Caffè torrefatto decaffeinizzato					
0902.30.00	Tè nero fermentato					
0902.40.00	Tè nero					
0904.11.	Pepe essiccato del genere "Piper"					
0908.30.00	Cardamomi					
0910.10.00	Zenzero					
0910.30.00	Curcuma					
1209.21.00	Semi di erba medica	55	58	60	63	66
1209.91.	Semi di ortaggi	32	34	35	37	38
1513.11.00	Olio di copra greggio	46	48	51	53	55
1514.90.00	Olio di ravizzone, di colza o di senapa	49	51	54	56	59
1515.30.	Olio di ricino e sue frazioni	10	10	11	11.	12
2008.20.	Ananassi, preparati o conservati	2	2	2	2	2
2301.20.00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets	6636	6969	7300	7631	7963
2303.10	Residui della fabbricazione	369	387	406	424	443
2304.00.00	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di soia	341	358	375	392	409
2401.10.00 2401.20.00	Tabacco	6000	6000	6000	6000	6000

ALLEGATO XIVb

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4(1)

I quantitativi di prodotti importati dalla Comunità in Bulgaria figuranti alle voci tariffarie della Tariffa doganale bulgara indicati nel presente allegato sono soggetti a una riduzione del dazio applicabile e degli oneri di effetto equivalente del
- 5% il primo anno;
- 10% il secondo anno e
- 15% gli anni successivi.

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
			Quantitativi in t			
0102.10.00	Riproduttori di razza pura della specie bovina	1290	1290	1290	1290	1290
0105.11.00	Pollame vivo. Animali della specie "Gallus domesticus"	29	30	32	33	35
ex 0202.20.	Carni di animali della specie bovina, congelate; altri pezzi; quarti anteriori, anche separati	8149	8149	8149	8149	8149
ex 0202.20.	Carni di animali della specie bovina, congelate; altri pezzi; quarti posteriori, anche separati					
0402.10.00	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o inferiore a 1,5%	2400	2400	2400	2400	2400
0402.21.00	Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	550	550	550	550	550
ex 0805.10.00	Arance (solo dal 16 ottobre al 31 marzo)	11000	12000	13000	14000	15000

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della Tariffa doganale bulgara (TDB), la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici della TDB. Laddove sono riportati codici "ex" TDB, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici TDB e la designazione corrispondente.

Codice Tariffa doganale bulgara	Designazione	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
			Quantitativi in t			
0806.20.00	Uve, secche	10	10	11	11	12
0807.10.00	Cocomeri (esclusi gli altri meloni)	141	148	155	162	169
0809.30.00	Pesche	400	400	400	400	400
1006.30.00	Riso semilavorato o lavorato	2880	2880	2880	2880	2880
1503.00.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, ...	17	18	19	20	20
1507.10.00	Olio di soia, greggio	1587	1666	1746	1825	1904
1509.10.00	Olio d'oliva; vergine	400	400	400	400	400
1509.90.00	Altri					
1602.49.00	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	750	787	825	862	900
1602.50.00	della specie bovina; altre					
1701.99.00	Zuccheri; altri	18240	19152	20064	20976	21888
2002.10.00	Pomodori, interi o in pezzi	750	750	750	750	750
2002.90.00	Altri					
2005.70.00	Olive, preparate o conservate	4142	4349	4556	4763	4970
2009.11.00	Succhi di arancia congelati	215	225	235	245	255
2009.19.00	Succhi di arancia, altri					
2009.20.00	Succhi di pompelmo	188	197	207	216	227
2009.30.00	Succhi di altri agrumi					
2009.40.00	Succhi di ananasso					
2009.90.00	Miscugli di succhi					
2009.60.00	Succhi di uva	321	337	353	369	385
2309.90.00	Preparazioni, altre	12752	12752	12752	12752	12752

ALLEGATO XVa

Atti legali relativi a proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.

ALLEGATO XVb

SERVIZI FINANZIARI

Definizioni:

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
   1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione);
      i) assicurazione sulla vita
      ii) assicurazione generale
   2. riassicurazione e retrocessione;
   3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
   4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):
   1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
   2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
   3. leasing finanziario;
   4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
   5. fideiussioni e scoperti;

6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
   a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
   b) valuta straniera;
   c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni;
   d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
   e) titoli trasferibili;
   f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8. intermediazione di credito;
9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti 1-10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;
12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO XVc

I. Acquisto di partecipazioni sufficienti a garantire una maggioranza nell'adozione di decisioni o a bloccare l'adozione di decisioni in aziende impegnate in attività di produzione o commercio di armi, munizioni o attrezzature militari, banche e assicurazioni, prospezioni minerarie, sviluppo o estrazione di risorse naturali dal mare territoriale, dalla piattaforma continentale o dalla zona economica esclusiva.

II. Rappresentanza in tribunale e servizi legali che non prevedono consulenze legali in campo aziendale.

III. Organizzazione di giochi d'azzardo, lotterie, ecc.

ALLEGATO XVd

I. Acquisto di terreni.

II. Acquisto di abitazioni, fatta eccezione per il caso in cui sono stati esercitati i diritti di costruzione o secondo una procedura stabilita per legge.

III. Possesso di proprietà immobiliari in alcune regioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, punto 3 della legge bulgara sull'attività economica degli stranieri e sulla tutela degli investimenti dall'estero.

ALLEGATO XVI

1. L'articolo 67, paragrafo 2 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).

2. Il Consiglio di associazione può decidere che l'articolo 67, paragrafo 2 si applichi ad altre convenzioni multilaterali attuali o future, in particolare all'accordo GATT-TRIPS (Trade related intellectual property right, diritto di proprietà intellettuale nel settore commerciale).

3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. Prima deltermine della prima fase, la Bulgaria adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).

5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Bulgaria, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1.

6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO N° 1	SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
PROTOCOLLO N° 2	SUI PRODOTTI CONTEMPLATI DAL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO (CECA)
PROTOCOLLO N° 3	SUGLI SCAMBI TRA LA BULGARIA E LA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI NON CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE
PROTOCOLLO N° 4	SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
PROTOCOLLO N° 5	SULLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA BULGARIA, LA SPAGNA E IL PORTOGALLO
PROTOCOLLO N° 6	SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
PROTOCOLLO N° 7	SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI
PROTOCOLLO N° 8	SUI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI

PROTOCOLLO N° 1
SUI TESSILI E SUI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili"), così definiti :

- per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i prodotti tessili sono quelli elencati all'allegato I dell'accordo bilaterale tra la Comunità e la Bulgaria sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 21 novembre 1991, e dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 18 dicembre 1992 ;

- per quanto riguarda gli aspetti tariffari, i prodotti tessili sono quelli della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale bulgara.

ARTICOLO 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata, originari della Bulgaria ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli al termine di un periodo di sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario :

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base ;

- all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base ;

- all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base ;

- all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base ;

- all'inizio del sesto anno, a un settimo dal dazio di base ;

- all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Bulgaria ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale bulgara, originari della Comunità ai sensi del protocollo 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 11 dell'accordo.

3. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensatori importati nella Comunità originari della Bulgaria ai sensi del protocollo 4 dell'accordo e derivanti dall'esecuzione in Bulgaria di operazioni contemplate dal regolamento (CEE) 636/82 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

ARTICOLO 3

1. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui al paragrafo 2, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Bulgaria continuano ad essere disciplinati dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Bulgaria, siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 21 novembre 1991 e dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 18 dicembre 1992. Le parti convengono di apportare le necessarie modifiche al suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili per tener conto della politica comunitaria in materia di prodotti tessili dopo il 1° gennaio 1993.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Bulgaria, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 31 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

2. La Bulgaria e la Comunità si impegnano a negoziare appena possibile un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili, tenendo conto del futuro regime che disciplinerà il commercio internazionale dei prodotti tessili, in discussione nei negoziati multilaterali di Ginevra. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo di integrazione che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° gennaio 1991, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, o dall'entrata

in vigore dell'accordo, se successiva. Il nuovo protocollo entra in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Bulgaria e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si dovrà prevedere un notevole miglioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 31 dell'accordo, il nuovo protocollo prevede anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessili. Detto meccanismo non è complessivamente più restrittivo del meccanismo di salvaguardia previsto nell'accordo sui tessili di cui al paragrafo 1.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni in Bulgaria di prodotti tessili comunitari verránno abolite nel corso dello stesso periodo previsto per la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente alle importazioni tessili nella Comunità.

ARTICOLO 4

Dall'entrata in vigore dell'accordo, non vengono imposte nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito dell'accordo e dei relativi protocolli. In nessun caso si applicano barriere non tariffarie agli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e la Bulgaria successivamente al periodo di transizione di cui all'articolo 7 dell'accordo.

PROTOCOLLO N° 2

SUI PRODOTTI CECA

ARTICOLO 1

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO I

Prodotti di acciaio CECA

ARTICOLO 2

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Bulgaria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base ;

2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 3

1. I dazi doganali applicabili in Bulgaria alle importazioni dei prodotti di acciaio CECA originari della Comunità elencati nell'allegato II del presente protocollo vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali applicabili in Bulgaria alle importazioni dei prodotti di acciaio CECA originari della Comunità elencati nell'allegato III del presente protocollo vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi residui sono eliminati.

3. I dazi doganali applicabili in Bulgaria alle importazioni dei prodotti di acciaio CECA originari della Comunità elencati nell'allegato IV del presente protocollo vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base ;

- sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 45 % del dazio di base ;

- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;

- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 15 % del dazio di base ;

- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati.

ARTICOLO 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Bulgaria e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Bulgaria di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

ARTICOLO 5

Qualora, nel corso di un periodo uguale alla deroga prevista per le sovvenzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati dell'acciaio, le importazioni di specifici prodotti d'acciaio originari di una delle parti provochino o minaccino di provocare gravi danni ai fabbricanti di prodotti analoghi o gravi perturbazioni dei mercati dell'acciaio della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, e in deroga alle altre disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 31 e 34, qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice può adottare subito le misure quantitative o d'altro genere strettamente necessarie per far fronte alla situazione, nel rispetto degli obblighi internazionali e multilaterali.

CAPITOLO II

Prodotti di carbone CECA

ARTICOLO 6

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Bulgaria vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario :

1) il 1° gennaio 1994, ciascun dazio sarà ridotto al 50 % del dazio di base ;

2) il 31 dicembre 1995, i dazi rimanenti saranno eliminati.

ARTICOLO 7

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bulgaria di prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo le disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo :

per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo ;

- per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato IV del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo.

ARTICOLO 8

1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Bulgaria vengono abolite entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato V, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative applicabili in Bulgaria sulle importazioni di prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

ARTICOLO 9

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Bulgaria.

i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza ;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Bulgaria ;

iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, degli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che :

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiare, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione ;

- l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti ;

- il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Bulgaria.

5. Ciascuna parte deve garantire la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Bulgaria ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, e che

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o

- in mancanza di tali disposizioni, o se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che non si trovi nessuna soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta formale.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

ARTICOLO 10

Le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

ARTICOLO 11

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

2601 11 00
2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

2702 10 00
2702 20 00

2704 00 19
2704 00 30

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 10 00
7203 90 00

7204 10 00
7204 21 00
7204 29 00
7204 30 00
7204 41 10
7204 41 91
7204 41 99
7204 49 10
7204 49 30
7204 49 91
7204 49 99
7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 19
7207 12 11
7207 12 19
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 31
7207 20 33
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7210 90 90

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 00
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 09
7224 90 15
7224 90 30

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 10
7225 20 30
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30

7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
7226 20 10
7226 20 31
7226 20 51
7226 20 71
7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 11
7226 99 31

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 80

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 10
7228 30 30
7228 30 80
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
7302 90 10

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 7 del Protocollo n. 2

2602 0000	Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, di manganese di 20% o più, sul prodotto secco
ex 7201 1000 -	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5% o meno di fosforo
7201 1011 ---	Con tenore di silicio inferiore o uguale a 1%
7201 1019 ---	Con tenore di silicio superiore a 1%
7201 1030 --	Contenenti, in peso, da meno di 0,1% incluso a 0,4% escluso di manganese
7201 1090 --	Contenenti, in peso, meno di 0,1% di manganese
ex 7201 3000 -	Ghise gregge legate
7201 3010 --	Contenenti, in peso, da 0,3% incluso a 1% incluso di titanio e da 0,5% incluso a 1% incluso di vanadio
7201 4000 -	Ghise specolari
ex 7208 2400 --	di spessore inferiore a 3 mm
7208 2410 ---	destinati alla rilaminazione
---	Altri
7208 2491 ----	Decapati
7208 2499 ----	Altri
7208 3100 --	Laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo
7208 3300 --	Altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
7208 3310 ---	Che presentano motivi in rilievo
---	Altri, di larghezza:
7208 3391 ----	di 2 050 mm o più
ex 7208 3500 --	Altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208 3590 ---	Di spessore inferiore a 2 mm
7208 4100 --	Laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo
ex 7208 4200 --	Altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 4210 ---	Che presentano motivi in rilievo
ex 7208 4400 --	Altri, di spessore di 3 mm o più ed eguale o inferiore a 4,75 mm
7208 4410 --	Che presentano motivi in rilievo
ex 7208 4500 --	Altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208 4510 ---	Di spessore di 2 mm o più

ex 7208 9000	-	Altri
7208 9010	--	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7209 1200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 1210	---	Detti "magnetici"
ex 7209 1300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 1310	---	Detti "magnetici"
ex 7209 1400	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 1410	---	Detti "magnetici"
7209 1490	---	Altri, (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 4300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 4310	---	Detti "magnetici"
ex 7209 4400	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7209 4410	---	Detti "magnetici"
ex 7210 2000	-	Piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno
7210 2010	--	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 3100	--	Di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7210 3110	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 3900	--	Altri
7210 3910	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7218 9000	-	Altri
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare
	---	Laminati od ottenuti per colata continua
	----	Di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti, in peso
7218 9050	---	Laminati od ottenuti per colata continua
ex 7219 1100	--	Di spessore superiore a 10 mm
7219 1110	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 1190	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 1200	--	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219 1210	---	Contenenti, in peso, 2,5% o piu di nichel
7219 1290	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 1300	--	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 1310	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 1390	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 1400	--	Di spessore inferiore a 3 mm
7219 1410	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel

ex 7222 3000	-	Altre barre
7222 3010	--	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex 7222 4000	-	Profilati
	--	Semplicemente laminati o estrusi a caldo
7222 4011	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7222 4019	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
	--	Altri
7222 4030	---	Laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
7224 1000	-	Lingotti e altre forme primarie
ex 7224 9000	-	Altri
	--	Di sezione trasversale, quadrata o rettangolare
	---	Laminati a caldo od ottenuti per colata continua
	----	La cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
7224 9001	-----	Di acciai rapidi
7224 9009	-----	Altri
7224 9015	----	Altri
	--	Altri
7224 9030	---	Laminati a caldo od ottenuti per colata continua
ex 7225 1000	-	Di acciai al silicio detti "magnetici"
7225 1010	--	Laminati a caldo
ex 7225 5000	-	Altri, semplicemente laminati a freddo
7225 5010	--	Contenenti, in peso, meno di 0,6% di silicio e da 0,3% incluso a 1% incluso di alluminio
7225 5090	--	Altri
ex 7225 9000	-	Altri
7225 9010	--	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7226 1000	-	Di acciai al silicio detti "magnetici"
7226 1010	--	Semplicemente laminati a caldo
	--	Altri
7226 1030	---	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 2000	-	Di acciai rapidi
	--	Semplicemente laminati a freddo
7226 2031	---	Di larghezza superiore a 500 mm
	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7226 2051	----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
7226 2071	-----	Laminati a caldo, semplicemente placcati
ex 7226 9100	--	Semplicemente laminati a caldo
7226 9110	---	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
ex 7226 9200	--	Semplicemente laminati a freddo
7226 9210	---	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7226 9900	--	Altri
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati

	7226 9931	-----	Laminati a caldo, semplicemente placcati
	7227 1000	-	Di acciai rapidi
	7227 2000	-	Di acciai silico-manganese
ex	7227 9000	-	Altri
	7227 9010	--	Contenenti, in peso, 0,0008% o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo
	7227 9030	--	Contenenti, in peso, meno di 0,35% di carbonio, 0,5% fino a 1,2% di manganese e 0,6% fino a 2,3% di silicio
ex	7228 1000	-	Barre di acciai rapidi
	7228 1010	--	Semplicemente laminate o estruse a caldo
		--	Altre
	7228 1030	---	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex	7228 2000	-	Barre di acciai silico-manganese
		--	Semplicemente laminate o estruse a caldo
	7228 2011	---	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
	7228 2019	---	Altre
		--	Altre
	7228 2030	---	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex	7228 3000	-	Altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo
	7228 3010	--	Di sezione circolare di diametro uguale o superiore a 80 mm
	7228 3030	--	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
	7228 3080	--	Altre
ex	7228 6000	-	Altre barre
	7228 6010	--	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
ex	7228 7000	-	Profilati
	7228 7010	--	Semplicemente o estrusi a caldo, semplicemente placcati
		--	Altri
	7228 7031	---	Laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
		---	Altri
		-	Barre forate per la perforazione (Bulgaria)
ex	7228 80	-	Barre forate per la perforazione (NL)
	7228 8010	--	Di acciai legati
	7228 8090	--	Altre (Bulgaria)
	7228 8090	--	Di ferro o di acciai non legati (NC)
ex	7302 1000	-	Rotaie
		--	Altre
		---	Nuove
	7302 1031	----	Di un peso al metro superiore o uguale a 20 kg
	7302 1039	----	Di un peso al metro inferiore a 20 kg
	7302 1090	---	Usate
	7302 2000	-	Traverse
ex	7302 4000	-	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
	7302 4010	--	Laminate
ex	7302 9000	-	Altri
	7302 9010	--	Controrotaie

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Protocollo n. 2

ex 7202 9900	--	Altre
	---	Ferro-fosforo
7202 9911	----	Contenente, in peso, più di 3% e meno di 15% di fosforo
7206 9000	-	Altre
7208 1100	--	Di spessore superiore a 10 mm
ex 7208 1400	--	Di spessore inferiore a 3 mm
7208 1410	---	Destinati alla rilaminazione
	---	Altri
7208 1491	----	Decapati
7208 1499	-----	Altri
ex 7208 2100	--	Di spessore superiore a 10 mm
7208 2110	---	Che presentano motivi in rilievo
7208 2190	---	Altri
ex 7208 3200	--	Altri, di spessore superiore a 10 mm
7208 3210	---	Che presentano motivi in rilievo
	---	Altri, di spessore
7208 3230	----	Superiore a 20 mm
	----	Superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza
7208 3251	-----	2 050 mm o più
7208 3259	-----	Inferiore a 2 050 mm
	----	Superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza
7208 3291	-----	2 050 mm o più
7208 3299	-----	Inferiore a 2 050 mm o più
ex 7208 3300	--	Altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	---	Altri, di larghezza
7208 3399	----	Inferiore a 2 050 mm
ex 7208 3400	--	Altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
7208 3410	---	Che presentano motivi in rilievo
7208 3490	---	Altri
ex 7208 3500	--	Altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208 3510	---	Di spessore di 2 mm o più

ex	7208 4200	--	Altri, di spessore superiore a 10 mm
		---	Altri, di spessore
	7208 4230	----	Superiore a 20 mm
		----	Superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza:
	7208 4251	-----	di 2 050 mm o più
	7208 4259	-----	Inferiore a 2 050 mm
		----	Superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza:
	7208 4291	-----	Di 2 050 mm o più
	7208 4299	-----	Inferiore a 2 050 mm
ex	7208 4300	--	Altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208 4310	---	Che presentano motivi in rilievo
		---	Altri, di larghezza:
	7208 4391	----	Di 2 050 mm o più
	7208 4399	----	Inferiore a 2 050 mm
ex	7208 4400	--	Altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208 4490	---	Altri
ex	7208 4500	--	Altri, di spessore inferiore a 3 mm
	7208 4590	---	Di spessore inferiore a 2 mm
ex	7209 2200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209 2210	---	Detti "magnetici"
ex	7209 2300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209 2310	---	Detti "magnetici"
ex	7209 2400	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
	7209 2410	---	Detti "magnetici"
		---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
	7209 2491	----	Di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm
	7209 2499	----	Di spessore inferiore a 0,35 mm
ex	7209 3200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209 3210	---	Detti "magnetici"
ex	7209 3300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209 3310	---	Detti "magnetici"
ex	7209 3400	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
	7209 3410	---	Detti "magnetici"
	7209 3490	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
	7209 4100	--	Di spessore di 3 mm o più
ex	7209 4200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209 4210	---	Detti "magnetici"
ex	7209 4400	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
	7209 4490	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")

ex 7209 9000	--	Altri
7209 9010	--	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 5000	-	Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo
7210 5010	--	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 6000	-	Rivestiti di alluminio
	--	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalal quadrata o dalla rettangolare
7210 6011	---	Rivestiti di leghe di alluminio-zinco
7210 6019	---	Altri
ex 7212 5000	-	Altrimenti rivestiti
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Piombati
7212 5031	----	Semplicemente trattati in superficie
	---	Altri
7212 5051	----	Semplicemente trattati in superficie
7213 2000	-	Di acciai automatici
7213 3100	-	Di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
7218 1000	-	Lingotti e altre forme primarie
ex 7218 9000	-	Altri
	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare
	---	Laminati od ottenuti per colata continua
	----	Di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti, in peso
7218 9011	-----	2,5% o più di nichel
7218 9013	-----	meno di 2,5% di nichel
	----	Altri, contenenti, in peso:
7218 9015	----	2,5% o più di nichel
7218 9019	-----	meno di 2,5% di nichel
ex 7219 1400	--	Di spessore inferiore a 3 mm
7219 1490	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 2100	--	Di spessore superiore a 10 mm
7219 2111	---	Superiore a 13 mm
7219 2119	---	Superiore a 10 mm ed inferiore o uguale a 13 mm
7219 2190	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 2200	--	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219 2210	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 2290	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel

ex 7219 2300	--	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 2310	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 2390	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 2400	--	Di spessore inferiore a 3 mm
7219 2410	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel.
7219 2490	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3100	--	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7219 3110	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3190	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3200	--	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219 3210	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3290	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3300	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7219 3310	---	Contenenti, in peso, 2,5% o piu di nichel
7219 3390	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3400	--	Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm
7219 3410	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3490	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 3500	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
7219 3510	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 3590	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
ex 7219 9000	-	Altri
	--	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7219 9011	---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7219 9019	---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
7220 1100	--	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm
7220 1200	--	Di spessore inferiore a 4,75 mm
ex 7220 2000	--	Semplicemente laminati a freddo
7220 2010	--	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7220 9000	--	Altri
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
7220 9011	---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
7220 9031	----	Laminati a caldo, semplicemente placcati

ex	7222 1000	-	Barre semplicemente laminate o estruse a caldo
		--	Di sezione circolare di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso:
	7222 1011	---	2,5% o piu di nichel
	7222 1019	---	meno di 2,5% di nichel
		---	Altre, contenenti in peso:
		---	2,5% o piu di nichel
	7222 1051	----	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
	7222 1059	----	Altre
	7222 1099	---	Meno di 2,5% di nichel
ex	**7225 1000**	**-**	**Di acciai al silicio detti "magnetici"**
		--	**Laminati a freddo**
	7225 1091	**---**	**A grani orientali**
	7225 1099	**---**	**A grani non orientati**
ex	**7225 2000**	**-**	**Di acciai rapidi**
	7225 2010	**--**	**Semplicemente laminati**
		--	**Altri**
	7225 2030	**---**	**Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare**
	7225 3000	**-**	**Altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati**
ex	7225 4000	-	Altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
	7225 4010	--	Di spessore superiore a 20 mm
	7225 4030	--	Di spessore superiore a 15 mm ed inferiore o uguale a 20 mm
	7225 4050	--	Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 15 mm
	7225 4070	--	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm
	7225 4090	--	Di spessore inferiore a 3 mm
ex	7226 2000	-	Di acciai rapidi
	7226 2010	--	Semplicemente laminati a caldo
ex	7226 9100	--	Semplicemente laminati a caldo
	7226 9190	--	Di spessore inferiore a 4,75 mm
ex	7226 9200	--	Semplicèmente laminati a freddo
	7226 9210	---	Di larghezza superiore a 500 mm
ex	7226 9900	--	Altri
		---	Di larghezza superiore a 500 mm
	7226 9911	----	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati
ex	7227 9000	-	Altri
	7227 9080	--	Altri

ALLEGATO IV

ELENCO DEI PRODOTTI DI CARBONE E DI ACCIAIO CECA

di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 7 del
Protocollo n. 2

Codice	Designazione
2601 1100 --	Non agglomerati
2601 1200 --	Agglomerati
ex 2619 0000	Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio
2619 0010 -	Polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
ex 2701 1100 --	Antracite
2701 1110 ---	Con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10%
2701 1190 ---	Altri
ex 2701 1200 --	Carbon fossile bituminoso
2701 1210 ---	Carboni da coke
2701 1290 ---	Altro
2701 1900 --	Altri carboni fossili
2701 2000 --	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili
2702 1000 -	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate
2702 2000 -	Ligniti agglomerate
ex 2704 0000	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta
-	Coke e semi-coke di carboni fossili
2704 0019 --	Altri
2704 0030 --	Coke e semi-coke di lignite
7201 2000 -	Ghise gregge non legate contenenti, in peso, piu di 0,5% di fosforo
ex 7201 3000 -	Ghise gregge legate
7201 3090 --	Altre
ex 7202 1100 --	Contenente, in peso, più di 2% di carbonio
7202 1120 ---	Di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65%
7202 1180 ---	Altro
7203 1000 -	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro
7203 9000 -	Altri

	Codice		Descrizione
	7204 1000	-	Cascami ed avanzi di ghisa
	7204 2100	--	Di acciai inossidabili
	7204 2900	--	Altri
	7204 3000	-	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati
ex	7204 4100	--	Torniture, trucioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti
	7204 4110	---	Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature
		---	Spuntature di stampaggio o di taglio
	7204 4191	----	In pacchetti
	7204 4199	----	Altri
ex	7204 4900	--	Altri
	7204 4910	---	Spezzettati
		---	Altri
	7204 4930	----	In pacchetti
		----	Altri
	7204 4991	-----	Non selezionati né classificati
	7204 4999	-----	Altri
ex	7204 5000	-	Cascami lingottati
	7204 5010	--	Di acciai legati
	7204 5090	--	Altri(esclusi gli acciai legati)
	7206 1000	--	Lingotti
ex	7207 1100	--	Di sezione trasversale quadrata o rettangloare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
		---	Laminati od ottenuti con colata continua
	7207 1111	----	Di acciai automatici
	7207 1119	----	Altri
ex	7207 1200	--	Altri, di sezione trasversale rettangolare
		---	Laminati od ottenuti con colata continua
	7207 1211	----	Di spessore uguale o superiore a 50 mm
	7207 1219	----	Di spessore inferiore a 50 mm
ex	7207 1900	--	Altri
		---	Di sezione trasversale circolare o poligonale
	7207 1911	-----	Di acciai automatici
	7207 1915	-----	Altri
		---	Sbozzi per profilati
	7207 1931	----	Laminati od ottenuti con colata continua
ex	7207 2000	-	Contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio
		--	Di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore
		---	Laminati od ottenuti con colata continua
	7207 2011	-----	Di acciai automatici
		-----	Altri, contenenti, in peso:
	7207 2015	------	0,25% o più ma meno di 0,6% di carbonio
	7207 2017	------	0,6% o più di carbonio
		--	Altri, di sezione trasversale rettangolare
		---	Laminati od ottenuti con colata continua

	7207 2031	----	Di spessore uguale o superiore a 50 mm
	7207 2033	----	Di spessore inferiore a 50 mm
		---	Di sezione trasversale circolare o poligonale
		----	Laminati od ottenuti con colata continua
	7207 2051	-----	Di acciai automatici
		----	Altri
	7207 2055	-----	Contenenti, in peso, 0,25% o più ma meno di 0,6% di carbonio
	7206 2057	-----	Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
ex	7207 2000	-	Contenenti, in peso, 0,25% o più di carbonio
		--	Sbozzi per profilati
ex	7207 2071	--	Laminati od ottenuti con colata continua
ex	7208 1200	--	Di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208 1210	---	Destinati alla rilaminazione
		---	Altri
	7208 1291	----	Che presentano motivi in rilievo
		----	Altri
	7208 1295	-----	Decapati
	7208 1298	-----	Altri
ex	7208 1300	--	Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208 1310	---	Destinati alla rilaminazione
		---	Altri
	7208 1391	----	Che presentano motivi in rilievo
		----	Altri
	7208 1395	-----	Decapati
	7208 1398	-----	Altri
ex	7208 2200	--	Di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm
	7208 2210	---	Destinati alla rilaminazione
		---	Altri
	7208 2291	----	Che presentano motivi in rilievo
		----	Altri
	7208 2295	-----	Decapati
	7208 2298	-----	Altri
ex	7208 2300	--	Di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm
	7208 2310	---	Destinati alla rilaminazione
		---	Altri
	7208 2391	----	Che presentano motivi in rilievo
		----	Altri
	7208 2395	-----	Decapati
	7208 2398	-----	Altri
	7209 1100	--	Di spessore di 3 mm o più
ex	7209 1200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
	7209 1290	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex	7209 1300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
	7209 1390	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
	7209 2100	--	Di spessore di 3 mm o più

ex 7209 2200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 2290	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 2300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 2390	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
7209 3100	--	Di spessore di 3 mm o più
ex 7209 3200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 3290	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 3300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 3390	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 4200	--	Di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm
7209 4290	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7209 4300	--	Di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm
7209 4390	---	Altri (esclusi quelli detti "magnetici")
ex 7210 1100	--	Di spessore di 0,5 mm o più
7210 1110	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 1200	--	Di spessore inferiore a 0,5 mm
	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 1211	----	Latta
7210 1219	----	Altri
ex 7210 4100	--	Ondulati
7210 4110	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 4900	--	Altri
7210 4910	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 7210 7000	-	Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
	---	Semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
7210 7031	---	Latta e prodotti cromati elettroliticamente, verniciati
7210 7039	---	Altri
ex 7210 9000	-	Altri
	--	Altri
	---	Semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

7210 9031	----	Placcati
7210 9033	----	Stagnati e stampati
7210 9035	----	Nichelati o cromati
7210 9039	----	Altri
7210 9090	---	Altri
7211 1100	--	Laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che nòn presentano motivi in rilievo
ex 7211 1200	--	Altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 1210	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7211 1290	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
ex 7211 1900	--	Altri
7211 1910	---	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500
7211 1991	----	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
7211 1999	----	Di spessore inferiore a 3 mm
7211 2100	--	Laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo
ex 7211 2200	--	Altri, di spessore di 4,75 mm o più
7211 2210	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7211 2290	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
ex 7211 2900	--	Altri
7211 2910	---	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Di larghezza uguale o o inferiore a 500 mm
7211 2991	----	Di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm
7211 2999	----	Di spessore inferiore a 3 mm
ex 7211 3000	-	Semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
7211 3010	--	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 4100	--	Contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7211 4110	---	Di larghezza superiore a 500 mm
	---	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
7211 4191	----	Arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta
ex 7211 4900	--	Altri
7211 4910	---	Di larghezza superiore a 500 mm
ex 7211 9000	--	Altri
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
7211 9011	---	Semplicemente trattati in superficie

ex 7212 1000	-	Stagnati
7212 1010	--	Latta semplicemente trattata in superficie
	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 1091	----	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 2100	--	Di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 2111	----	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 2900	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 2911	----	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 3000	-	Zincati con altri procedimenti
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 3011	---	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 4000	-	Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7212 4010	--	Latta, semplicemente laccata
	--	Altri
	---	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 4091	----	Semplicemente trattati in superficie
ex 7212 6000	-	Placcati
	--	Di larghezza superiore a 500 mm
7212 6011	---	Semplicemente trattati in superficie
	--	Di larghezza uguale o inferiore a 500 mm
	---	Semplicemente trattati in superficie
7212 6091	----	Laminati a caldo, semplicemente placcati
7213 1000	-	Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione
7213 3900	-	Altri
7213 4100	-	Di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm
7213 4900	-	Altri
ex 7213 5000	-	Altri, contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
7213 5010	--	Contenenti, in peso, 0,6% o più di carbonio
7213 5090	--	Contenenti, in peso, più di 0,75% di carbonio
7214 2000	-	Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione
7214 3000	-	Di acciai automatici
ex 7214 4000	-	Altre, contenenti, in peso, meno di 0,25% di carbonio
7214 4010	--	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
	--	Altre, la cui sezione trasversale massima è:
7214 4091	---	Uguale o superiore a 80 mm
7214 4099	---	Inferiore a 80 mm

ex 7214 5000 -	Altre, contenenti, in peso, 0,25% o più e meno di 0,6% di carbonio
7214 5010 --	Di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce
--	Altre, la cui sezione trasversale massima è
7214 5091 ---	Uguale o superiore a 80 mm
7214 5099 ---	Inferiore a 80 mm
7214 6000 -	Altre, contenenti, in peso, 0,6% o piu di carbonio
ex 7215 9000 -	Altre
7215 9010 -	Laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate
7216 1000 -	Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm
7216 2100 -	Profilati a L
7216 2200 -	Profilati a T
ex 7216 3100 --	Profilati ad U
---	Di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm
7216 3111 ----	Ad ali a facce parallele
7216 3119 ----	Altri
---	Di altezza superiore a 220 mm
7216 3191 ----	Ad ali a facce parallele
7216 3199 ----	Altri
ex 72166 3200 --	Profilati ad I
---	Di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm
7216 3211 ----	Ad ali a facce parallele
7216 3219 ----	Altri
---	Di altezza superiore a 220 mm
7216 3291 ----	Ad ali a facce parallele
7216 3299 ----	Altri
ex 7216 3300 --	Profilati ad H
7216 3310 ---	Di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm
7216 3390 ---	Di altezza superiore a 180 mm
ex 7216 4000 -	Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm
7216 4010 --	Profilati a L
7216 4090 --	Profilati a T
ex 7216 5000 -	Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo
7216 5010 --	Di cui la sezione può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm
7216 5090 --	Altri
ex 7216 9000 -	Altri
7216 9010 --	Laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati
ex 7221 0000	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7221 0010 ---	Contenenti, in peso, 2,5% o più di nichel
7221 0090 ---	Contenenti, in peso, meno di 2,5% di nichel
7301 1000 -	Palancole

ALLEGATO V

Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 8, del protocollo n° 2

Prodotti

2601 11 00
2601 12 00

2602 00 00

2619 00 10

2701 11 00
2701 11 90
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

2702 10 00
2702 20 00

2704 00 19
2704 00 30

Regioni

Tutte le regioni:

- della Repubblica federale di Germania
- del Regno di Spagna

PROTOCOLLO N° 3

SUGLI SCAMBI TRA LA BULGARIA E LA COMUNITA'

DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

NON CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato I per i prodotti originari della Bulgaria. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, si accordano riduzioni delle componenti variabili entro i limiti quantitativi fissati dalla Comunità.

2. Durante il 1996, la Bulgaria accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato III le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.

3. Il consiglio di associazione può :

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo ;

- aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni tariffarie di cui al presente protocollo.

4. Il consiglio di associazione può può sostituire le concessioni di cui al paragrafo 1 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo dei prodotti agricoli constatate sui mercati della Comunità e della Bulgaria per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

ARTICOLO 2

Ai fini degli articoli seguenti s'intende per :

- "merci", i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo ;

- "elemento agricolo del prelievo o del dazio", la parte del prelievo o del dazio corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporate e dedotta dal prelievo o dal dazio applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali ;

- "elemento non agricolo del prelievo o del dazio", la parte del prelievo o del dazio ottenuta deducendo dal prelievo o dazio totale l'elemento agricolo del prelievo o del dazio ;

- "prodotti di base", i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n° 3033/80 ;

- "importo di base", l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n° 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

ARTICOLO 3

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo del dazio secondo le scadenze figuranti nell'allegato I. Se del caso, non si applica alcun limite quantitativo.

2. La Comunità applica alle importazioni originarie della Bulgaria un elemento agricolo all'importazione calcolato in base alle seguenti disposizioni :

a) Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile alle importazioni da tutti i paesi terzi.

b) Per le merci per le quali l'allegato I prevede un elemento mobile ridotto (MOBR), detto elemento è calcolato riducendo del 20 % nel 1993, del 40 % nel 1994 e del 60 % a partire dal 1995 gli importi di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo in applicazione del presente accordo e riducendo rispettivamente del 10, del 20 e del 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base.

Detta riduzione dell'elemento mobile è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II. Per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

3. In conformità con la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 3, l'elemento mobile relativo alle merci comprese o successivamente inserite nell'allegato I è sostituito da un elemento mobile ridotto se applicabile e in conformità del paragrafo 2, qualora le suddette merci siano aggiunte all'allegato III.

ARTICOLO 4

1. La Bulgaria riduce progressivamente i suoi dazi all'importazione delle merci figuranti all'allegato III in base al calendario stabilito dal Consiglio di associazione.
Dette riduzioni iniziano nel 1996 e si concludono entro il 1° gennaio 2000.

2. I dazi applicabili in Bulgaria alle merci di cui all'allegato III dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1996 sono quelli in vigore il 28 febbraio 1993. Tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria bulgara l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione dovesse aumentare, la Bulgaria provvede a darne comunicazione al Consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. I dazi applicabili a partire dal 1° gennaio 2000 non possono superare l'equivalente dai dazi applicabili ai prodotti agricoli incorporati nelle merci in rapporto ai quantitativi dei suddetti prodotti agricoli necessari per la trasformazione delle merci.

ARTICOLO 5

Le riduzioni degli elementi mobili, di cui all'articolo 3 si applicano unicamente a partire dal 1° maggio 1993.

ALLEGATO I Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bulgaria

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTE DI DAZIO				
		di base	all'entrata in vigore	dopo un anno	finale	applicabile dopo * anni
1	2	3	4	5	6	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	- Iogurt:					
da 0403 10 51 e 99	-- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0403 90	- Altri:					
da 0403 90 71 e 99	-- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	- Granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- ortaggi o legumi:					
0711 90 30	--- granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
1302 12 00	- - di liquirizia	5	3	2	0	3
1302 13	- Succhi ed estratti vegetali					
	- - di luppolo	5	2,9	2,9	2,9	0
1302 20 00	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati					

*) Questa colonna indica dopo quanti anni si applicherà l'aliquota di dazio finale

1	2	3	4	5	6	7
1302 20 10	Allo stato secco					
ex 1302 20 10	Pectati	12	12	8,9	8,9	1
1302 20 90	Altri					
ex 1302 20 90	Pectati	7	6,5	6,5	6,5	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	Margarina, esclusa la margarina liquida					
1517 10 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	13 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1517 90	Altri					
1517 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	13 + MOB	13 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1519 12 00	Acido oleico	3	0	0	0	0
1519 20	Alcoli grassi industriali	5	3,3	3,3	3,3	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	Gomme da masticare (Chewing gum), anche rivestite di zucchero					
da 1704 10 11 a 19	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 21	0 + MOBR MAX 21	0 + MOBR MAX 21	0
da 1704 10 91 a 99	aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 18	0 + MOBR MAX 16	0 + MOBR MAX 16	0 + MOBR MAX 16	0
1704 90 10	estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	0
1704 90 30	preparazione detta "cioccolato bianco"	4 + MOB MAX 27 + AD S/Z	2 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
da 1704 90 51 a 99	Altri	AD S/Z	AD S/Z	AD S/Z	AD S/Z	

1	2	3	4	5	6	7
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 65% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	--- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isogluocosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5%:					
	---- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	---- altri	10	5	0	0	1
	--- altri:					
	---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	----- altri	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	--- altri	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	--- altri	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

1	2	3	4	5	6	7
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
	-- altre:					
1806 20 50	--- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18%	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	19 + MOB	12,7 + MOB	6,3 + MOB	0 + MOB	2
1806 20 90	--- Altre:	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
	- Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini					
1806 31	-- ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
da 1806 32 10 a 90	-- non ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90	- altre:					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolato	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1

1	2	3	4	5	6	7
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao:					
	--- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg'	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	--- Altre	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao:	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 90	-- Altre:	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1901 90	- Altri:					
	-- Estratti di malto:					
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 19	--- altri	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

1	2	3	4	5	6	7
1901 90 90	-- altri					
	--- Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di "papad"	0	0	0	0	0
	--- altre	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:					
	- Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate					
1902 11	-- contenenti uova	12 + MOB	6 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1902 19	-- altre	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)					
da 1902 20 91 a 99	-- altre	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1902 30	- altre paste alimentari	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1902 40	- Cuscus					
1902 40 10	-- non preparato	12 + MOB	6 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1902 40 90	-- altro	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili					
	- Succedanei di tapioca e di sago preparati a partire da patate o da altre fecole	10 + MOB	5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
	- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1904	Prodotti a bae di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0

1	2	3	4	5	6	7
1904 90	- altri:					
	-- Riso	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	-- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili;					
1905 10	- Pane croccante detto "Knäckebrot"	0 + MOB MAX 24 + AD D/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0 + MOB MAX 24 + AD S/Z	0
1905 20	- Pane con spezie (panpepato)	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
ex 1905 30	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
	-- altri:					
	--- Cialde e cialdini:					
1905 30 91	----- salate, anche ripiene	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	14+ MOB	7 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1905 90	- altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	-- altri:					

1	2	3	4	5	6	7
1905 90 30	--- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5% in peso sulla materia secca	4 + MOB	2 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1905 90 40	--- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10%	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 90 45 e 55	--- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 27,5 + AD F/M	0 + MOBR MAX 17 + AD F/M	0 + MOBR MAX 19 + AD F/M	1
	--- altri					
1905 90 60	---- con aggiunta di dolcificanti	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
1905 90 90	---- altri	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri					
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 + MOB	6,5+ MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:					
2004 10	- Patate					
2004 10 91	--- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

1	2	3	4	5	6	7
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:					
2005 20	- Patate:					
2005 20 10	--- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2005 80	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:					
	Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	-- Arachidi:					
2008 11 10	--- Burro di arachidi:	20	14,1	8,2	8,2	1
	- Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	-- Cuori di palma	7	7	7	7	0
2008 99	-- Altri:					
	---senza aggiunta di alcole:					
	---- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	----- granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	13 + MOB	6,5+ MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	-- Preparazioni: --- Estratti, essenze o concentrati:					

1	2	3	4	5	6	7
2101 10 11	--- Con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %					
	---- Estratti di caffè torrefatto ottenuti con un metodo di estrazione basato sull'acqua, in polvere, granulati, in grani, in tavolette o in forma solida analoga	9	6,4	6,4	6,4	0
	---- Essenze di caffè	9	6,4	6,4	6,4	0
	---- Altri	18	6,4	6,4	6,4	0
2101 10 19	--- Altri					
	---- Essenze di caffè	9	6,4	6,4	6,4	0
	---- Altri					
	-- Preparazioni	18	12,2	6,4	6,4	1
2101 10 91	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o di fecola	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 10 99	--- altri	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate					
2101 20 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:					
	--- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	--- Altri	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	-- Altri	13 + MOB	6.5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati					
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè					

1	2	3	4	5	6	7
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	--- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
	-- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	--- altri	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10	- Lieviti vivi:					
2102 10 10	-- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8	8	7,4	7,4	1
da 2102 10 31 a 39	-- Lieviti di panificazione	4 + MOB	2 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2102 10 90	-- altri	10	10	8,8	6	2
2102 20	Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
	-- Lieviti morti:					
2102 20 11	--- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	13	6	4	3	2
da 2102 20 19 90	--- altri -- altri	8	4	4	4	0
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	9,5	6	3	3	1
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farine di senapa e senapa preparata:					
2103 10	- Salsa di soia:					
	-- a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	-- altra	5	4,4	4,4	4,4	0
2103 20	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro:					
	-- Salse a base di puree di pomodoro	16	6	6	6	0

1	2	3	4	5	6	7
	-- altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata					
2103 30 90	-- Senapa preparata	7	7	6,5	6,5	1
2103 90	- altri					
2103 90 90	-- altri					
	--- contenenti pomodoro					
	---- a base di salsa "ketchup"	7	5,9	5,9	5,9	0
	---- altri	12	10	5,9	5,9	1
	--- altri					
	---- a base di olio vegetale	12	10	5,9	5,9	1
	---- altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati					
	- Contenenti pomodoro	11	10	7	7	1
	- altri	11	10	7	7	1
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove					
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate					

1	2	3	4	5	6	7
2106 10 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1
2106 10 90	-- altri	13 + MOB	6,5+ MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette "fondute"	13 + MOB MAX 35 ECU/ 100kg/netto	6,5 +MOB MAX 30 ECU/ 100kg/netto	0 + MOB MAX 25 ECU/ 100kg/netto	0 + MOB MAX 25 ECU/ 100kg/netto	1
2106 90 91	-- altre:					
	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5% di proteine del latte, meno di 5% di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola					
ex 2106 90 91	---- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	12,2	4,4	4,4	1
ex 2106 90 91	---- altri	20	12,2	4,4	4,4	1
2106 90 99	--- altri	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009					
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	15	6	3	3	1
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
ex 2202 90 10	--- contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	15	6	3	0	1
	--- altre	15	6	6	6	0
da 2202 90 91 99	-- altre	8 + MOB	4 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1

1	2	3	4	5	6	7
2203	Birra di malto	14	14	10	7	3
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche					
2205 10	- In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 l					
2205 10 10	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	17 ECU/hl	13,6ECU/hl	10,2ECU/hl	8 ECU/hl	3
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	1,4 ECU/% vol/hl + 10 ECU/hl	1,1 ECU/% vol/hl + 8 ECU/hl	0,8 vol/hl + 5 ECU/hl	0	3
2205 90	- Altri					
2205 90 10'	-- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18% vol	14 ECU/hl	11,2 ECU/hl	8,4 ECU/hl	5 ECU/hl	3
	-- con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18% vol	1,4 ECU/ % vol/hl	1,1 ECU/ % vol/hl	0,8 ECU/hl	0	3

ALLEGATO II

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bulgaria

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	QUANTITATIVI (t)				
1	2	1993	1994 (1993x1,1)	1995 (1993x1,2)	1996 (1993 x1,3)	1997 e segg. (1993x1,4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	100	110	120	130	140
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	300	330	360	390	420
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	10	11	12	13	14
1901 90 90	-- Altri	50	55	60	65	70
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	200	220	240	260	280
1904	Prodotti a bae di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esèmpio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	150	165	180	195	210
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	350	385	420	455	490
2101 10 99	--- Altri	100	110	120	130	140
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	13	14	16	17	18
2102 10	- Lieviti vivi:	50	55	60	65	70
2105	Gelati, anche contenenti cacao	50	55	60	65	70
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	300	330	360	390	420
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	10	11	12	13	14

ALLEGATO III

1302 12 00

1505 90 00

1518 00 39
1518 00 90

1519 11 00

1519 12 00

1519 19 10

1520 90 00

1704 10 11
1704 10 19
1704 10 91
1704 10 99

1805 00 00

1806 20 10

1806 31 00

1806 32 10
1806 32 90

1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90

1901 10 00

1901 90 90

1902 19 11
1902 19 90

1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90

1905 30 11
1905 30 19
1905 30 30
1905 30 51
1905 30 59
1905 30 91
1905 30 99

1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 40
1905 90 45
1905 90 55
1905 90 60
1905 90 90

2101 10 11
2101 10 99

2102 10 31
2102 10 39

2102 20 11
2102 20 19

2102 30 00

2103 20 00

2103 90 90

2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99

2106 10 10
2106 10 90

2106 90 91
2106 90 99

2201 90 00

2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

2203 00 10
2203 00 90

2205 10 10
2205 10 90

PROTOCOLLO N° 4
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 1

Criteri di origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente protocollo, sono considerati :

1) Prodotti originari della Comunità :

   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 3 ;

   b) i prodotti ottenuti nella Comunità nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 ;

2) Prodotti originari della Bulgaria :

   a) i prodotti totalmente ottenuti in Bulgaria ai sensi dell'articolo 3 del presente protocollo ;

   b) i prodotti ottenuti in Bulgaria nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 ;

ARTICOLO 2

Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 1, punto 1), lettera b), i materiali originari della Bulgaria ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 1, punto 2), lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari dellà Bulgaria e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Bulgaria, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 1, punto 1), lettera a) e punto 2) lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunita o in Bulgaria :

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi :

- che sono immatricolate o registrate in Bulgaria o in uno Stato membro della Comunità,
- che battono bandiera della Bulgaria o di uno Stato membro della Comunità,
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in Bulgaria o in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene alla Bulgaria, a tali Stati, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità,
- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Bulgaria o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "la Bulgaria" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali della Bulgaria o degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Bulgaria, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 4

Prodotti sufficientemente lavorati

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il "sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o SA).
Per "classificato" s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Bulgaria, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Bulgaria.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "valore" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

   Il presente paragrafo si applica mutatis mutandis quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.

d) Per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;

ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Bulgaria;

f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 5

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Bulgaria, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto né dei materiali che non entrano a far parte della sua composizione finale.

ARTICOLO 6

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

ARTICOLO 7

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 8

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Bulgaria senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Bulgaria o della Comunità in una sola

spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità o della Bulgaria, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente :

- una descrizione esatta delle merci,

- la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

- la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;

c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 9

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Bulgaria fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 2.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Bulgaria verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'articolo 2, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente :

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 10

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

ARTICOLO 11

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, punto 1) del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Bulgaria se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Bulgaria ai sensi dell'articolo 1, punto 2) del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 2 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Bulgaria sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o della Bulgaria ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Bulgaria.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

ARTICOLO 12

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato "certificato LT".

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o piu merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n° 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

"CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL ...."
"LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL ..."
"LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS ...."
"ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΣΧΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ..."
"LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ..."
"CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ..."
"CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ..."
"LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ..."
"LT-CERTIFICADO VALIDO ATE ..."
"LT-CERTIFICAT VALIDEN DO ...".
(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n° 8 e n° 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m3, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti :

a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o della Bulgaria e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;

b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Bulgaria.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità degli Stati membri e della Bulgaria concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 13

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve :

- indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

- attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti

'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT', 'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI', 'AFGEGEVEN A POSTERIORI', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE', 'ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ', 'EXPEDIDO A POSTERIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI', 'ISDADEN A POSTERIORI'

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 14

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

'DUPLIKAT', 'DUPLICATA', 'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'DUPLICATE', 'DUPLIKAT', 'ANTIΓΡΑΦΟ', 'DUPLICADO', 'SEGUNDA VIA', 'DUBLICAT'.

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato EUR.1.

4. Il duplicato su cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

ARTICOLO 15

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 11, 12, e 14 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 11 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n° 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve :

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture :

'PROCEDIMIENTO SEMPLIFICADO', 'FORENKLET PROCEDURE', 'VEREINFACHTES VERFAHREN', 'ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ', 'SIMPLIFIED PROCEDURE', 'PROCEDURE SIMPLIFIEE', 'PROCEDURA SEMPLIFICATA', 'VEREENVOUDIGDE PROCEDURE', 'PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO', 'OPROSTENA PROCEDURA'.

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n° 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 27 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2, all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono piu soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre piu le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Bulgaria relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 16

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o della Bulgaria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo e considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n° 7.

ARTICOLO 17

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 18

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Bulgaria per un'esposizione in un paese diverso dalla Bulgaria o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Bulgaria o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Bulgaria e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova :

a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Bulgaria nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;

b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Bulgaria o nella Comunità;

c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Bulgaria o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;

d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 20

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 4, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 21

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

ARTICOLO 22

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 10, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 23

Discordanze

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

ARTICOLO 24

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano i requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.
Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 25

Importi espressi in ECU

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti dell'accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 2 del presente protocollo.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o della Bulgaria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ECU da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 26

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Bulgaria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

ARTICOLO 27

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Bulgaria e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 11, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti

documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescono a comporre e che danno adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Bulgaria, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è

stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

ARTICOLO 28

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

ARTICOLO 29

Zone franche

Gli Stati membri e la Bulgaria adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 30

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 31.

ARTICOLO 31

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 8, sono considerati :

1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla :

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione :

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari della Bulgaria o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2) prodotti originari della Bulgaria :

a) i prodotti totalmente ottenuti in Bulgaria;

b) i prodotti ottenuti in Bulgaria nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione :

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni "Bulgaria" e "Ceuta" o "Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta o di Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32

Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Bulgaria o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 33

Comitato di cooperazione doganale

1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Bulgaria.

ARTICOLO 34

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

ARTICOLO 35

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 36

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Bulgaria prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 37

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Bulgaria, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Note
Allegato II	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2
Allegato III	Modello del certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV	Modello del formulario EUR.2
Allegato V	Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)
Allegato VI	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 34

ALLEGATO I

NOTE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Nota 1

1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

2.1 Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2 Per "materiale" s'intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte", ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3 Per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4 Per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

3.1 Quando una voce o parte di voce non e compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soqgetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

3.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", e ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio :

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

3.5 Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

3.6 Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unita di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza :

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;

- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;

quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

4.1 La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2 Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.
Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto "zigzag" deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

4.3 Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio :

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio :

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili.

4.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

5.1 Nell'elenco con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2 Il termine "fibre naturali" comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.

5.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

6.1 Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10% o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).

6.2 Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti :

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco;

Ad esempio :

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del valore del filato.

Ad esempio :

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del valore del tessuto.

Ad esempio :

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio :

Se la stessa superficie tessile "tutfed" è stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407, è evidente che i due filati utilizzati sono due materiali tessili diversi e che la superficie tessile "tutfed" è quindi un prodotto misto.

Ad esempio :

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10% del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

6.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", questa tolleranza viene portata al 20% o meno del peso totale per tale filato.

6.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30% o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

7.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2 Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).

7.3 Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio :

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

7.4 Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione e trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotto originario
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402 da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	— con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca, gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	— grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
	— frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi le altre materie della voce 1504
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
	— frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
ex da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente.	
	— frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	— altri, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
	— olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone,	
	— oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	— maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	— altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:	
	— estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»), cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	
	— senza aggiunta di cacao	
	— Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710
	— altri	Fabbricazione in cui: — i cereali e il loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	— frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
	— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	— Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici, sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue, vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	
	— prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (*segue*)	— altri:	
	— sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 3002 Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi, prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici, mastici, inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti, preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (¹)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi, soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione, sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali, acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (²) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate	
	— a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(¹) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32

(²) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola

(1)	(2)	(3)
3404 (*segue*)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle, enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
	— eteri ed esteri di amido	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale, composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche	
	— Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
	— i seguenti prodotti della voce 3823 — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua, gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine, acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua, gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	— prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri:	
	— prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (¹)
ex 3916 e ex 3917	*Profilati e tubi*	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

(¹) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma, coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati, cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite.	
	— tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	— altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno (comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex da 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	— Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	— calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da (¹): — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
	Tessuti:	
	— elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (¹)
	— altri	Fabbricazione a partire da (¹): — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute, filati speciali, spago, corde e funi, manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (¹) — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	— feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili	
	— di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia. — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— di altri feltri	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
	— di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da (*)· — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted», pizzi, arazzi, passamanerie, ricami, esclusi i prodotti delle voc. 5805 e 5810, la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso.	
	— elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (*)
	— altri	Fabbricazione a partire da (*) — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui. — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n 6

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	— impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati
	— altri	Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	— tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6

(1)	(2)	(3)
5906 (*segue*)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	— dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310
	— altri	Fabbricazione a partire da ('): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ('): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	
	— ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati (')
	— altri	Fabbricazione a partire da ('): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (')
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211, ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (') o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (')

(') Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste vedi la nota n. 6

(') Ved. nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216, ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati (1) o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	
	— ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (1) (2)
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui – tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte, biancheria da letto, ecc., tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento	
	— in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da (2) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri	
	— ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi (1) (3), o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (2) (3)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da (2): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

(1) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

(3) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota 7.

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	
	— non tessuti	Fabbricazione a partire da (¹) — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili
	— altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (¹)
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti, reticelle per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (¹)
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto, lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6

(²) Vedi nota n. 7

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro, barattoli per conserve, di vetro, tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:	
	— greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	— semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406, lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio	
	— Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	— altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati, lavori di queste materie	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecch. meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie, pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi	
	— rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440, mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	
	— macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia, piastre di fondo per forme, modelli per forme, forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche, serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti, apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche, auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono, amplificatori elettrici ad audiofrequenza, apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	
	— matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528	
	— adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altre	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione, cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate nè comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili, apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi, loro parti	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni, loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali, carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui. — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, loro parti	Fabbricazione in cui. — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo, altri veicoli non automobili, loro parti	Fabbricazione in cui· — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes, loro parti ed accessori.	
	— rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804
	— altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei, apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili, apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche, cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544, materie polarizzanti in fogli o in lastre, lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici), apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione, altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	
	— parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti, proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso. 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	
	— di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione, dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione, sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose, penne stilografiche ed altre penne, stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili, parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce, cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Bulgaria possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1 N. **A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

....

....

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (*)

modello .... n ....

del ....

Ufficio doganale ....

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

....

A ...., addì ....

Timbro

....

(Firma)

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato

Fatto a ...., addì ....

....

(Firma)

(*) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(*) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<table>
<tr>
<td>

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a ...., addì ....

Timbro

....

(Firma)

</td>
<td>

14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)

☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti

☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).

Fatto a ...., addì ....

Timbro

....

(Firma)

(*) Segnare con una X la menzione applicabile

</td>
</tr>
</table>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

EUR.1 N. A 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

1. **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

2. **Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra**

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4. **Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**

5. **Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**

6. **Informazioni riguardanti il trasporto** (indicazione facoltativa)

7. **Osservazioni**

8. **N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci**

9. **Massa lorda (kg) o altre misure (l, m³, ecc.)**

10. **Fatture** (indicazione facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato,

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

....

....

....

....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*)

....

....

....

....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci

Fatto a ...., addì ....

....
(Firma)

(*) Ad esempio documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Bulgaria possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato o contraddistinguerlo.

(RECTO) Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO EUR.2 N.

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali** tra (¹) .... e ....

2 **Esportatore** (nome, indirizzo completo, paese)

3 **Dichiarazione dell'esportatore**
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 **Destinatario** (nome, indirizzo completo, paese)

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 **Osservazioni** (²)

8 **Paese d'origine** (³)

9 **Paese di destinazione** (⁴)

10 **Massa lorda (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (*) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(¹) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(²) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(³) Per paese d'origine si intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(⁴) Per paese si intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13 **Richiesta di controllo**
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)

Fatto a .... addì .... 19 ....

Timbro

....
(Firma)

14 **Risultato del controllo**
Il controllo effettuato ha permesso di constatare (¹)

☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte

☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate)

Fatto a .... addì .... 19......

Timbro

....
(Firma)

(¹) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale delle merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

(¹) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
(²) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 34 temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione, sostanze bituminose, cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N° 5

CAPITOLO I

Specifiche disposizioni relative agli scambi
tra Spagna e Bulgaria

ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'Atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato "l'Atto di adesione").

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'Atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Bulgaria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

ARTICOLO 3

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Bulgaria ed elencati negli allegati XI e XIII dell'accordo sono progressivamente allineati a quelli applicati dalla Comunità a Dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti dall'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'Atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo originari della Bulgaria ed elencati nell'allegato XI e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n° 3 originari della Bulgaria sono quelli applicati ciascun anno dalla Comunità a Dieci corretti in base agli importi compensativi "adesione" previsti dall'Atto di adesione.

ARTICOLO 4

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Bulgaria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

ARTICOLO 5

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Bulgaria possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n° 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Specifiche disposizioni relative agli scambi
tra Portogallo e Bulgaria

ARTICOLO 7

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al Titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'Atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in seguito denominato "l'Atto di adesione").

ARTICOLO 8

Ai sensi dell'Atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Bulgaria un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

ARTICOLO 9

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Bulgaria di cui all'articolo 10 dell'accordo e ai protocolli n° 1 e n° 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n° 3 sono progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità a Dieci al 1° gennaio 1985 ; all'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono allineati con quelli applicati dalla Comunità a Dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'Allegato XXXI dell'Atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe segue lo stesso calendario e parte dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

ARTICOLO 10

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Bulgaria ed elencati negli allegati XI e XIII dell'accordo sono progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità a Dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese riduce le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità a Dieci è ridotta annualmente in base al seguente calendario :

- all'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 27,2 % della differenza originale ;

- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1 % della differenza originale ;

- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9 % della differenza originale ;

- a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica gli stessi dazi della Comunità a Dieci.

3. La Repubblica portoghese applica ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti (CEE) n° 136/66, n° 804/68, n° 805/68, n° 1035/72, n° 2727/75, n° 2759/75, n° 2771/75, n° 2777/75, n° 1418/76 e n° 822/87 un dazio che riduce la differenza tra il dazio effettivamente applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario :

- a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 49,9 % della differenza iniziale ;

- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2 % della differenza iniziale ;

- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5 % della differenza iniziale.

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applica totalmente i tassi preferenziali.

ARTICOLO 11

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Bulgaria sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n° 1765/82 e n° 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

ARTICOLO 12

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Bulgaria possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

ALLEGATO A

Codice NC	Note	Calendario delle liberaliz.
ex 0102 90 10	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 33	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 35	(*)	31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(*)	31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995
0203 12 11		31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995
0203 19 11		31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995
0203 19 15		31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995
0203 19 59		31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995
0203 22 11		31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995
0206 30 31		31. 12. 1995
0206 41 91		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(*)	31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
0401		31. 12. 1995
0403 10 22		31. 12. 1995
0403 10 24		31. 12. 1995
0403 10 26		31. 12. 1995
ex 0403 90 51	(3)	31. 12. 1995
ex 0403 90 53	(3)	31. 12. 1995
ex 0403 90 59	(3)	31. 12. 1995
0404 10 91		31. 12. 1995
0404 90 11		31. 12. 1995
0404 90 13		31. 12. 1995
0404 90 19		31. 12. 1995
0404 90 31		31. 12. 1995
0404 90 33		31. 12. 1995
0404 90 39		31. 12. 1995
0405		31. 12. 1995
ex 0406	(4)	31. 12. 1995
ex 1001 90 99	(5)	31. 12. 1995
ex 1004 00 90	(6)	31. 12. 1995
1101		31. 12. 1995
1103 11 10		31. 12. 1995
1103 11 90		31. 12. 1995
1103 12 00		31. 12. 1995
1103 13 10		31. 12. 1995
1103 13 90		31. 12. 1995
1103 14 00		31. 12. 1995
1103 19 10		31. 12. 1995
1103 19 30		31. 12. 1995
1103 19 90		31. 12. 1995
1104 11 10		31. 12. 1995
1104 12 10		31. 12. 1995
ex 1104 19 10	(7)	31. 12. 1995
ex 1104 19 30	(7)	31. 12. 1995
ex 1104 19 50	(7)	31. 12. 1995
ex 1104 19 99	(7)	31. 12. 1995
1104 21 10		31. 12. 1995
1104 21 30		31. 12. 1995
1104 21 50		31. 12. 1995
1104 21 90		31. 12. 1995
1104 22 10		31. 12. 1995
1104 22 30		31. 12. 1995
1104 22 50		31. 12. 1995
1104 22 90		31. 12. 1995
1104 23 10		31. 12. 1995
1104 23 30		31. 12. 1995
1104 23 90		31. 12. 1995
1104 29 11		31. 12. 1995
1104 29 15		31. 12. 1995

Codice NC	Note	Calendario delle liberalizzazioni
1104 29 19		31.12.1995
1104 29 31		31.12.1995
1104 29 35		31.12.1995
1104 29 39		31.12.1995
1104 29 91		31.12.1995
1104 29 95		31.12.1995
1104 29 99		31.12.1995
1104 30 10		31.12.1995
1104 30 90		31.12.1995
1108 11 00		
1109		
1501 00 11		31.12.1995
1501 00 19		31.12.1995
ex 1501 00 90	(8)	31.12.1995
ex 1601	(9)	31.12.1995
ex 1602 10 00	(9)	31.12.1995
ex 1602 20 90	(9)	31.12.1995
1602 41 10		31.12.1995
1602 42 10		31.12.1995
1602 49 11		31.12.1995
1602 49 13		31.12.1995
1602 49 15		31.12.1995
1602 49 19		31.12.1995
1602 49 30		31.12.1995
1602 49 50		31.12.1995
ex 1602 90 10	(10)	31.12.1995
1602 90 51		31.12.1995
ex 1902 20 30	(11)	31.12.1995
2009 60 11		31.12.1995
2009 60 19		31.12.1995
2009 60 51		31.12.1995
2009 60 59		31.12.1995
2009 60 71		31.12.1995
2009 60 79		31.12.1995
2009 60 90		31.12.1995
ex 2204 10 11	(12)	31.12.1995
ex 2204 10 19	(12)	31.12.1995
ex 2204 10 90	(12)	31.12.1995
ex 2204 21 10	(12)	31.12.1995
2204 21 25		31.12.1995
2204 21 29		31.12.1995
2204 21 35		31.12.1995
2204 21 39		31.12.1995
ex 2204 21 49	(12)	31.12.1995
ex 2204 21 59	(12)	31.12.1995
ex 2204 21 90	(12)	31.12.1995
ex 2204 29 10	(12)	31.12.1995
2204 29 25		31.12.1995
2204 29 29		31.12.1995
2204 29 35		31.12.1995
2204 29 39		31.12.1995
ex 2204 29 49	(12)	31.12.1995
ex 2204 29 59	(12)	31.12.1995
ex 2204 29 90	(12)	31.12.1995
2204 30 10		31.12.1995
2204 30 91		31.12.1995
2204 30 99		31.12.1995

Nota: La voce tariffa 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

(¹) Esclusi gli animali per le corride

(²) Solo della specie suina domestica

(3) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano

(4) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyere, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano

(5) Solo il frumento tenero panificabile

(6) Solo l'avena spuntata

(7) Solo i cereali schiacciati

(8) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili

(9) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica

(10) Solo quelli contenenti sangue suino

(11) Solo

— salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica

— qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica

(12) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni

ALLEGATO B

0103 10 00	2204 21 10
0103 91 10	2204 21 21
0103 92 11	2204 21 23
0103 92 19	2204 21 25
	2204 21 29
	2204 21 31
0701 10 00	2204 21 33
0701 90 10	2204 21 35
	2204 29 10
07019051	
0701 90 59	2204 29 21
	2204 29 23
	2204 29 25
0803 00 10	2204 29 29
0803 00 90	2204 29 31
	2204 29 33
	2204 29 35
0804 30 00	2204 29 39

PROTOCOLLO N° 6
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per :

a) "legislazione doganale" : le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;

b) "dazi doganali" : i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e limitato al costo approssimativo dei servizi resi;

c) "autorità richiedente" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente. che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;

d) "autorità interpellata" : l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;

e) "infrazione" : ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza :

a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;

b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di gravi infrazioni della legislazione doganale;

c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti :

operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a gravi infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso di applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione

lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni :

a) autorità richiedente che presenta la domanda;

b) misura richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Disbrigo delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa :

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili, nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alla pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorita possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima e tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Bulgaria, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione, nonché, se de caso, alle autorità doganali degli Stati membri dalla CE, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della Comunità e la Bulgaria. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N° 7

SULLE CONCESSIONI CON LIMITI ANNUI

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e XI.

Per quanto concerne gli allegati III e XI, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

PROTOCOLLO N° 8

SUI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI

Le parti contraenti,

ricordando i principi su cui si basano in particolare :

- la Convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ;
- la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ;
- la Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali ;
- la Convenzione di Ramsar ;

considerando che l'articolo 81 dell'accordo, relativo alla cooperazione ambientale, costituisce il contesto entro il quale si possono sviluppare le iniziative delle parti nel campo della cooperazione transfrontaliera attraverso programmi di comune interesse ;

considerando che la gestione delle acque dei fiumi transfrontalieri è uno dei settori di cooperazione elencati nell'articolo 81 dell'accordo,

concordano di creare, nel comune interesse delle parti e con l'assistenza finanziaria della Comunità ai sensi delle relative disposizioni del Titolo VIII dell'accordo, un sistema di monitoraggio della qualità delle acque dei loro fiumi transfrontalieri al fine di :

- ridurre adeguatamente il livello di inquinamento delle acque dei fiumi transfrontalieri, che garantisca un loro utilizzo economico ecologicamente sano, e di cercare di prevenire ogni altra forma di inquinamento di tali acque, in particolare in relazione a eventuali incidenti ;
- istituire un tempestivo sistema di allarme in caso di inondazioni o di pericolosi livelli di inquinamento delle acque di tali fiumi ;
- promuovere, attraverso il loro impegno comune, la lotta contro l'erosione del suolo dovuta ai corsi d'acqua transfrontalieri ;
- promuovere l'utilizzazione razionale delle risorse idriche dei fiumi transfrontalieri in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla protezione e sull'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali ;
- promuovere un'efficace protezione della flora e della fauna all'estuario dei fiumi transfrontalieri che attraversano i rispettivi territori.

ATTO FINALE

I plenipotenziari :

del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA.
del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

qui di seguito denominati "Stati membri", e

della COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI BULGARIA, qui di seguito denominata "Bulgaria",

dall'altra,

riuniti a Bruxelles l'otto marzo millenovecentonovantatré per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo europeo", hanno adottato i testi elencati in appresso :

l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli :

Protocolli n° 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento

Protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (prodotti CECA),

Protocollo n° 3 sugli scambi tra la Bulgaria e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE,

Protocollo n° 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa,

Protocollo n° 5 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Bulgaria, la Spagna e il Portogallo,

Protocollo n° 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale,

Protocollo n° 7 sulle concessioni con limiti annui,

Protocollo n° 8 sui corsi d'acqua transfrontalieri.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Bulgaria hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 3 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, paragrafo 2 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, punto 3 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al Protocollo n° 2, articolo 5 e all'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 4 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 6, articolo 5 dell'accordo
Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 8 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Bulgaria hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale :

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda il transito

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda talune disposizioni applicabili ai bovini vivi

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria relativo ad alcune disposizioni applicabili nei settori dei suini e del pollame

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Bulgaria per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna.

I plenipotenziari della Bulgaria hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale :

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 45, paragrafo 3 , per quanto riguarda l'allegato XVd dell'accordo

Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 59 dell'accordo
Dichiarazione della Bulgaria relativa all'articolo 67 dell'accordo
Dichiarazione della Bulgaria relativa al protocollo n° 2 dell'accordo
Dichiarazione della Bulgaria relativa al protocollo n° 3 dell'accordo

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 8, paragrafo 3

Le Parti dichiarano che per "dazio effettivamente applicato" si intende, per quanto riguarda la Bulgaria, l'aliquota di dazio applicata alle nazioni più favorite (dazi doganali, e per i prodotti figuranti nell'allegato VIII oneri di effetto equivalente a dazi doganali) e, per quanto riguarda la Comunità, il dazio previsto dalla tariffa doganale (autonomo o convenzionale, nonché le sospensioni e i contingenti tariffari "permanenti" che figurano nella tariffa stessa). Qualora tuttavia si applichino sospensioni temporanee dei dazi doganali per una specifica finalità, per specifici quantitativi o per specifiche forniture, tali sospensioni non sono considerate il "dazio effettivamente applicato". Il giorno precedente la data di entrata in vigore dell'accordo, le parti si notificano reciprocamente l'elenco dei prodotti soggetti a tali sospensioni temporanee dei dazi.

2. Articolo 8, paragrafo 4

La Comunità e la Bulgaria confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un determinato periodo, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale dei dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti.

3. Articolo 10, paragrafo 3, secondo comma

Le Parti dichiarano che i dazi ridotti calcolati in base alle disposizioni del presente accordo devono essere arrotondati alla prima cifra decimale, per eccesso quando la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9, e per difetto quando è compresa tra 0 e 4.

4. Articolo 21, paragrafo 4

In attesa che si concludano i negoziati dell'Uruguay Round nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e prorogando per un anno l'accordo del 1990, la Comunità e la Bulgaria concordano di avviare negoziati nel secondo semestre del 1993 al fine

di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile sulla proroga dell'accordo del 1990 relativo agli animali della specie ovina e alle carni ovine, in particolare per quanto riguarda :

- il rispetto dei periodi sensibili ;
- la sospensione del dazio ;
- la procedura di sorveglianza dei prezzi.

5. Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità e la Bulgaria concordano di avviare negoziati al fine di concludere :

- un accordo tra la Repubblica di Bulgaria e la Comunità economica europea sulla reciproca protezione delle denominazioni dei vini e sui controlli enologici ;
- un accordo relativo al reciproco riconoscimento di concessioni tariffarie per i vini, a condizione che siano rispettate le normative della Comunità e della Bulgaria in materia di importazioni, in particolare nel settore delle prassi e delle certificazioni enologiche:

Entrambe le parti fanno il possibile affinché i suddetti accordi entrino in vigore contemporaneamente all'accordo interinale.

6. Articolo 38, paragrafo 1

Si conviene che il concetto "condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri" include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

7. Articolo 38

Si conviene che il termine "figli" è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

8. Articolo 39

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

9. Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo II, le Parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una parte è considerato meno favorevole del trattamento applicato a quelli dell'altra parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

10. Titolo IV, capitolo II

Si conviene che le "filiali" e le "agenzie" di cui al capitolo II del Titolo IV, capitolo II non hanno personalità giuridica e non presuppongono una "rappresentanza commerciale" ai sensi dell'articolo 4, della legge bulgara del 1992 sull'attività economica degli stranieri e sulla tutela degli investimenti dall'estero.

11. Articolo 45, paragrafo 2, punto ii)

Le Parti convengono che le disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 2, punto ii) non ostano all'applicazione della legislazione bulgara di cui all'allegato XVc relativa all'acquisizione da parte di un'impresa o di un cittadino comunitari di una partecipazione di maggioranza in imprese esistenti nei settori elencati nel suddetto allegato, indipendentemente dal fatto che l'impresa comunitaria o il cittadino della Comunità siano già stabiliti nel territorio della Bulgaria.

12. Articolo 57, punto 3

Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 57, punto 3, devono mirare ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Bulgaria i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

13. Articolo 59

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

14. Articolo 60

Quando il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile.

15. Articolo 64

Le Parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

16. Articolo 67

Le Parti concordano che, ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di "proprietà intellettuale, industriale e commerciale" è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, delle topografie di circuiti integrati, del software, delle indicazioni geografiche, nonché la protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

17. Articolo 110

Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 110 dell'accordo, esamini la creazione di un ambito consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e di controparti corrispondenti della Bulgaria.

18. Protocollo n° 1 dell'accordo

Le Parti confermano la loro intenzione di avviare i negoziati in merito al nuovo Protocollo sulle disposizioni quantitative di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Protocollo n° 1 prima della fine del 1992.

19. Articolo 5 e articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo n° 2 dell'accordo

La Comunità e la Bulgaria dichiarano che l'articolo 5 e l'articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo n° 2 non si possono considerare dei precedenti nei negoziati per l'adesione della Bulgaria all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o all'Organizzazione Multilaterale del commercio che potrebbe scaturire dai negoziati dell'Uruguay Round.

20. Protocollo n° 4 dell'accordo

La Comunità e la Bulgaria confermano di essere disposte a prendere in considerazione in futuro, nell'ambito del Consiglio di associazione, la possibilità di un cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia e la Romania, in funzione dei progressi fatti nel rispetto delle adeguate condizioni tecniche e amministrative.

21. Articolo 5 del Protocollo n° 6 dell'accordo

Le Parti contraenti sottolineano il fatto che il riferimento fatto nell'articolo 5 del Protocollo n° 6 dell'accordo alle rispettive legislazioni puo coprire, se del caso, un impegno internazionale da esse assunto, quale la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

22. Protocollo n° 8 dell'accordo

Si conviene che l'assistenza fornita dalla Comunità per l'applicazione del Protocollo n° 8 non incide sull'assistenza finanziaria complessiva prevista dal Titolo VIII.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA BULGARIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRANSITO

A. Lettera della Comunità

Signor,

tra la Comunità e la Bulgaria è stato convenuto quanto segue :

1. Le Parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i pesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte.

2. La Comunità e la Bulgaria convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

La Bulgaria e la Comunità concluderanno un accordo bilaterale per quanto riguarda i trasporti.

Fino alla conclusione di tale accordo, ogni modifica per quanto riguarda le disposizioni sopra indicate è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi pregio confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"Signor,

Tra la Comunità e la Bulgaria è stato convenuto quanto segue :

1. Le Parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunità e la Bulgaria, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i paesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte.

2. La Comunità e la Bulgaria convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da upportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

La Bulgaria e la Comunità concluderanno un accordo bilaterale per quanto riguarda i trasporti.

Fino alla conclusione di tale accordo, ogni modifica per quanto riguarda le disposizioni sopra indicate è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi pregio confermare che il Governo della Bulgaria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA BULGARIA PER QUANTO RIGUARDA LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO TERRESTRE

A. Lettera della Comunità

Signor,

mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Bulgaria deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa finanzierà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo europeo, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

Prendo atto che la Bulgaria ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le Parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie e autostrade tra Kulata e Sofia e tra Sofia e Vidin, nonché l'ammodernamento delle infrastrutture della via navigabile danubiana e dei suoi collegamenti internazionali, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi pregio confermare di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta :

"Signor,

mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Bulgaria deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa finanzierà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo europeo, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

Prendo atto che la Bulgaria ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le Parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento e la costruzione di linee ferroviarie e autostrade tra Kulata e Sofia e tra Sofia e Vidin, nonché l'ammodernamento delle infrastrutture della via navigabile danubiana e dei suoi collegamenti internazionali, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che il governo della Bulgaria è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA BULGARIA
PER QUANTO RIGUARDA TALUNE DISPOSIZIONI
APPLICABILI AI BOVINI VIVI

A. Lettera della Comunità

Signor,

mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Bulgaria al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo. In questo contesto, le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio e dagli accordi europei devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Bulgaria al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare il 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli Accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo. In questo contesto, le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n° 805/68 del Consiglio e dagli accordi europei devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede."

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA BULGARIA
RELATIVO AD ALCUNE DISPOSIZIONI APPLICABILI
NEI SETTORI DEI SUINI E DEL POLLAME

A. Lettera della Comunità

Signor,

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati XIa e XIIIa dell'accordo europeo originari della Bulgaria, essa ne informerà le autorità bulgare. Le parti terranno consultazioni entro 5 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

B. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

"Mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che, qualora la Comunità intenda applicare prelievi supplementari, nei settori dei suini e del pollame, per i prodotti elencati negli allegati XIa e XIIIa dell'accordo europeo originari della Bulgaria, essa ne informerà le autorità bulgare. Le Parti terranno consultazioni entro 5 giorni lavorativi al fine di scambiare tutte le informazioni utili per consentire alla Comunità di valutare la necessità di introdurre tali misure.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il suo governo è d'accordo sul contenuto della presente."

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA EUROPEA E LA BULGARIA PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE REGIONALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL REGNO DI SPAGNA

A. Lettera della Bulgaria

Signor,

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Bulgaria accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988, modificato dalla decisione 91/112/CEE della Commissione del 12 febbraio 1991.

La Bulgaria accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria bulgara.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Bulgaria

B. Lettera della Comunità

Signor,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta :

"mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e la Bulgaria nel quadro dei negoziati relativi all'accordo europeo per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Bulgaria accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1988, modificato dalla decisione 91/112/CEE della Commissione del 12 febbraio 1991.

La Bulgaria accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria bulgara.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente."

Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della sua lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del
Consiglio delle Comunità europee

DICHIARAZIONI UNILATERALI DELLA COMUNITA

1. Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità si dichiara d'accordo a mantenere, per un altro periodo di cinque anni e alle stesse condizioni, il regime preferenziale per taluni formaggi previsto dal regolamento (CEE) n° 1767/82.

2. Articolo 21, paragrafo 4

Per consentire all'industria bulgara di adeguarsi ai requisiti del regolamento (CEE) n° 690/92, la Comunità accettà un periodo di transizione di diciotto mesi, che inizierà il più presto possibile. Nel corso di tale periodo, i formaggi di pecora originari della Bulgaria e importati nella Comunità saranno accettati con un contenuto di latte vaccino non superiore al 3 %.

3. Articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1 dell'accordo

La Comunità conferma che il trattamento accordato alla Bulgaria ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n° 1 è sostanzialmente identico a quello accordato nei protocolli convenuti con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, e che in linea di principio qualsiasi futuro emendamento del regolamento del Consiglio n° 636/82 si applicherà in maniera uniforme a ciascuno dei cinque paesi dell'Europa centrale e orientale.

4. Articolo 9, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

La Comunità conferma che, a suo giudizio, il riferimento agli aiuti pubblici di cui all'articolo 9 paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 4 implica l'esclusione dei sussidi ai trasporti che costituiscano sussidi diretti o indiretti alla siderurgia.

5. Articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n° 2 dell'accordo

Resta inteso che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Bulgaria e non indebolisce la posizione della Comunità nei confronti di altri casi, né pregiudica alcun impegno internazionale. L'eventuale deroga prevista al paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Bulgaria nel ristrutturare il settore dell'acciaio ed il fatto che tale processo è stato appena avviato.

DICHIARAZIONI UNILATERALI DELLA BULGARIA

1. Articolo 14, paragrafo 3

In conformità con l'articolo 26, paragrafo 1, la Bulgaria conferma che le tasse sulle esportazioni di cui all'allegato IX eventualmente introdotte non dovranno avere un effetto più restrittivo del sistema delle licenze non automatiche e dei massimali alle esportazioni.

2. Articolo 21, paragrafo 3

La Bulgaria farà il possibile al fine di aumentare i quantitativi di tabacco coperti dalle restrizioni quantitative previste all'allegato XIIb parallelamente al procedere dei negoziati nel settore del vino.

3. Articolo 45, paragrafo 3, per quanto riguarda l'allegato XVd

Il divieto di acquistare terreni non preclude la possibilità di acquisire un titolo di proprietà su un edificio eretto su tale terreno. Il proprietario del terreno può, in base alla legge bulgara sulla proprietà, concedere il diritto di erigere un edificio sul proprio terreno a un terzo, che diviene proprietario dell'edificio. Il proprietario del terreno può trasferire la proprietà di un edificio già esistente separatamente da quella del terreno.

4. Articolo 59

La Bulgaria si impegna a negoziare attivamente la propria adesione al GATT e agli altri accordi compresi nell'organizzazione multilaterale del commercio che scaturirà dai negoziati dell'Uruguay Round entro un periodo compatibile con la progressiva realizzazione dell'associazione.

5. Articolo 67

La Bulgaria conferma che, in base alla sua nuova legge sui brevetti, ai cittadini degli Stati membri della Comunità sarà riconosciuto un trattamento non meno favorevole di quello

riconosciuto a qualsiasi paese terzo ai sensi di qualsiasi accordo bilaterale, ivi compreso quello tra Bulgaria e Stati Uniti d'America firmato nell'aprile del 1991, in particolare nel settore della tutela provvisoria dei brevetti.

6. Lettera del governo bulgaro alla Comunità

Il Governo della Bulgaria dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n° 2 sui prodotti CECA, in particolare l'articolo 9, in modo da non mettere in discussione la compatibilità con il suddetto protocollo degli accordi stipulati dal settore del carbone comunitario con le aziende elettriche e con l'industria dell'acciaio per assicurare la vendita del carbone comunitario.

7. Protocollo n° 3 dell'accordo

La Bulgaria farà il possibile per aumentare i quantitativi di gelato coperti dalle restrizioni quantitative previste all'allegato XIIb al fine di giungere alla loro abolizione parallelamente al procedere dei negoziati nel settore del vino.

Fatto a Bruxelles, addì otto marzo millenovecentonovantatre.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO INTERINALE SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA,
E ALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI,DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA

LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA, in appresso denominata "Bulgaria",

dall'altra,

considerando che l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (in appresso denominato "l'accordo europeo"), è stato firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 e non è ancora entrato in vigore ;

considerando che in attesa che entri in vigore l'accordo europeo sono state rese operative, a decorrere dal ...... 1993, le relative disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali tramite l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, (in appresso denominato "l'accordo interinale"), firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ,

RICONOSCENDO la cruciale importanza degli scambi ai fini del passaggio ad un'economia di mercato ;

TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di accelerare gli sforzi volti ad aprire i suoi mercati ai prodotti di origine bulgara ;

TENENDO PRESENTI gli obiettivi dell'accordo europeo, in particolare quelli di cui all'articolo 1 ;

VISTO l'accordo interinale, in particolare l'articolo 2,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari :

LA COMUNITA' EUROPEA :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante Permanente del Belgio,
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO :

Juan PRAT
Direttore Generale della Commissione delle Comunità europee

LA REPUBBLICA DI BULGARIA :

Evgenii IVANOV
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Bulgaria elencati nell'allegato II b) sono ridotti del 20% del dazio di base alla data di entrata in vigore del

presente accordo e di un ulteriore 20% del dazio di base un anno dopo. I dazi suddetti sono totalmente aboliti entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo.".

ARTICOLO 2

L'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo interinale e l'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"3. I prodotti di origine bulgara elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti o massimali tariffari comunitari annui che aumentano progressivamente conformemente alle condizioni definite nel suddetto allegato, in modo da giungere a una completa abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro la fine del terzo anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, con riduzioni annue del 15%. Entro la fine del terzo anno, i dazi residui sono aboliti.".

ARTICOLO 3

La nota a pie' di pagina (3) dell'allegato III dell'accordo interinale e quella dell'allegato III dell'accordo europeo sono sostituite dal testo seguente :

"(3) Questi importi sono maggiorati :

- del 20% all'entrata in vigore dell'accordo ;
- di un ulteriore 20% il 1°gennaio 1994 ;
- di un ulteriore 10% il 1°luglio 1994 ;
- di un ulteriore 30% il 1°gennaio 1995.".

ARTICOLO 4

1. Il paragrafo introduttivo dell'allegato XIII a) dell'accordo interinale e quello dell'allegato XIII a) dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato, ad eccezione delle voci 0104 e 0204, sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, del 40 % a decorrere dal 1° gennaio 1994 e del 60 % a decorrere dal 1° luglio 1994.".

2. All'allegato XIII b) dell'accordo interinale e all'allegato XIII b) dell'accordo europeo si aggiunge il seguente paragrafo introduttivo :

"Le aliquote di dazio indicate per gli anni 3, 4 e 5 sono applicabili rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 1994, dal 1° luglio 1995 e dal 1° luglio 1996.".

3. Agli allegati XI a), XIII a) e XIII b) dell'accordo interinale e agli allegati XI a), XIII a) e XIII b) dell'accordo europeo si aggiunge il secondo paragrafo introduttivo seguente :

"1.a) I quantitativi in tonnellate indicati per l'anno 3 sono applicabili dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995. I quantitativi relativi all'anno 2 sono ridotti del 50 %.

1.b) I quantitativi in tonnellate previsti per gli anni 4 e 5 sono applicabili, rispettivamente, dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.".

ARTICOLO 5

1. Nel paragrafo introduttivo all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo, le parole "eliminazione al termine di un periodo di sei anni" sono sostituite dalle parole "eliminazione al termine di un periodo di cinque anni".

2. Gli ultimi due trattini dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo interinale e del protocollo n° 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"- all'inizio del sesto anno i dazi residui sono eliminati.".

ARTICOLO 6

L'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo interinale e del protocollo n° 2 sui prodotti contemplati dal trattato CECA dell'accordo europeo sono sostituiti dal testo seguente :

"2. All'inizio del secondo, del terzo e del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo si applicano ulteriori riduzioni rispettivamente al 60, al 40 e allo 0 % del dazio di base.".

ARTICOLO 7

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo interinale e dell'accordo europeo.

ARTICOLO 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente di aver espletato tutte le procedure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo è redatto in due copie in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e bulgara, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre millenovecentonovantatre.